

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1058

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

21/04/2024 - 07:40

Indice

1. DDL S. 1058 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1058	4
1.2.2. Testo approvato 1058 (Bozza provvisoria)	75
1.3. Trattazione in Commissione	76
1.3.1. Sedute	77
1.3.2. Resoconti sommari	78
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	79
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 76 (pom.) del 19/03/2024	80
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 77 (ant.) del 26/03/2024	86
1.4. Trattazione in consultiva	92
1.4.1. Sedute	93
1.4.2. Resoconti sommari	94
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	95
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (nott., Sottocomm. pareri) del 19/03/2024	96
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	98
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 220 (pom.) del 19/03/2024	99
1.4.2.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	106
1.4.2.3.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 117 (pom.) del 26/03/2024	107
1.4.2.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	113
1.4.2.4.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 181 (pom.) del 26/03/2024	114
1.5. Trattazione in Assemblea	125
1.5.1. Sedute	126
1.5.2. Resoconti stenografici	127
1.5.2.1. Seduta n. 173 del 26/03/2024	128

1. DDL S. 1058 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1058

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1058

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI) con il **Ministro della difesa** (CROSETTO) con il **Ministro della giustizia** (NORDIO) con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO) con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI) con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE) con il **Ministro della cultura** (SANGIULIANO) con il **Ministro dell'università e della ricerca** (BERNINI) con il **Ministro dell'istruzione e del merito** (VALDITARA) con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** (LOLLOBRIGIDA) con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN) con il **Ministro della salute** (SCHILLACI) con il **Ministro del turismo** (GARNERO SANTANCHÈ) con il **Ministro per i rapporti con il Parlamento** (CIRIANI) con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (CALDEROLI) e con il **Ministro per gli affari europei il Sudle politiche di coesione e il PNRR** (FITTO)

(v. stampato Camera n. 1267)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 marzo 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 marzo 2024

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE,
DALL'ALTRA**

EU/SG/it 1



L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione",

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

EU/SG/12



LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

EU/SGAt 3



LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "gli Stati membri",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SINGAPORE,

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente "le parti",

EU/SG/it 4



CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;

CONSIDERANDO la particolare importanza che le parti ascrivono alla natura globale delle loro relazioni reciproche;

CONSIDERANDO che per le parti il presente accordo rientra in una più ampia e coerente relazione governata da accordi sottoscritti da entrambe;

RIBADENDO l'adesione delle parti al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti;

RIBADENDO l'adesione delle parti ai principi dello stato di diritto e del buon governo e il loro comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto dei principi dello sviluppo sostenibile e dell'esigenza di tutelare l'ambiente;

RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione in materia di stabilità, giustizia e sicurezza internazionali come requisito indispensabile per promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della povertà e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (ONU);

ESPRIMENDO un impegno deciso volto a combattere tutte le forme di terrorismo e a creare efficaci strumenti internazionali per la sua definitiva eliminazione nel rispetto degli strumenti pertinenti, in particolare della risoluzione n. 1373, adottati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

EU/SG/15



CONSIDERANDO che l'Unione ha adottato nel 2001 e aggiornato nel 2004 un piano d'azione globale per la lotta contro il terrorismo e ha conseguentemente preso una serie di misure; considerando che all'indomani degli attentati di Madrid il Consiglio europeo ha, in data 25 marzo 2004, adottato un'importante dichiarazione sulla lotta al terrorismo e che nel dicembre 2005 l'Unione ha anche adottato una strategia antiterrorismo;

RIBADENDO che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante misure adottate a livello nazionale e mediante il rafforzamento della cooperazione internazionale;

CONSIDERANDO che il corretto e indipendente funzionamento della Corte penale internazionale rappresenta un importante sviluppo ai fini della pace e della giustizia nel mondo;

CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha individuato nella proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori una grave minaccia per la sicurezza internazionale e ha adottato il 12 dicembre 2003 una strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dopo che il Consiglio dell'Unione europea aveva già adottato in data 17 novembre 2003 una politica dell'Unione per l'integrazione delle politiche di non proliferazione nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi; considerando altresì che l'adozione per consenso della risoluzione n. 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunità internazionale a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, come ribadito con l'adozione delle risoluzioni nn. 1673 e 1810 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

EU/SG/it 6



CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha definito le armi leggere e di piccolo calibro (SALW) una minaccia crescente per la pace, la sicurezza e lo sviluppo e ha adottato, in data 16 dicembre 2005, una strategia volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, sottolineando l'esigenza di garantire un approccio globale e coerente tra le politiche di sicurezza e di sviluppo;

RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e dei successivi protocolli di adesione;

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le attuali relazioni tra le parti al fine di intensificare la loro cooperazione, e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parità, rispetto dell'ambiente naturale e mutuo vantaggio;

CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, in piena sintonia con le attività condotte in ambito regionale, la cooperazione fra l'Unione e la Repubblica di Singapore sulla base di valori comuni e di un mutuo vantaggio;

CONFERMANDO il loro desiderio di migliorare la comprensione tra l'Asia e l'Europa su basi di parità, di rispetto reciproco delle rispettive norme culturali e politiche e di accettazione delle differenze di opinione;

EU/SG/17



CONFERMANDO il loro desiderio di rafforzare le relazioni commerciali attraverso la conclusione di un accordo di libero scambio;

OSSERVANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione, il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano congiuntamente notificato alla Repubblica di Singapore che il Regno Unito e/o l'Irlanda sono vincolati in quanto Stati membri dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda cessano di essere vincolati in quanto Stati membri dell'Unione conformemente all'articolo 4 *bis* del protocollo n. 21, l'Unione insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda informa immediatamente la Repubblica di Singapore di ogni cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso il Regno Unito e/o l'Irlanda restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca conformemente al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

EU/SG#18



TITOLO I

NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Principi generali

1. Il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani fondamentali, quali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti, è alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti confermano i loro valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite (Carta dell'ONU).
3. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.
4. Le parti ribadiscono l'adesione ai principi del buon governo, allo stato di diritto, compresa l'indipendenza del potere giudiziario, e alla lotta contro la corruzione.
5. Le parti cooperano a norma del presente accordo secondo modalità conformi alle loro rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari interne.

EU/SG/19



ARTICOLO 2

Finalità della cooperazione

Nell'intento di rafforzare le relazioni bilaterali, le parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e a promuovere una maggiore cooperazione nei settori di reciproco interesse, puntando in particolare a:

- a) istituire una cooperazione in tutte le sedi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti;
- b) istituire una cooperazione per la lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale;
- c) istituire una cooperazione per la lotta contro i più gravi crimini di portata internazionale;
- d) istituire una cooperazione per la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, contro la costituzione di scorte illegali di armi leggere e di piccolo calibro e il loro commercio illegale in tutti i suoi aspetti;
- e) creare le condizioni e promuovere l'espansione e lo sviluppo degli scambi tra le parti con reciproco vantaggio;
- f) istituire una cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse che attengono al commercio e agli investimenti, allo scopo di facilitare i flussi commerciali e di investimento, prevenendo ed eliminando eventuali ostacoli, secondo modalità coerenti e complementari con le iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future;

EU/SG/At 10



- g) istituire una cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, anche per quanto riguarda lo stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, il traffico e la tratta di esseri umani, la lotta alla criminalità organizzata transnazionale, il riciclaggio di denaro e gli stupefacenti;
- h) istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare le dogane, la politica macroeconomica e le istituzioni finanziarie, la fiscalità, la politica industriale, le piccole e medie imprese, la società dell'informazione, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti, l'istruzione e la cultura, l'ambiente e le risorse naturali, la sanità e le statistiche;
- i) rafforzare e promuovere la partecipazione, presente e futura, della Repubblica di Singapore ai programmi di cooperazione per l'Asia dell'Unione;
- j) promuovere il ruolo e la visibilità che ciascuna parte ha nelle regioni dell'altra;
- k) istituire un dialogo regolare con l'obiettivo di migliorare la reciproca comprensione delle rispettive società e di sensibilizzare alle diverse visioni culturali, religiose e sociali in Asia e in Europa.

EU/SGA/t 11



TITOLO II

COOPERAZIONE BILATERALE, REGIONALE E INTERNAZIONALE

ARTICOLO 3

Cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali

1. Le parti si impegnano a scambiarsi opinioni e a collaborare nelle sedi e nelle organizzazioni regionali e internazionali quali le Nazioni Unite, il dialogo ASEAN-UE, il Forum regionale dell'ASEAN, il vertice Asia-Europa (ASEM) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ove convengano in merito al reciproco vantaggio di tali scambi e di tale cooperazione.
2. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nei suddetti ambiti, sempre che consensuale, tra think-tank, università, organizzazioni non governative e media tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e altre attività correlate.

EU/SG4t 12



ARTICOLO 4

Cooperazione regionale e bilaterale

1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e riservando la debita centralità e attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti si adoperano per massimizzare l'impatto sull'UE e sui partner dell'ASEAN e per promuovere la partecipazione dell'UE e dei partner dell'ASEAN sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della fattibilità politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attività che vedono coinvolti l'Unione e i partner dell'ASEAN.

2. Le parti possono, se del caso, decidere di fornire sostegno finanziario ad attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o a esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione può comprendere, in particolare, l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.

EU/SGAt 13



TITOLO III

COOPERAZIONE IN MATERIA DI STABILITÀ, GIUSTIZIA,
SICUREZZA E SVILUPPO A LIVELLO INTERNAZIONALE

ARTICOLO 5

Cooperazione nella lotta al terrorismo

Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo nel rispetto dello stato di diritto e dei rispettivi obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite, delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, compresi il diritto dei diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale applicabili. In questo quadro le parti, tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, di cui alla risoluzione n. 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, e della dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione per la lotta al terrorismo, convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, in particolare nelle forme seguenti:

- a) nel quadro della piena applicazione della risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altri pertinenti risoluzioni dell'ONU, convenzioni e strumenti internazionali;
- b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale applicabile;
- c) mediante lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche sotto i profili tecnici e della formazione, e mediante lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;

EU/SG/It 14



- d) mediante la collaborazione così da rafforzare il consenso internazionale sulla lotta al terrorismo e il relativo quadro normativo e così da pervenire quanto prima a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite;
- e) mediante la promozione della cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite così da dare efficace applicazione, con tutti gli strumenti opportuni, alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo;
- f) mediante la condivisione delle migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.

Le parti convengono che la cooperazione di cui al presente articolo si svolge conformemente a quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari interne.

ARTICOLO 6

Attuazione degli obblighi internazionali al fine di punire i gravi crimini di portata internazionale

1. Le parti ribadiscono che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante misure adottate a livello nazionale e nel rispetto dei rispettivi obblighi internazionali, cooperando nei tribunali internazionali istituiti a tal fine.

EU/SG/15



2. Le parti ritengono che l'istituzione e l'efficace funzionamento di tali tribunali costituisca un passo avanti importante ai fini della pace e della giustizia internazionali. Le parti decidono di collaborare per condividere le esperienze e le competenze tecniche relative agli adeguamenti giuridici richiesti per attuare e adempiere i rispettivi obblighi internazionali.

3. Le parti riconoscono l'importanza della Corte penale internazionale nel contesto della lotta contro l'impunità e convergono di impegnarsi in un dialogo sul suo funzionamento imparziale e indipendente.

ARTICOLO 7

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce alla stabilità e alla sicurezza internazionali.

2. Le parti convergono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi che a esse incombono in virtù dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché delle altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite e degli strumenti internazionali applicabili di cui le parti sono parti contraenti. Le parti convergono che la presente disposizione costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

EU/SG/At 16



3. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:
- a) l'adozione a opera di ciascuna di esse delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa o per l'adesione ai medesimi, e per la loro piena applicazione;
 - b) l'istituzione di un efficace sistema di controlli nazionali all'esportazione, che verifichi l'esportazione e il transito delle merci collegate alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'uso finale dei beni/delle tecnologie a duplice uso, con efficaci strumenti di applicazione amministrativa o giurisdizionale, incluse sanzioni effettive e misure preventive in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
4. Nel quadro della cooperazione, le parti convengono di avere un dialogo regolare sulle questioni che attengono alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il dialogo può svolgersi a livello regionale.

ARTICOLO 8

Armi leggere e di piccolo calibro

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro, munizioni comprese, il loro eccessivo accumulo e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.

EU/SG/At 17



2. Le parti convengono di rispettare e adempiere integralmente i rispettivi obblighi in materia di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, conformemente agli accordi internazionali di cui esse sono parti contraenti e alle risoluzioni pertinenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; convengono inoltre di rispettare e adempiere appieno gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

3. Le parti si impegnano, conformemente ai loro obblighi internazionali, a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi intesi a lottare contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale e concordano di avviare un dialogo regolare che consenta di sostenere e consolidare tale impegno.

TITOLO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E DI INVESTIMENTI

ARTICOLO 9

Principi generali

1. Le parti avviano un dialogo bilaterale in materia di scambi e di investimenti al fine di rafforzare e promuovere il sistema multilaterale degli scambi e il commercio bilaterale tra le parti.

EU/SG/At 18



2. A tal fine, le parti attuano la cooperazione reciproca nel settore degli scambi e degli investimenti anche tramite l'accordo di libero scambio. Il suddetto accordo costituisce un accordo specifico che attua le disposizioni in materia di scambi contenute nel presente accordo e costituisce parte integrante del complesso delle relazioni bilaterali e del quadro istituzionale comune, di cui all'articolo 43, paragrafo 3.

3. Le parti possono decidere di sviluppare le loro relazioni in materia di scambi e di investimenti, affrontando, tra l'altro, le questioni di cui agli articoli da 10 a 16.

ARTICOLO 10

Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)

Le parti possono discutere e scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di certificazione e di controllo, segnatamente nel quadro dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994.

EU/SGAt 19



La cooperazione può riguardare:

- a) l'esame dei problemi sanitari e fitosanitari bilaterali sollevati da una delle parti;
- b) lo scambio di informazioni su questioni sanitarie e fitosanitarie;
- c) la promozione dell'impiego delle norme internazionali, ove esistenti;
- d) l'istituzione di un meccanismo di dialogo sulle migliori pratiche in materia di norme, procedure di prova e di certificazione, e la valutazione delle norme regionali o nazionali al fine di stabilirne l'equivalenza.

ARTICOLO 11

Questioni inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi (TBT)

Le parti promuovono l'impiego delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformità e sui regolamenti tecnici, in particolare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.

EU/SGA/t20



ARTICOLO 12

Dogane

1. Le parti condividono le esperienze ed esaminano le possibilità di: semplificare le procedure di importazione, esportazione e le altre procedure doganali, garantire la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza, e promuovere la convergenza di vedute e azioni comuni nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda la facilitazione del commercio.
2. Le parti prestano particolare attenzione al miglioramento della sicurezza del commercio internazionale, assicurando un approccio che concili la facilitazione del commercio con la lotta contro le frodi e le irregolarità.

ARTICOLO 13

Investimenti

Le parti possono incoraggiare lo sviluppo di un contesto stabile e attraente per gli investimenti reciproci mediante un dialogo regolare volto a rafforzare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti, a ricercare i meccanismi amministrativi per agevolare i flussi di investimenti e a promuovere norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.

EU/SGA/t21



ARTICOLO 14

Politica della concorrenza

Le parti possono promuovere l'introduzione e l'applicazione efficaci di regole della concorrenza e la diffusione di informazioni al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati dell'altra parte.

ARTICOLO 15

Servizi

Le parti possono avviare un dialogo regolare volto, in particolare, allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai mercati dell'altra parte e alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.

EU/SGA122



ARTICOLO 16

Protezione della proprietà intellettuale

Le parti considerano rilevanti i diritti di proprietà intellettuale¹, riconoscendone l'importanza crescente per la creazione di prodotti, servizi e tecnologie innovativi nei rispettivi paesi e convengono di continuare a collaborare e a scambiarsi informazioni non riservate in merito ad attività e progetti definiti di comune accordo, con l'obiettivo di promuovere, proteggere e far rispettare tali diritti, anche attraverso un'applicazione efficace ed efficiente a livello doganale.

- ¹ Ai fini del presente articolo, l'espressione "diritti di proprietà intellettuale" comprende:
- a) tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio che figura nell'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994, in particolare:
- i) diritto d'autore e diritti connessi;
 - ii) brevetti;
 - iii) marchi;
 - iv) disegni industriali;
 - v) topografie di prodotti a semiconduttori;
 - vi) indicazioni geografiche;
 - vii) protezione di informazioni segrete;
- b) privative per ritrovati vegetali.
- Ai fini del presente accordo, i "brevetti" comprendono, in relazione all'Unione, i diritti derivanti da certificati protettivi complementari.

EU/SG/At 23



TTITOLO V

COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

ARTICOLO 17

Stato di diritto e cooperazione giudiziaria

1. Nella loro cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia.
2. La cooperazione tra le parti comprende anche reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.

ARTICOLO 18

Protezione dei dati

1. Le parti convengono di istituire un dialogo per migliorare la protezione dei dati personali facendo riferimento ai principi e alle migliori pratiche internazionali, come quelli contenuti negli orientamenti ONU per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione n. 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990).

EU/SG/r 24



2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali può riguardare, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di competenze.

ARTICOLO 19

Migrazione

1. Le parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori.
2. Le parti istituiscono un meccanismo di dialogo sulle questioni connesse alla migrazione, tra cui la migrazione legale e illegale, il traffico e la tratta di esseri umani, nonché sulle questioni che attengono alla protezione internazionale di coloro che ne hanno bisogno. Tale dialogo è instaurato sulla base di un programma, di condizioni e di temi definiti di comune accordo.
3. Ciascuna parte può, ove lo ritenga opportuno, includere le problematiche migratorie nelle proprie strategie di sviluppo economico e sociale secondo la propria prospettiva di paese di origine, di transito e/o di destinazione dei migranti.

EU/SGAt25



4. La cooperazione tra le parti si basa su una valutazione delle esigenze specifiche delle parti, realizzata attraverso una consultazione reciproca tra le medesime. Le parti convengono che tale cooperazione si svolge secondo quanto consentito dalle disposizioni legislative, normative e regolamentari e dalle politiche nazionali e dell'Unione. Tale cooperazione può riguardare in particolare:

- a) le cause di fondo della migrazione;
- b) l'evoluzione e l'attuazione degli obblighi di ciascuna delle parti a norma del diritto internazionale delle migrazioni, compresa la protezione internazionale di coloro che ne hanno bisogno;
- c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equo trattamento, l'istruzione, la formazione e l'integrazione degli stranieri legalmente residenti, le misure contro il razzismo e la xenofobia;
- d) l'istituzione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, comprendente le modalità di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e le forme di protezione delle vittime di tale tratta;
- e) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente, compresa la promozione del rientro volontario;

EU/SGAt26



- f) le questioni ritenute di reciproco interesse in materia di visti e di sicurezza dei documenti di viaggio;
- g) le questioni ritenute di reciproco interesse in materia di controlli alle frontiere.

5. Nel quadro della cooperazione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina, le

Parti convengono inoltre quanto segue:

- a) la Repubblica di Singapore riammette i suoi cittadini illegalmente presenti nel territorio di uno Stato membro previa richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità una volta accertata la cittadinanza;
- b) ogni Stato membro riammette i suoi cittadini illegalmente presenti nel territorio della Repubblica di Singapore previa richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalità una volta accertata la cittadinanza.

Gli Stati membri e la Repubblica di Singapore forniscono ai propri cittadini i documenti d'identità necessari a tal fine. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento o non dispone di altre prove della sua cittadinanza, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti della parte nella quale la persona deve essere riammessa (ossia lo Stato membro interessato o la Repubblica di Singapore), su richiesta dell'altra parte (ossia la Repubblica di Singapore o lo Stato membro interessato), interrogano la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza.

EU/SGAt27



6. Le parti convengono di negoziare, previa richiesta, la conclusione di un accordo tra l'Unione e la Repubblica di Singapore che disciplini la riammissione dei cittadini della Repubblica di Singapore e degli Stati membri, dei cittadini di altri paesi e degli apolidi.

ARTICOLO 20

Lotta alla criminalità organizzata

Le parti convengono di cooperare nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Tale cooperazione intende in particolare applicare e promuovere, se del caso, le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

ARTICOLO 21

Cooperazione nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

1. Le parti convengono sulla necessità di adoperarsi e cooperare al fine di impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite, conformemente alle raccomandazioni della task force "Azione finanziaria" (FATF).
2. Le parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione e l'applicazione di disposizioni regolamentari e il funzionamento efficiente di norme e meccanismi idonei.

EU/SG/128



3. La cooperazione consente, in particolare e per quanto possibile, lo scambio di informazioni e competenze pertinenti in materia di adozione di norme adeguate per la lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali che operano nel settore, come la FATF.

ARTICOLO 22

Cooperazione in materia di droghe illecite

1. Le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato basato su un coordinamento efficace tra le autorità competenti, comprese, a seconda dei casi, quelle della sanità, della giustizia, dell'interno e delle dogane, al fine di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e le conseguenze negative per gli individui e la società nel suo insieme che derivano dall'abuso di droghe. Le parti collaborano inoltre per garantire una prevenzione più efficace della diversione dei precursori delle droghe.

2. Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le azioni si basano su principi concordati, ispirati alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sui principi guida per la riduzione della domanda di droga, adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998, e alla dichiarazione politica e al piano d'azione sulla cooperazione internazionale verso una strategia integrata e bilanciata di lotta per affrontare il problema mondiale della droga, adottati in occasione della 52ª sessione della commissione Stupefacenti dell'ONU nel marzo 2009.

EU/SGA/t29



3. Le parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali, la creazione di enti e centri di informazione nazionali, la formazione del personale, la ricerca sugli stupefacenti e la prevenzione della diversione dei precursori utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

TITOLO VI

COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI

ARTICOLO 23

Cooperazione in materia di diritti umani

1. Le parti decidono di cooperare, ove reciprocamente concordato, al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani, anche attraverso l'applicazione degli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti.

2. La cooperazione può comprendere fra l'altro:

- a) la promozione dei diritti umani e l'educazione ai medesimi;
- b) il rafforzamento delle opportune istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani;

EU/SGAt30



- c) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
- d) il rafforzamento della cooperazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

ARTICOLO 24

Cooperazione in materia di servizi finanziari

Le parti si adoperano per incentivare la cooperazione in materia di servizi finanziari su temi di reciproco interesse nell'ambito dei rispettivi programmi e quadri legislativi e, se del caso, conformemente alle disposizioni pertinenti dell'accordo di libero scambio di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tale cooperazione avviene tra le autorità di regolamentazione e di vigilanza finanziaria dell'Unione e della Repubblica di Singapore sui temi della regolamentazione e della vigilanza finanziaria. Le autorità di regolamentazione e di vigilanza finanziaria si consultano per definire gli strumenti di cooperazione più adeguati.

ARTICOLO 25

Dialogo sulla politica economica

1. Le parti convengono di cooperare per promuovere lo scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche economiche e la condivisione di esperienze in materia di coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali.

EU/SG/t 31



2. Le parti si adoperano per approfondire il dialogo tra le rispettive autorità su questioni economiche che possono comprendere, in base a quanto concordato tra le parti medesime, la politica monetaria, la politica di bilancio (compresa quella fiscale), le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.

ARTICOLO 26

Cooperazione in materia fiscale

1. Le parti riconoscono e si impegnano ad applicare, secondo quanto enunciato ai paragrafi 2 e 3, i principi del buon governo nel settore fiscale al fine di rafforzare e sviluppare le attività economiche tenendo conto anche dell'esigenza di sviluppare un adeguato quadro normativo.

2. A tal fine e nel rispetto delle rispettive competenze, le parti riconoscono l'importanza di combattere le pratiche fiscali riconosciute come dannose da entrambe le parti, migliorano la cooperazione fiscale internazionale volta a combattere l'evasione fiscale e applicano le norme riconosciute a livello internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali sancite dal modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE del 2008, con l'obiettivo di consentire l'applicazione efficace delle rispettive norme fiscali.

EU/SG/it 32



3. Le parti convengono che l'applicazione di questi principi avviene, in particolare, nell'ambito degli accordi fiscali bilaterali, vigenti o futuri, tra la Repubblica di Singapore e gli Stati membri.

ARTICOLO 27

Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI

1. Le parti, tenendo conto delle politiche economiche e degli obiettivi economici di entrambe, convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori da esse ritenuti idonei, nell'intento di migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese (PMI).

2. Tale cooperazione ha per oggetto:

- a) lo scambio di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle PMI;
- b) la promozione della responsabilità sociale e dell'accountability delle imprese e di pratiche commerciali responsabili, tra cui il consumo e la produzione sostenibili. In questa cooperazione è integrata la dimensione del consumatore, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti e il ruolo dei consumatori sul mercato;

EU/SG/At 33



- c) la promozione di contatti tra gli operatori economici e di coinvestimenti e la creazione di joint venture e di reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali esistenti dell'Unione, in modo da stimolare in particolare i trasferimenti di tecnologie soft e hard tra i partner;
 - d) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, l'informazione e la promozione dell'innovazione.
3. Le parti incoraggiano il rafforzamento delle relazioni tra i loro rispettivi settori privati nelle opportune sedi esistenti o di futura istituzione, anche attraverso meccanismi volti ad aiutare entrambe a promuovere l'internazionalizzazione delle PMI.

ARTICOLO 28

Società dell'informazione

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono elementi essenziali della vita moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti si adoperano per coordinare le rispettive politiche in materia al fine di promuovere lo sviluppo economico.

EU/SGA/t34



2. La cooperazione in questo campo riguarda in particolare:
- a) la partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare sulle politiche relative alle comunicazioni elettroniche e sulle migliori pratiche di regolamentazione in settori comprendenti tra l'altro, ma non esclusivamente, il rilascio di licenze per i servizi di telecomunicazione, il trattamento dei nuovi servizi di comunicazione elettronica, come i servizi di telefonia via Internet (VoIP), l'eliminazione dello spamming, il controllo del comportamento del vettore dominante e una maggiore trasparenza ed efficienza dell'autorità di regolamentazione;
 - b) l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi delle parti;
 - c) la standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - d) la promozione della cooperazione di ricerca tra le parti nel settore delle TIC;
 - e) la cooperazione nell'ambito di progetti comuni di ricerca nel settore delle TIC;
 - f) i profili di sicurezza della società dell'informazione, secondo quanto reciprocamente concordato;
 - g) la valutazione della conformità delle apparecchiature di telecomunicazione, comprese le apparecchiature radio.

EU/SGA/t35



ARTICOLO 29

Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media

Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media in generale. Le attività di cooperazione comprendono tra l'altro, ma non esclusivamente:

- a) lo scambio di opinioni sulla politica in materia di audiovisivi e media;
- b) l'organizzazione congiunta di manifestazioni di reciproco interesse;
- c) le attività di formazione in comune;
- d) la facilitazione delle coproduzioni e l'avvio di discussioni in materia di accordi di coproduzione audiovisiva.

ARTICOLO 30

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti incoraggiano, sviluppano e facilitano la cooperazione nei settori delle scienze, della tecnologia e dell'innovazione in settori di reciproco interesse, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di entrambe le parti.

EU/SG/t36



2. La cooperazione persegue i seguenti obiettivi:
 - a) incoraggiare lo scambio di informazioni in materia di scienze, tecnologia e innovazione e per quanto riguarda le politiche e i programmi pertinenti;
 - b) promuovere relazioni durature tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle parti;
 - c) promuovere la formazione e la mobilità dei ricercatori e degli studenti degli istituti di istruzione superiore.
3. Nel rispetto della discussione tra le parti e previa consultazione delle agenzie che finanziano la ricerca in ciascun paese, la cooperazione può concretizzarsi in progetti comuni di ricerca e/o scambi, riunioni, seminari e nella formazione di scienziati e studenti degli istituti di istruzione superiore nel quadro di programmi di mobilità internazionale che garantiscano la massima diffusione dei risultati della ricerca.
4. Nell'ambito della cooperazione, le parti promuovono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, PMI comprese.
5. Le parti convengono di impegnarsi in un'opera di sensibilizzazione in merito alle possibilità di cooperazione scientifica e tecnologica offerte dai rispettivi programmi.

EU/SGA/t37



ARTICOLO 31

Energia

1. Le parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
 - a) diversificare l'approvvigionamento energetico e sviluppare forme di energia nuove e rinnovabili su base commerciale;
 - b) conseguire un uso razionale dell'energia, in particolare promuovendo la gestione della domanda di energia;
 - c) favorire il trasferimento di tecnologie finalizzato a un uso efficiente dell'energia;
 - d) contrastare i cambiamenti climatici, anche attraverso la fissazione del prezzo del carbonio (*carbon pricing*);
 - e) migliorare lo sviluppo delle capacità, anche attraverso la possibilità della formazione, e facilitare gli investimenti nel settore dell'energia sulla base di norme trasparenti, non discriminatorie e compatibili con il mercato;
 - f) promuovere la concorrenza nel mercato dell'energia.

EU/SG/41 38



2. A tal fine, le parti si adoperano per incoraggiare i contatti tra gli organismi competenti in materia di pianificazione energetica e promuovere lo svolgimento di attività comuni di ricerca tra gli istituti di ricerca e le università, in particolare nelle sedi regionali competenti. Le due parti esaminano le ulteriori possibilità di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza e protezione nucleare, entro i limiti dei rispettivi quadri giuridici e politici. Con riferimento all'articolo 34 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) svoltosi a Johannesburg nel 2002, le parti possono cercare di affrontare il problema del rapporto fra l'accesso a servizi energetici a prezzi accessibili e lo sviluppo sostenibile. Queste attività possono essere promosse in collaborazione con l'iniziativa Energia dell'Unione europea varata in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 32

Trasporti

1. Le parti convengono di rafforzare ulteriormente e di comune accordo la cooperazione in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti allo scopo di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza, contrastare gli atti di pirateria e di rapina a mano armata contro le navi, promuovere la protezione dell'ambiente e standard operativi elevati, nonché al fine di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.

Le parti, nel richiamare quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 5, del presente accordo, ribadiscono che la cooperazione in tutti i settori pertinenti dei trasporti è assoggettata alle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari interne.

EU/SGA/t39



2. La cooperazione tra le parti a norma del paragrafo 1 è volta a promuovere:
- a) lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne il trasporto urbano e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché la gestione delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti;
 - b) l'uso dei sistemi globali di navigazione satellitare, con particolare riferimento alle questioni di reciproco interesse in materia industriale, di regolamentazione e di sviluppo dei mercati;
 - c) un dialogo nel settore del trasporto aereo, con l'obiettivo di intensificare la cooperazione sui temi della politica dell'aviazione e di adottare azioni congiunte nel campo dei servizi del trasporto aereo mediante, tra l'altro, la negoziazione e l'applicazione di accordi. Le parti sviluppano ulteriormente le loro relazioni e, se del caso, prendono in esame l'istituzione di un futuro accordo globale sui servizi aerei. Inoltre, ove ciò sia reciprocamente vantaggioso, intensificano la cooperazione tecnica e regolamentare in settori quali la sicurezza aerea intesa come *safety e security*, la gestione del traffico aereo, compresa una gestione più ecologica di quest'ultimo, l'applicazione del diritto della concorrenza e la regolamentazione economica del settore aereo, al fine di favorire la convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli alle attività di impresa. Le parti intensificano anche il dialogo sulle questioni ambientali nel settore dell'aviazione, come l'uso di strumenti di mercato nella lotta al riscaldamento globale anche attraverso lo scambio di quote di emissioni. Su queste basi, le parti valutano la possibilità di una cooperazione ancora più stretta nel settore dell'aviazione civile;

EU/SGA/t40



- d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo finalizzato ai seguenti obiettivi: accesso senza restrizioni, a condizioni commerciali e non discriminatorie, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nella prospettiva di sostenere gli impegni tesi alla graduale eliminazione dei sistemi di riserva dei carichi; la non introduzione di clausole di ripartizione del carico; il diritto di stabilimento alle imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo, compresi quelli ausiliari; il trattamento nazionale per l'accesso delle navi battenti la bandiera dell'altra parte o gestite da cittadini o società dell'altra parte ai servizi ausiliari e portuali; il diritto di organizzare servizi di trasporto "porta a porta";
- e) l'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento, in particolare per quanto concerne i trasporti marittimi e l'aviazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali pertinenti di cui le parti sono firmatarie, inclusa la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione della regolamentazione internazionale.

ARTICOLO 33

Istruzione e cultura

1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura, nel debito rispetto della diversità, onde approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture.

EU/SGA/t41



2. Le parti si adoperano per prendere misure idonee alla promozione degli scambi culturali e alla realizzazione di iniziative comuni in vari campi della cultura, compresa l'organizzazione congiunta di manifestazioni culturali. A questo proposito le parti convengono inoltre di sostenere le attività della Fondazione Asia-Europa.
3. Le parti convengono di consultarsi e di cooperare nelle sedi internazionali competenti, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale.
4. Le parti pongono inoltre l'accento su misure volte a instaurare contatti permanenti tra le rispettive agenzie specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche, avvalendosi degli strumenti previsti dai programmi dell'Unione per il sud-est asiatico in materia di istruzione e cultura e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti in questo campo.
5. Le parti favoriscono maggiori scambi e maggiore cooperazione tra gli istituti di istruzione al fine di promuovere la comprensione reciproca, la conoscenza e l'apprezzamento delle rispettive culture, delle rispettive economie e dei rispettivi sistemi sociali. Le parti si adoperano, in particolare, per agevolare la mobilità degli studenti e dei ricercatori nel quadro del programma Erasmus Mundus o di altri analoghi programmi.

EU/SQ/it 42



ARTICOLO 34

Ambiente e risorse naturali

1. Le parti convengono sulla necessità di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future.
2. L'attuazione dei risultati della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 deve essere presa in considerazione in tutte le attività intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo.
3. Le parti si adoperano per proseguire la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche attraverso la condivisione delle migliori pratiche in settori quali:
 - a) i cambiamenti climatici e l'efficienza energetica;
 - b) le tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente, in particolare quelle sicure e sostenibili;
 - c) lo sviluppo di capacità di negoziare e attuare accordi multilaterali in materia di ambiente;
 - d) l'ambiente costiero e marino;
 - e) il contrasto del disboscamento illegale e del commercio del relativo legname e la promozione della gestione sostenibile delle foreste.

EU/SG/It 43



ARTICOLO 35

Occupazione e affari sociali

1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità di genere, il lavoro dignitoso e il dialogo sociale, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.

2. Le parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, conformemente alla risoluzione n. 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 2005 e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello della sessione ordinaria del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006) e secondo quanto sancito dalla dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 2008. Le parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura della loro situazione socioeconomica.

3. Le parti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e conformemente alla dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla 86ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro nel 1998, si impegnano a rispettare, promuovere e applicare efficacemente i principi relativi ai diritti fondamentali nel lavoro, ossia:
 - a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

EU/SG/it 44



- b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- c) l'abolizione effettiva del lavoro infantile;
- d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione.

Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva applicazione alle convenzioni dell'OIL ratificate, rispettivamente, dalla Repubblica di Singapore e dagli Stati membri dell'Unione europea. Le parti si adoperano con costanza e continuità per ratificare e porre effettivamente in applicazione le convenzioni fondamentali dell'OIL e si scambiano informazioni in merito. Le parti prendono inoltre in considerazione la ratifica e l'effettiva applicazione di altre convenzioni dell'OIL, tenendo conto della situazione interna. Le parti si scambiano informazioni in merito.

4. Le parti possono avviare attività di cooperazione reciprocamente vantaggiose che possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici, stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune in ambiti bilaterali o multilaterali quali l'ASEM, l'ASEAN-UE e l'OIL.

EU/SG/t45



ARTICOLO 36

Sanità

1. Le parti convengono di cooperare nel settore sanitario al fine di migliorare le condizioni di salute trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili, come l'HIV/AIDS, l'influenza aviaria e altre influenze con potenzialità pandemiche, le principali malattie non trasmissibili e i relativi fattori di rischio, anche mediante lo scambio di informazioni e la collaborazione per l'individuazione precoce, la prevenzione e il controllo, nonché mediante accordi internazionali in materia sanitaria.

2. Compatibilmente con le risorse disponibili, la cooperazione può avvenire tramite:

- a) progetti relativi all'epidemiologia delle principali malattie trasmissibili e non trasmissibili;
- b) scambi, borse di studio e programmi di formazione;
- c) programmi e progetti per migliorare i servizi sanitari e le condizioni di salute;
- d) la condivisione di informazioni e la collaborazione scientifica in materia di regolamentazione dei medicinali e dei dispositivi medici;
- e) la promozione di una piena e tempestiva applicazione degli accordi internazionali in materia sanitaria, quali il regolamento sanitario internazionale e la convenzione quadro per la lotta al tabagismo.

EU/SG/t 46



ARTICOLO 37

Statistiche

Le parti si adoperano per promuovere, in linea con le attività di cooperazione statistica in corso tra l'Unione e l'ASEAN, l'armonizzazione dei metodi e delle pratiche statistiche, comprese la raccolta e la diffusione dei dati statistici, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi, quelli relativi agli investimenti diretti esteri nonché, in generale, a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestano alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici.

ARTICOLO 38

Società civile

Le parti riconoscono il contributo potenziale di una società civile organizzata al processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e si adoperano per promuovere il dialogo con la società civile organizzata.

EU/SGAt47



TITOLO VII

STRUMENTI DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 39

Risorse per la cooperazione

1. Compatibilmente con le rispettive risorse e le rispettive normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, risorse finanziarie comprese, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire i suoi interventi nella Repubblica di Singapore, conformemente alle procedure e ai criteri di finanziamento che le sono propri.

ARTICOLO 40

Cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi

1. Le parti convengono di scambiarsi informazioni sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo, allo scopo di instaurare un dialogo regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi.

EU/SG/It 48



2. Le parti promuovono inoltre azioni comuni volte a fornire assistenza tecnica e a favorire lo sviluppo delle risorse umane nei paesi meno sviluppati del sud-est asiatico e non solo in quelli.

TITOLO VIII

QUADRO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 41

Comitato misto

1. Le parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe di grado sufficientemente elevato, incaricato di:

- a) garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione del presente accordo;
- b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;
- c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo.

EU/SG/r 49



2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente a Singapore e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Il comitato misto è copresieduto da un rappresentante di ciascuna parte. Le parti concordano l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. Le parti possono convocare di comune accordo riunioni straordinarie.
3. Il comitato misto può istituire sottocomitati specializzati che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto i sottocomitati presentano relazioni dettagliate sulle loro attività.
4. Il comitato misto adotta il regolamento interno conformemente al presente articolo e opera per consenso. Il comitato misto stabilisce nel regolamento interno le modalità applicabili alle consultazioni quali quelle previste dall'articolo 44 e si adopera per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune.
5. Il comitato misto, ove reciprocamente concordato e se del caso, discute il funzionamento e l'applicazione degli accordi specifici di cui all'articolo 43, paragrafo 3.

EU/SG/150



TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 42

Clausola evolutiva

1. Al fine di intensificare la cooperazione, le parti possono, ove reciprocamente convenuto, ampliare il presente accordo anche integrandolo con accordi o protocolli su settori o attività specifici.
2. In relazione all'applicazione del presente accordo, ciascuna parte può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza applicativa acquisita.

EU/SG/r 51



ARTICOLO 43

Altri accordi

1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudica in alcun modo le attribuzioni degli Stati membri ad avviare con la Repubblica di Singapore attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Repubblica di Singapore.
2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi.
3. Nonostante l'articolo 9, paragrafo 2, le parti possono integrare il presente accordo anche concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo ambito di applicazione. Tali accordi specifici formano parte integrante del complesso delle relazioni bilaterali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

EU/SG/n° 52



ARTICOLO 44

Mancata esecuzione dell'accordo

1. Una parte, se ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo, può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di particolare urgenza, tale parte chiede e l'altra parte accetta l'avvio di consultazioni al fine di pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Le consultazioni possono svolgersi sotto l'egida del comitato misto di cui all'articolo 41, che può risolvere la questione a esso sottoposta mediante una raccomandazione o in ogni altro modo reciprocamente accettabile per le parti.
2. In casi di particolare urgenza, la misura idonea prevista è notificata immediatamente all'altra parte. Su richiesta dell'altra parte, le consultazioni si tengono per un periodo massimo di quindici giorni per ricercare una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Al termine di tale periodo è applicabile una misura idonea.
3. Nella scelta delle misure idonee, la priorità va accordata a quelle che interferiscono meno con il funzionamento del presente accordo o di accordi specifici. Tali misure sono immediatamente notificate all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.

EU/SG/4t 53



4. Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, con l'espressione "misure idonee" di cui al presente articolo si intende la sospensione o il temporaneo mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo, da qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 43, paragrafo 3, o da qualsiasi altra misura raccomandata dal comitato misto. Le misure idonee sono adottate conformemente al diritto internazionale e sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Le parti convengono inoltre che con l'espressione "casi di particolare urgenza" di cui ai paragrafi 1 e 2 si intende:

- a) il ripudio del presente accordo non autorizzato dalle norme generali di diritto internazionale, oppure
- b) la violazione di uno degli elementi essenziali dell'accordo richiamati all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 2.

ARTICOLO 45

Agevolazioni

Per facilitare la cooperazione nel quadro del presente accordo, le parti concedono le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni.

EU/SG/It 54



ARTICOLO 46

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Singapore.

Articolo 47

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive attribuzioni, da un lato, e la Repubblica di Singapore, dall'altro.

ARTICOLO 48

Diffusione di informazioni

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da imporre a una delle parti di fornire informazioni la cui diffusione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza o al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

EU/SG/4t 55



ARTICOLO 49

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni; è automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che, sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi, la Repubblica di Singapore, da un lato, oppure l'Unione e i suoi Stati membri, dall'altro, non notifichi all'altra parte, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo.
3. Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che la seconda e ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie.
4. Il presente accordo può essere denunciato mediante notifica scritta in tal senso data dalla Repubblica di Singapore, da un lato, oppure dall'Unione e dai suoi Stati membri, dall'altro, all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.

EU/SG/n° 56



ARTICOLO 50

Dichiarazioni e lettere di accompagnamento

Le dichiarazioni comuni e le lettere di accompagnamento allegate al presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

ARTICOLO 51

Notifiche

Le notifiche a norma dell'articolo 49 sono fatte rispettivamente al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri della Repubblica di Singapore.

EU/SGAt57



ARTICOLO 52

Testo facente fede

Il presente accordo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Le parti sottopongono al comitato misto le eventuali controversie relative all'interpretazione del presente accordo.

EU/SG/4t 58



Dichiarazione comune sull'articolo 44 (Mancata esecuzione dell'accordo)

Le parti convengono che l'espressione 'violazione di uno degli elementi essenziali dell'accordo' di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b), si riferisce a casi particolarmente eccezionali di inadempimento sistematico, grave e sostanziale degli obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 2.

Dichiarazione comune sull'articolo 52 (Testo facente fede)

In caso di divergenze relative all'interpretazione del presente accordo, si tiene conto del fatto che esso è stato negoziato in lingua inglese.

EU/SG/JD/r 1



Съставено в Брюксел на деветнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnenda päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog listopada godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada deviņpadsmitajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktą metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizennyolcadik év október havának tizenkilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, negentien oktober tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de outubro de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece octombrie două mii optsprezece.
V Bruseli devätnásteho oktobra dvetisícosemnást'.
V Bruslju, dne devetnajstega oktobra leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä yhdeksäntentoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den nittonde oktober år tjugohundraarton.

EU/SG/X 2



Lettera di accompagnamento

In relazione all'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Singapore, dall'altro, entrambe le parti confermano di non essere a conoscenza, al momento della firma del presente accordo e sulla base delle informazioni oggettivamente disponibili, dell'esistenza o dell'applicazione di disposizioni legislative nazionali dell'altra parte che potrebbero far invocare l'articolo 44 del presente accordo.



EU/SG/Lettera di accompagnamento/it 1

Προσκομίζεται текст в заверенном копиях на греческом, английском и французском языках в Секретариат на Совете в Брюссели.
 El testo qui precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
 Předložení text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
 Foransättande text är en bekräftad kopia af originaldokumentet deponerat i Rådets Generalsekretariats arkiv i Bryssel.
 Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
 Edoain tekst on idestatud koopia originaalilt, mis on antud hoiaks hoiakuga peasekretariaadi arkivis Brüsselis.
 Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου και είναι κατατεθειμένο στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
 The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
 Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du secrétariat général de Conseil à Bruxelles.
 Tekst koji prethodi potvrđuje se kopija vjerna originalu položena u arhivu Glavnog tajništva Vijeća u Bruxellesu.
 Il testo che precede è una copia certificata conforme all'originale depositato presso gli archivi del segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
 Šis tekst ir apibūdinta kopija, kas atbilst oriģinālam, kas deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvā Briselē.
 Pirmiau pateiktas teksto yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
 A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli iktatószobájában előzőleg helyezett eredeti példány hűleges másolata.
 Is-text precedentil nuwa kopja i-certifikata van-tal-originaal i-depositat il-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill il-Brussell.
 De voorgaande tekst is het voor concluderend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het secretariaat-generaal van de Raad te Brussel.
 Powstany tekst jest kopją potwierdzoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
 O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
 Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate cu originalul deus la arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
 Předcházející text je overenou kopiou originálu, který je uložen v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruseli.
 Zgorajše besedilo je overjen voverstajns kopija izvornika, ki je reponirna v arhivu generalnega sekretariata Sveta v Bruslju.
 Edoain teksti on oikeaksi todistettu jäljentö Brysselissä olevaa neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletettusta alkuperäisestä tekstistä.
 Överstående text är en bekräftad avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Ευρώπη,
 Bruxelles,
 Brussel,
 Bruxelles, den
 Brussel, den
 Brussel,
 Brussel,
 Brussel, de
 Brussel, de
 Brussel, ad
 Brussel,
 Brussel,
 Brussel,
 Brussel,
 Brussel, den
 Brussel, an
 Brussel,
 Brussel,
 Brussel,
 Brussel den

24 -10- 2018

За генералниот секретар на Совет на Европските држави
 For el Secretario General del Consejo de la Unión Europea
 Za generalniho tajnika Rady Evropské unie
 For Generalsekretären för Rådet för Den Europeiska Union
 Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
 Euroopa Liidu Nõutava peasekretäri nimel
 Για τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 For the Secretary-General of the Council of the European Union
 Pour le Secrétaire Général du Conseil de l'Union européenne
 Za glavnog tajnika Vijeća Europejske unije
 Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
 Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretāra vārdā –
 Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus vardu
 Az Európai Unió Titkársának főtitkára nevében
 Ghis-Segretarja Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
 Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
 W imieniu Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej
 Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
 Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
 Za generalniho tajnika Rady Evropskej unie
 Za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije
 Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta
 För generalsekretären för Europeiska unionens råd

L. Schiavo
 L. SCHIAVO
 Directeur Général



Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kauw'.

Dova handtekening verbindt overzaten de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Fflämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt,

За Република България



A large, stylized handwritten signature in black ink.

Za Českou republiku



A large, stylized handwritten signature in black ink.

For Kongeriget Danmark



A large, stylized handwritten signature in black ink.

EL/SG/X 3



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar ceann na hÉireann
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία




EU/SG/X 5



Per el Reino de España



Pour la République française



Za Republiku Hrvatsku



Per la Repubblica italiana



ELVSG/X 7



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



EU/SG/X 9



Magyarország részéről



Għar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



EU/SG/X 11



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej S.

Para República Portuguesa

Nuno Brito

Pentru România

L. Odobescu

Za Republiko Slovenija

Janez Lenarčič

EU/SG/X 13



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



EU/SQ/X 15

Za Euronõudkisa ühist
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Evropsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



For the Republic of Singapore



EU/SG/X 17



1.2.2. Testo approvato 1058 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1058

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 26 marzo 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 76 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

76^a Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Esame e rinvio)

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), relatore, dà conto del disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel gennaio 2024, tra l'Italia e il Tribunale unificato dei brevetti, ricordando, innanzitutto, che il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), attivo da giugno 2023, è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti - attualmente diciassette, fra cui Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia - responsabile per la risoluzione delle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Il Tribunale, composto operativamente da un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli, ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, l'Italia ha avviato un'intensa azione diplomatica per ricollocare a Milano una delle sedi inizialmente prevista a Londra. Con la decisione adottata il 26 giugno 2023, il Comitato Amministrativo del Tribunale Unificato dei Brevetti ha istituito una seconda sede della Divisione centrale proprio nella città meneghina, destinata a divenire operativa da giugno 2024.

La sollecita presentazione del disegno di legge in esame risponde all'esigenza di voler palesare in modo esplicito la volontà dell'Italia, quindi, di rafforzare la collaborazione con il Tribunale, garantendo l'immediata operatività sul suo territorio della nuova sede milanese, tenuto conto come proprio l'apertura di tali uffici rappresenti un passo importante per la protezione della proprietà industriale e per la promozione della crescita delle imprese italiane e dell'intero sistema Paese.

L'Accordo in via di ratifica - prosegue il relatore - è finalizzato a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana, con sede a Milano, ed in prospettiva della sezione di Milano della Divisione centrale, del Tribunale Unificato dei Brevetti. L'intesa, in particolare, dà attuazione al Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale Unificato dei Brevetti che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali e addizionali fra il Tribunale e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione territoriale di primo grado, stabilendo, nello specifico, misure di sostegno, agevolazioni e immunità, usualmente riconosciute alle organizzazioni

internazionali aventi sede in Italia.

Composto da un preambolo, da 20 articoli e da un allegato, l'Accordo individua quale sede permanente della divisione del Tribunale Unificato dei Brevetti una struttura sita via san Barnaba 50, a Milano, messa a disposizione a titolo gratuito da parte del Paese ospitante (articolo 2 e allegato I) e riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo (articolo 3). Il testo sancisce altresì l'impegno dell'Italia a garantire il sostegno generale per l'accesso ai servizi di pubblica utilità per la piena operatività degli uffici (articolo 4), l'inviolabilità dei locali e degli archivi (articolo 5), la sicurezza (articolo 6), le comunicazioni (articolo 7) e le immunità dai procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria (articolo 8).

Ulteriori articoli dell'Accordo disciplinano inoltre le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza della sede assicurate dall'Italia al Tribunale (artt. 10 e 11), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 12), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale del TUB (articolo 13), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (articolo 14) e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano su di esso in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 18).

L'Accordo dispone altresì che le autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale (articolo 15), chiamando peraltro il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni (articolo 16).

Di interesse è anche l'articolo 17 che stabilisce che per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisca al Tribunale personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese.

Da ultimi, gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini per l'entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 5 articoli. In relazione agli oneri economici, l'articolo 3, li valuta in 845.000 euro relativamente al 2024, in 385.000 euro annui con riferimento a ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, in 285.000 euro annui per il 2027 e il 2028, e in 170.000 euro annui a decorrere dal 2029.

Il relatore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1057\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore [DE ROSA](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel maggio 2021 dall'Italia e dalla Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, spiegando che esso mira ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie dei due Paesi, riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, diretti e indiretti, nonché la suddivisione dei beni sottoposti a tale confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti, puntando quindi a migliorare i rapporti di cooperazione tra le Parti.

Composta da 12 articoli, l'intesa bilaterale disciplina i provvedimenti conseguenti al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, prevedendo innanzitutto che la Parte richiesta, a seguito del

riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento cautelare di sequestro o definitivo di confisca emesso dalla competente Autorità dell'altro Stato, entri in possesso di beni sequestrati o confiscati e adottati tutti i provvedimenti necessari ad impedirne la dispersione, prendendo contatto con le autorità della Parte richiedente al fine di ottenere informazioni sul rischio di dispersione di tali beni e per concordare le modalità per la migliore esecuzione dei provvedimenti in oggetto, anche eventualmente nominando un amministratore dei suddetti beni (articolo 2).

Con riferimento alla conservazione, alla destinazione e al riparto dei beni sottoposti a sequestro, l'Accordo (articolo 3) prevede che tali beni rimangano nella disponibilità e sotto la custodia della Parte richiesta fino all'emissione del provvedimento di confisca ad opera della Parte richiedente. Inoltre, salvo differente accordo tra le Parti, viene previsto che le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca ed eventualmente di vendita dei beni in questione, nel caso in cui i proventi siano al di sotto dei 10.000 euro, siano integralmente trattenute dalla Parte richiesta, mentre, in caso di proventi di importo eguale o superiore alla soglia dei 10.000 euro, il cinquanta per cento degli stessi siano trasferiti dalla Parte richiesta a quella richiedente.

Ai sensi dell'articolo 4, il ricavato della vendita dei beni, sempre salvo diverso accordo tra le Parti, sarà trasferito con modalità elettroniche nella valuta della Parte richiesta sui conti espressamente individuati, a meno che i beni in questione non debbano essere restituiti alle parti offese, danneggiate o che comunque abbiano diritto alla loro restituzione o al risarcimento dei danni (articolo 7), senza che la Parte richiesta abbia la possibilità di imporre condizioni riguardo all'utilizzo delle somme oggetto di trasferimento (articolo 5). Nel caso in cui la vendita dei beni confiscati non risulti conveniente, la Parte richiesta è obbligata a trasferire tali beni alla Parte richiedente, che ha comunque la possibilità di rifiutare il trasferimento, non potendo comunque pretendere oneri e spese dalla Parte richiesta (articolo 3, comma 3). È inoltre prevista la possibilità di destinare i suddetti beni ad altre finalità, preferibilmente di utilità sociale, se vi sia accordo tra le Parti, nel caso non sia stato possibile vendere o trasferire i beni in questione. Inoltre, nel caso in cui i beni sequestrati o confiscati siano demaniali o parte del patrimonio indisponibile delle Parti, le suddette disposizioni non possono essere applicate e le Parti hanno rispettivamente il diritto di trattenerli o di averli in restituzione senza corrispettivo (articolo 3, comma 4).

Le autorità preposte alle comunicazioni e alla trasmissione di atti e documenti fra le Parti sono individuate, rispettivamente, nel Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria), per l'Italia, e nella Segreteria di Stato per la giustizia, per la Repubblica di San Marino (articolo 6).

Ulteriori articoli dell'Accordo dispongono in ordine al corretto trattamento dei dati personali (articolo 8), alla compatibilità delle norme recate con il diritto internazionale e dell'Unione europea (articolo 9) e alle modalità di risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative dell'intesa (articolo 10). L'articolo 11, recante una norma transitoria, specifica che l'Accordo si applicherà alle richieste di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca presentate in procedimenti penali iscritti dopo la sua data di entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, chiamando le amministrazioni interessate a svolgere le attività previste dalla legge a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il testo - conclude il relatore - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La senatrice [MIELI](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione, sottoscritto nell'ottobre 2018, tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore, ricordando, innanzitutto, come un disegno di legge recante la ratifica del medesimo Accordo (Atto Senato n. 2029) fosse stato già esaminato nel corso della XVIII legislatura dall'allora Commissione Affari esteri ed emigrazione del Senato, ma il suo esame, avviato nella seduta del 2 marzo 2021, non poté concludersi per la fine della legislatura.

L'Accordo in via di ratifica, frutto di un *iter* negoziale durato quasi otto anni e destinato a sostituire il precedente Accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, risalente al 1980, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una serie di ambiti di comune interesse, quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, l'energia, la fiscalità, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia, i trasporti, la giustizia, la libertà e la sicurezza.

Il testo, che si compone di 52 articoli, suddivisi in nove titoli, e che intende imprimere un nuovo livello di ambizione all'influenza politica ed economica dell'Unione europea nel sud-est asiatico, è fondato innanzitutto sul rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, impegnando le Parti a promuovere lo sviluppo sostenibile e a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla globalizzazione, dal terrorismo e dalla criminalità transnazionale, nonché allo sviluppo degli scambi bilaterali (Titolo I, articoli 1-2).

L'intesa definisce, quindi, i termini della cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, esplicitando l'impegno delle Parti alla collaborazione, in particolare, oltre che nel quadro delle organizzazioni regionali ed internazionali, anche nell'ambito del dialogo fra l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea e nel quadro del vertice Asia-Europa (ASEM) (Titolo II, articoli 3-4).

Il Titolo III (artt. 3-8), dedicato alla cooperazione in materia di stabilità, giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, disciplina la cooperazione fra le Parti nella lotta al terrorismo, l'impegno per la punizione dei grandi crimini di portata internazionale, la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il commercio illegale delle armi leggere e di piccolo calibro.

L'Accordo disciplina quindi gli aspetti relativi alla cooperazione in materia di scambi e di investimenti (Titolo IV, articoli 9-16), i cui principi generali vengono definiti dall'articolo 9, prevedendo altresì misure relativamente alle dogane, agli investimenti reciproci, alla politica della concorrenza, ai servizi e alla protezione della proprietà intellettuale.

La cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V, articoli 17-22) riserva una particolare attenzione alla promozione dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni, disciplina la protezione dei dati personali e promuove il dialogo in materia di migrazione e la lotta alla criminalità organizzata, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

I successivi articoli dell'Accordo (Titolo VI, articoli 23-38) ineriscono gli ambiti della cooperazione in materia di diritti umani, della cooperazione economica in materia di servizi finanziari e di fisco, il dialogo sulla politica economica, la politica industriale e le Piccole e Medie Imprese (PMI), la società dell'informazione, la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media e quella scientifica e tecnologica. Ulteriori ambiti di cooperazione sono individuati nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'istruzione, dell'ambiente, dell'occupazione, degli affari sociali e della sanità.

Il Quadro istituzionale dell'Accordo (Titolo VIII, articolo 41) prevede un Comitato misto composto da rappresentanti delle Parti, preposto a garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'intesa, a stabilire priorità e a formulare raccomandazioni.

Infine, l'Accordo reca le disposizioni finali (Titolo IX, articoli 42-5), che pongono una clausola evolutiva dell'intesa, ipotizzando che le Parti possano integrare il contenuto dell'articolato con accordi o protocolli ulteriori, e disciplinano i casi di mancata esecuzione dell'intesa, le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni, l'applicazione territoriale, la diffusione di informazioni e gli aspetti relativi all'entrata in vigore e alla durata.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità - conclude la relatrice - dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dà conto del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, sottoscritto nell'aprile 2014, sottolineando come lo Spazio economico europeo (SEE) sia stato istituito nel 1994 allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione europea al proprio mercato interno ai Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

La Croazia, già parte della NATO dal 2009, è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013, impegnandosi contestualmente ad aderire anche all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE).

L'Accordo in via di ratifica, che risulta in applicazione provvisoria sin dal 12 aprile 2014, si compone di sette articoli, di due allegati e di sei dichiarazioni comuni, relative, tra le altre, all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo medesimo.

Ai sensi dell'articolo 1 dell'Intesa, la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per l'Zagabria nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.

L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce un *addendum* al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE in base al quale il Paese balcanico è inserito tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.

Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante.

L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.

Il successivo articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

L'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia - nuova Parte contraente - purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i tre protocolli aggiuntivi sopra ricordati.

L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento - conclude il relatore - non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 77 (ant.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 26 MARZO 2024
77^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[Ettore Antonio LICHERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

(1057) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Nessun chiedendo di intervenire, il presidente [Ettore Antonio LICHERI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Nessun chiedendo di intervenire, il presidente [Ettore Antonio LICHERI](#) dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2023, denominato "Capacità ISR e ASW lanciabile da piattaforma navale a mezzo sistema subacqueo autonomo" (n. 139)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente [Ettore Antonio LICHERI](#) (M5S), in sostituzione del relatore Speranzon, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra l'atto del Governo in titolo, che disciplina il programma volto all'acquisizione di una determinata tipologia di veicoli subacquei autonomi (AUV), di grandi dimensioni e dotati di elevata autonomia, fondamentali per lo sviluppo di una capacità ISR (*Intelligence*, sorveglianza e ricognizione) e antisommersibile senza equipaggio, in grado di operare in supporto alla proiezione di forze dal mare. La scheda tecnica che accompagna il provvedimento specifica, al riguardo, come i veicoli saranno impiegati in ambiente costiero, come sensori precursori delle piattaforme lancianti di tipo subacqueo o di superficie, o in mare aperto, come estensione della *suite* sensoriale organica della piattaforma lanciante, assicurando un particolare beneficio soprattutto nel caso dei sottomarini. A sua volta, la scheda sottolinea come la Marina militare non disponga attualmente di mezzi autonomi in grado di concorrere fattivamente al conseguimento della consapevolezza marittima avanzata (AMSA), in particolare sottomarina (UWSA), in grado di assicurare capacità di controllo delle infrastrutture subacquee, di vigilanza marittima, di *data collection* e di potenziamento delle capacità di *intelligence*, sorveglianza e ricognizione e sottomarina dello Strumento marittimo.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma si sviluppi nel quadro di una cooperazione internazionale fra Italia e Israele, avviata sin dal 2021, e destinata ad attività di ricerca e sviluppo congiunta, con l'obiettivo di sviluppare il veicolo IIBW (*Italian-Israeli Blue Whale*), con un contributo paritario tra le aziende dei due Paesi. La cooperazione bilaterale in atto, che rappresenta anche un'opportunità per le aziende nazionali di entrare in un mercato nuovo, coinvolge già imprese di rilievo come Elettronica, FAAM (per la fornitura di accumulatori di ioni di litio), Cabi Cattaneo (per lo sviluppo delle sistemazioni per l'integrazione del veicolo con le piattaforme sottomarine e navali), ICS *Technologies* (per l'integrazione della *suite* sonar), BATS Italia (per il supporto logistico).

L'onere complessivo del programma è stimato in 254,3 milioni di euro, dei quali risultano finanziati solo 6 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 248,3 milioni di euro, sarà realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, attraverso successivi provvedimenti.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il Presidente evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma di sviluppo finalizzato al potenziamento delle capacità antisommersibile e di quelle di presenza, sorveglianza e *data collection* mediante l'acquisizione della capacità ISR (*Intelligence, Surveillance and Reconnaissance*) e ASW (*Anti-Submarine Warfare*) lanciabile da piattaforma navale a mezzo sistema subacqueo autonomo (pag. 19, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti, in relazione alle risorse già disponibili a legislazione vigente (6 milioni di euro).

Il presidente [Ettore Antonio LICHERI](#) apre la discussione generale.

Interviene brevemente il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) per mettere in risalto come la collaborazione in campo tecnologico tra Italia ed Israele, di cui al programma in esame, avviene nell'attuale e particolare frangente storico di drammatica contrapposizione conflittuale a Gaza.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato «Sistemi di simulazione di nuova generazione», relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa ([n. 140](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)
La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) illustra l'atto del Governo in titolo, che prevede la realizzazione di un'architettura che metta in connessione tra loro, in modo coerente e in uno spazio addestrativo fluido, i principali sistemi di simulazione e gli ausili addestrativi, funzionale a consentire un addestramento che possa ricreare condizioni operative sempre più realistiche, indispensabili per rispondere alle esigenze dell'Esercito. Il programma, in particolare, prevede la progressiva realizzazione di aule per l'addestramento *Constructive* e *Virtual* ai diversi livelli ordinativi, il potenziamento info-infrastrutturale, la federazione interforze e multinazionale, nonché la realizzazione di un sistema di simulazione per l'addestramento dell'equipaggio dei veicoli da combattimento della fanteria e della cavalleria.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come il programma interessi prevalentemente i comparti dell'elettronica, delle comunicazioni, dell'informatica, della meccatronica, della sistemistica e della simulazione, con possibili ritorni soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* progettuale e per la produzione di componenti e sistemi operanti nel settore della simulazione, anche mediante il coinvolgimento di realtà universitarie, centri di ricerca e aziende dinamiche ed intraprendenti, creatrici di nuove tendenze come le *start-up*. Sono previste positive ricadute in termini di capacità operativa e occupazionali anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto, distribuite su larga parte del territorio nazionale.

L'onere complessivo del programma è stimato in 159 milioni di euro, dei quali risultano finanziati 98,68 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 60,32 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma finalizzato al potenziamento del comparto della simulazione addestrativa tramite la realizzazione di un ambiente addestrativo sintetico integrato, interoperabile con sistemi reali e con omologhi ambienti interforze e multinazionali (pag. 18, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (98,7 milioni di euro fino al 2032).

Il presidente [Ettore Antonio LICHERI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, denominato «Piano rinnovamento arsenali», relativo all'adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare ([n. 141](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente [Ettore Antonio LICHERI](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Enrico Borghi, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra l'atto del Governo in titolo, volto a migliorare la capacità di supporto logistico degli Arsenali e degli Stabilimenti di Lavoro di Taranto, La Spezia, Augusta e Aulla in termini di ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti per l'ormeggio, la messa a secco e i servizi di manutenzione della flotta, con l'obiettivo di adeguarli agli *standard* industriali di ultima generazione, rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico. Parallelamente alle opere strutturali, il programma prevede, inoltre, il potenziamento dei servizi essenziali di base. Fra gli interventi previsti si segnalano,

in particolare, in relazione a Taranto, il rinforzo strutturale delle infrastrutture esistenti, la realizzazione di impianti per il trattamento delle acque meteoriche e di processo dei bacini in muratura, nonché l'adeguamento degli edifici. A La Spezia, il programma prevede il consolidamento dei bacini in muratura, l'adeguamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti speciali e la ristrutturazione di fabbricati da adibire a officine polifunzionali. A sua volta, ad Augusta, si prevede l'ammodernamento e la messa a norma della rete elettrica, il ripristino delle banchine e la costruzione di un nuovo deposito di rottami e rifiuti speciali, mentre in relazione al Centro Interforze Munizionamento Avanzato di Aulla, sono annoverati - fra gli altri - la realizzazione di nuovi depositi e l'ammodernamento di quelli esistenti. Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come il programma interessi prevalentemente i comparti dell'edilizia, dell'impiantistica e dell'alta tecnologia, con possibili ritorni soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* progettuale e per la produzione di materiali innovativi per l'edilizia, di impianti e sistemi tecnologici per il risparmio e l'efficientamento energetico. Il programma interesserà le installazioni della Marina militare presenti in Liguria, Toscana, Puglia e Sicilia, con ricadute positive in termini di capacità operativa e occupazionali anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto, distribuite su larga parte del territorio nazionale.

L'onere complessivo del programma è stimato in 233 milioni di euro, dei quali risultano finanziati 143,58 milioni di euro (fino al 2023) a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 89,42 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il Presidente evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma finalizzato all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico degli Arsenali della Marina in termini di infrastrutture, impianti per il sostegno e la manutenzione della flotta (pag. 20, Tomo II), con un analogo profilo programmatico degli stanziamenti (143,7 milioni di euro fino al 2036).

Il presidente [Ettore Antonio LICHERI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023, denominato «Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto» ([n. 142](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore [BARCAIUOLO](#) (*FdI*) illustra l'atto del Governo in titolo, che rappresenta la naturale prosecuzione del programma SMD 03/2019, approvato nella scorsa legislatura e destinato ad essere completato nel 2032, per l'acquisizione di una nuova unità SDO-SuRS (*Special and Diving Operations - Submarine Rescue Ship*) per il supporto alle operazioni speciali, a quelle subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati. Il nuovo programma si pone l'obiettivo di integrare gli impegni già avviati con l'implementazione di una Centrale Operativa Subacquea Avanzata, progettata per condurre e monitorare le attività operative e addestrative connesse alle operazioni subacquee e di soccorso a sommergibili sinistrati, oltre che di un Simulatore Abissale Evoluto per l'ottimizzazione dell'addestramento del personale specialista. Al riguardo, la scheda tecnica precisa come il programma in esame sia concepito nel quadro di un piano di sviluppo pluriennale avente una durata ipotizzata di 7 anni (fino al 2030), inserendosi in una finestra temporale già definita dalla richiamata scheda SMD 03/2019. La Centrale Operativa Subacquea Avanzata, nello specifico, consentirà di massimizzare le

capacità di condotta delle attività subacquee mediante veicoli con e senza equipaggio, permettendo la massima sinergia degli assetti impiegabili nelle operazioni sotto la superficie. A sua volta, il Simulatore Abissale Evoluto, che replicherà l'interfaccia uomo-macchina degli impianti di bordo, consentirà di soddisfare le esigenze della Forza armata di sperimentazione di tecnologie e metodologie relative ai sistemi senza equipaggio, destinati ad operare a quote abissali, proibitive per le immersioni umane. Tali sistemi, si legge nella scheda tecnica, rappresentano un miglioramento capacitativo per l'Unità Navale e un indispensabile strumento tecnologico per il Polo Nazionale della Subacquea in via di costituzione.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come il programma risulti interamente realizzabile dalla cantieristica nazionale, in particolare da aziende correlate allo sviluppo di impianti e sistemi subacquei, con ricadute positive anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto, concentrate in particolare in Liguria e Toscana. Ulteriori comparti interessati dal programma sono altresì quelli dell'industria meccanica ed elettronica.

L'onere complessivo del programma è stimato in 60 milioni di euro, dei quali risultano finanziati 16 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 44 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 vi sia, nel quadro dei programmi già operanti, un richiamo al programma SDO-SuRS (pag. 62, Tomo II) finalizzato all'acquisizione di una nuova unità ausiliaria con specifiche capacità di soccorso a sommersibili sinistrati e di supporto alle operazioni subacquee, anche in campo civile, per la tutela e la salvaguardia della vita umana in mare, ma non si menzioni espressamente il programma per il suo ampliamento capacitativo e prestazionale per l'integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto.

Il presidente [Ettore Antonio LICHERI](#) apre la discussione generale.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO tiene a sottolineare, in via preliminare, le motivazioni di carattere generale sottese all'implementazione del nuovo sistema d'arma in disamina, che risiedono essenzialmente nell'esigenza di ammodernare tale strumento, adeguandolo allo sviluppo tecnologico di settore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo - Segmento operativo», costituito dal «segmento volo» *Light Utility Helicopter* (LUH) - elicottero multiruolo per la difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* e la realizzazione del «segmento terra», denominato «*Ground based training system* (GBTS)», per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato ([n. 143](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'atto del Governo in titolo, che rappresenta la prosecuzione del programma SMD 10/2022, approvato nella scorsa legislatura, finalizzato all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* (ovvero ereditate dalle passate acquisizioni) e alla realizzazione del segmento di terra denominato *Ground Based Training System* (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica Militare, delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato. Le risorse stanziare per la prima fase e quelle per la seconda - oggetto del presente schema

di decreto - sono finalizzate alla realizzazione delle infrastrutture e all'acquisto dei simulatori del Sistema di addestramento a terra e di parte dei dispositivi didattici e sistemi di addestramento. La relatrice ricorda che il GBTS è il sistema di istruzione teorica a terra, basato su una completa gamma di componenti *software* e *hardware* per la gestione di corsi interattivi, adeguati sistemi di simulazione e piattaforme/stazioni di pianificazione, *briefing* e *debriefing*, nonché sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) che dovranno garantire l'interoperabilità con l'industria. Per quanto concerne i rapporti con l'industria, la scheda illustrativa che accompagna il provvedimento rinvia a quanto evidenziato in relazione al programma SMD 10/2022, ovvero che il programma interessa prevalentemente i settori dell'industria aerospaziale ad alta tecnologia, aeronautico, elettromeccanico, siderurgico, elettronico, informativo e telematico, con importanti prospettive di ritorno in termini di ricerca e sviluppo ed occupazionali. Le aree geografiche direttamente interessate dalle commesse sono la Campania, la Lombardia e il Lazio, anche se l'elenco degli stabilimenti potenzialmente coinvolti dovrebbe riguardare l'intero territorio nazionale.

L'onere complessivo di questa fase del programma è valutato in 40 milioni di euro, finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento dell'intero programma (non oggetto della illustrazione del presente schema), per il restante valore previsionale complessivo di 568 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma per il segmento operativo della Nuova Scuola Elicotteri, nell'ambito degli interventi a favore dei programmi già operanti (pagg. 2 e 40, Tomo II), con indicazione della necessaria integrazione di risorse (per 40 milioni di euro).

Il presidente [Ettore Antonio LICHERI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (nott., Sottocomm. pareri) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 19 MARZO 2024**

51ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 20,45.

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento approvato, riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1057) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non

cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(970) MARTI e altri. - *Regolamentazione delle competizioni videoludiche*

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- si rappresenta la necessità di un coordinamento tra il comma 2 dell'articolo 10, che fa riferimento a una Commissione competente all'adozione del provvedimento di inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche, e il comma 5 dell'articolo 5 che, invece, si limita a prevedere l'individuazione, presso il Ministero della cultura, dell'ufficio per la registrazione dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche;
- analogamente, per lo stesso motivo, all'articolo 5, occorre coordinare i commi 4 e 5.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 20,55.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 220 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 19 MARZO 2024

220ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 2 è istituito presso il Ministero del turismo un tavolo di lavoro tra i soggetti ritenuti necessari, nominati dal Ministro, per la realizzazione, l'implementazione e il coordinamento delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2.

All'articolo 4 si dispone che il Ministero della cultura istituisca l'albo delle farmacie monastiche e degli orti medievali.

All'articolo 6 viene quantificato l'onere in 24 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 e coperto, in parti uguali, sul Fondo per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 190/2014, sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88.

Al riguardo, evidenzia che andrebbe distinto l'onere tra le singole disposizioni di spesa come previsto dalla normativa contabile. Andrebbe, poi, chiarito se l'onere possa essere contenuto fino all'anno 2027 in quanto le disposizioni operano in modo permanente. Infine, andrebbero confermate le disponibilità a valere sulle singole voci di copertura al fine di escludere che ciò possa pregiudicare gli impegni già presi a valere sulle medesime risorse.

Risulta necessario, pertanto, richiedere al Governo ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con i rilievi della relatrice.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato dall'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [GELMETTI](#) (*Fdl*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.0.1 (testo 2) in quanto, ancorché corredata di clausola di invarianza finanziaria, prevede oneri sprovvisti di relativa copertura.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante i pareri del Governo sugli emendamenti, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.0.1 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- al comma 2, le parole: "nei limiti delle risorse di organico assegnate" siano sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale";
- al comma 3, le parole: "Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano:" siano sostituite dalle seguenti: "L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato dall'Ufficio Scolastico Regionale, al verificarsi delle seguenti condizioni:";
- sia soppresso il comma 10.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme sulla proposta di parere del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*Fdl*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi fino al 13 marzo scorso, segnalando, per quanto di competenza, relativamente all'articolo 1, con riguardo agli identici emendamenti 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2), che occorre avere conferma che le disposizioni ivi previste possano essere applicate con le risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, al "Conseguentemente", lettera a), va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

In relazione alla proposta 1.14 (già 4.10 testo 2), occorre acquisire la quantificazione degli oneri al fine di verificare che gli interventi previsti possano essere attuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, al capoverso "3-ter." va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

Riguardo all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.6 (testo 3).

In riferimento all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli oneri relativi alle identiche proposte 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2). In ogni caso, al comma 2, va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

Relativamente all'articolo 4, occorre valutare sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 della disposizione con riferimento all'emendamento 4.9 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante i pareri del Governo sugli emendamenti, che viene messa a disposizione della Commissione.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

all'inserimento, al capoverso "Conseguentemente, all'articolo 4:", lettera a), dopo le parole: "nuovi o maggiori", della seguente: "oneri".

Sull'emendamento 1.14 (già 4.10 testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera c), numero 1), capoverso "3-ter.", dopo le parole: "nuovi o maggiori", della seguente: "oneri".

Sulle proposte 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2, della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme sulla proposta di parere della relatrice. Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata dalla Commissione.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 5, comma 1, stabilisce che i soggetti che intendono organizzare competizioni videoludiche in Italia devono registrarsi presso la piattaforma telematica tenuta e messa a disposizione dal Ministero della cultura. Inoltre, al successivo comma 5 è previsto che il Ministro della cultura individui l'ufficio del Ministero medesimo competente alla gestione del registro.

Al riguardo, occorre quantificare gli oneri relativi alla costituzione e gestione del registro e chiarire se l'ufficio preposto possa attuare la misura con le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 prevede che, in caso di corresponsione di premi, si applichi l'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 con applicazione della ritenuta nella misura del 20 per cento. Occorre, al riguardo, avere conferma che tale disposizione non determini minori entrate rispetto alla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 13, occorrerebbe avere conferma che la disapplicazione delle disposizioni ivi richiamate, in tema di disciplina sul gioco, non determini effetti negativi per la finanza pubblica dovuti a una diminuzione delle entrate.

In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta opportuno acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, una relazione tecnica debitamente verificata per escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO concorda con i rilievi del relatore.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 41 dell'Accordo, che occorre avere conferma che alle riunioni del comitato misto e agli eventuali sottocomitati partecipi esclusivamente personale dell'Unione europea.

In merito all'articolo 45 dell'Accordo, occorre chiarire quali possano essere le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni e se da ciò possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante alcuni elementi sul testo, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

- relativamente all'articolo 41, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica, ovvero che alle riunioni ivi previste e ai dialoghi settoriali partecipa solo personale dell'Unione europea;
- in relazione all'articolo 45, viene chiarito che le facilitazioni e agevolazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ivi indicate sono le ordinarie cortesie diplomatiche, che sono in ogni caso accordate anche in assenza di specifici accordi internazionali; peraltro, il Governo ha chiarito che le riunioni dovrebbero svolgersi alternativamente a Bruxelles e a Singapore, quindi i soggetti tenuti ad accordare tali facilitazioni sono essenzialmente il Governo del Belgio e quello di Singapore. Viene quindi confermato che dalla previsione di cui all'articolo 45, di carattere ricognitivo e che non riguarda in linea di principio attività che si svolgono in Italia, non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, che viene approvata all'unanimità.

(1057) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parer alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva all'unanimità.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 1, il provvedimento in esame reca la quantificazione e la copertura dell'onere di cui alla lettera c) relativo a una posizione di livello dirigenziale non generale.

Per quanto concerne le lettere f) ed i), il comma 2 dell'articolo 4 rinvia il momento della quantificazione e della copertura finanziaria all'emanazione degli schemi di decreto legislativo richiamando la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Per i restanti criteri di delega, il medesimo comma 2 dell'articolo 4 dispone che dalla relativa attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, a tal fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori delucidazioni circa le risorse disponibili per le finalizzazioni previste con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio, assicurando che le nuove finalizzazioni saranno sostenibili nell'ambito di tali risorse e non pregiudicheranno gli interventi di spesa programmati a legislazione vigente. In particolare, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi con riferimento all'ISMEA, che sarà deputato a dare attuazione a quanto previsto dalla lettera h) per la rilevazione dei dati statistici a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Appare inoltre opportuno acquisire chiarimenti per quanto riguarda i criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale previsti dalla lettera r), in quanto, pur trattandosi di risorse europee, andrebbero più puntualmente indicate quelle disponibili a tale fine.

Andrebbero poi forniti maggiori elementi informativi per quanto riguarda gli incentivi per l'avvio delle filiere produttive di livello regionale previsti dalla lettera u).

Per quanto concerne la modifica, proposta dal Governo ed approvata dalla Camera dei deputati, alla lettera v), appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo, su quali forme di agevolazione contrattuale delle locazioni potranno essere previste dalle amministrazioni pubbliche, senza che si

determinino oneri.

Con riferimento ai capitoli di bilancio indicati nella relazione tecnica, evidenzia che per la lettera *i*), il capitolo 7052 non sembra recare risorse nel triennio 2024/2026, per quanto riguarda la lettera *m*), il capitolo 7625 non risulta presentare risorse nel triennio 2024/2026, e peraltro, essendo dedicato allo sviluppo di energia mediante biomasse agricole, non sembra coerente con le finalità della norma, mentre il capitolo 7643 reca solo 380.000 euro di stanziamento per il 2024 e non reca risorse per il 2025 e il 2026. Il capitolo 7755, indicato dal Governo durante l'esame in prima lettura, per l'attuazione della medesima lettera *m*), reca invece 10,5 milioni di euro per il 2024, circa 8 milioni di euro per il 2025 e circa 5 milioni di euro per il 2026.

In relazione ai rilievi sopra segnalati, appare opportuno acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 136.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Chiede pertanto di rinviare l'esame a una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (n. 136)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che si compone di un solo articolo che, al comma 1, regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane S.p.A., che dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate MEF, non inferiore al 35 per cento.

Il comma 2 prevede che l'alienazione della quota di partecipazione di cui al comma 1 possa essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo o congiunto a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, o a investitori istituzionali italiani e internazionali, nonché attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi.

Il comma 3, al fine di favorire la partecipazione all'offerta del pubblico indistinto dei risparmiatori e dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane, tenuto conto anche della prassi di mercato e delle precedenti operazioni di privatizzazione, consente di attivare forme di incentivazione, che potranno tradursi in quote dell'offerta riservate, in agevolazioni di prezzo o in agevolazione nelle modalità di finanziamento.

La relazione tecnica ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) detiene una partecipazione diretta del 29,26 per cento nel capitale di Poste Italiane e una quota indiretta, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A., del 35 per cento del capitale sociale. Quest'ultima, in base a quanto disposto dal decreto ministeriale 59627 del 18 giugno 2004, si uniforma alle indicazioni del MEF per ciò che attiene all'esercizio dei diritti dell'azionista relativi alla partecipazione in Poste Italiane.

Sottolinea poi che lo schema viene adottato in conformità alle disposizioni del decreto-legge n. 332 del 1994, come successivamente modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera *a*), della legge n. 350 del 2003, e in particolare dell'articolo 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Inoltre, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 481 del 1995 prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisca i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. La

relazione tecnica puntualizza quindi che la dismissione in questione rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato nell'orizzonte 2024-2026 per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL. Tale piano è stato annunciato dal Governo nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 e prevede la dismissione di asset pubblici anche al fine di conseguire una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL nei prossimi anni. Il provvedimento si pone come atto che autorizza l'alienazione alla partecipazione in Poste Italiane S.p.A. in modo da finalizzare l'operazione allorquando il contesto consenta di massimizzare l'effetto di riduzione sul debito pubblico. Con riferimento agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere, la relazione tecnica richiama le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994, in base al quale agli stessi si provvede a carico dei relativi proventi. Al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato al netto degli oneri inerenti alle medesime.

Per quanto di competenza, va evidenziato innanzitutto che la prospettata dismissione rientra nel novero delle operazioni finanziarie per le quali non vengono contabilizzati effetti sul saldo di indebitamento netto. Ricorda inoltre che il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in cui sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato, è gestito fuori bilancio su conto di gestione intestato alla Cassa depositi e prestiti detenuto presso la Banca d'Italia. La gestione delle somme accreditate e utilizzate è attribuita dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398 (testo unico del debito pubblico) al direttore generale del Tesoro o, per delega, al dirigente generale del debito pubblico. Osserva che dall'operazione deriveranno effetti finanziari positivi per l'incasso dei proventi dall'alienazione delle azioni, che ridurranno il debito e la relativa spesa per interessi, ed effetti negativi per la riduzione o cessazione di entrate da dividendi. Ulteriori effetti discenderanno, dal punto di vista fiscale, dall'aumento di entrate derivanti dalla tassazione dei maggiori dividendi percepiti da soggetti esterni alla P.A (con aliquota al 26 per cento) e dalla diminuzione delle entrate derivanti dalla tassazione degli interessi sui titoli di Stato (con aliquota al 12,5 per cento).

Ciò considerato, sarebbe utile acquisire elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti e una valutazione di massima circa i possibili effetti netti sui saldi di bilancio. In particolare, le mancate entrate attese da dividendi andrebbero confrontate con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica. Infine, sempre al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, preso atto che agli oneri correlati alle operazioni di cessione, si provvederà a valere sui proventi incassati, sarebbe auspicabile un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri, perlomeno in linea di massima. La sottosegretaria SAVINO chiede di rinviare l'esame del provvedimento al fine di fornire i dati richiesti sui profili di carattere finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato ([n. 122](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), b), c), d) e h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata domani, mercoledì 20 marzo, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.3. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.3.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 117 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 26 MARZO 2024
117ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Salvatore La Bella, componente del Consiglio di amministrazione e delegato per le attività di ricerca del Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali (CoRiSSIA) e il professor Valerio Rossi Albertini, esperto.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizioni di rappresentanti del Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali (CoRiSSIA) e del professor Valerio Rossi Albertini, esperto

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione del professor Salvatore La Bella, componente del Consiglio di amministrazione e delegato per le attività di ricerca del Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali (CoRiSSIA), ringraziandolo per la disponibilità.

Il professor Salvatore LA BELLA riepiloga le finalità del Consorzio, che rappresenta un ente di ricerca volto a perseguire lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura. Gli ambiti di ricerca, prosegue, riguardano la biodiversità e le risorse genetiche vegetali, le agrienergie, il trattamento di acque reflue, nonché l'applicazione di biostimolanti. Si sofferma quindi su uno dei settori di ricerca più strategici per l'agricoltura italiana, quale quello del riuso delle acque reflue, tenuto conto che la riduzione delle risorse idriche può influire sull'immagine che l'Italia ha all'estero, anche per quanto riguarda la presenza di denominazioni di origine protetta (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e

indicazioni geografiche tipiche (IGT).

Informa quindi che in Italia circa il 50 per cento dell'acqua è impiegato in agricoltura a fini irrigui, specialmente nel Meridione. Per contrastare la diminuzione della risorsa idrica menziona diverse soluzioni, tra cui la razionalizzazione degli usi, la captazione di acque superficiali, la ricerca di acque sotterranee, la dissalazione delle acque marine, il riutilizzo di acque reflue depurate e l'impiego di mezzi tecnici per aumentare l'efficienza d'uso dell'acqua. Dopo aver sottolineato che, attualmente, vi è una contrazione delle piogge e che alcune soluzioni possono essere eccessivamente costose, afferma che il riutilizzo delle acque reflue permetterebbe di ridurre il consumo globale di acqua ed è un metodo raccomandato dagli organismi internazionali e utilizzato in molti Paesi. I benefici di tale sistema, prosegue, concernono la stabilità di approvvigionamento, la riduzione dell'impiego di fertilizzanti, la diminuzione del prelievo di acqua da corpi idrici naturali e la sicurezza alimentare.

Sottolinea tuttavia che sussistono dei limiti allo sviluppo dell'impiego delle acque reflue, dovuti ai sistemi di trattamento, alla rete di distribuzione e all'ostilità dei consumatori ad accettare prodotti ottenuti mediante l'impiego di tali acque. Evidenzia comunque che il Consorzio ha investito particolarmente su sistemi di raffinamento delle acque reflue con fitodepurazione, su cui le ricerche hanno prodotto risultati positivi. Ulteriori iniziative, precisa l'oratore, attengono all'uso di biostimolanti per incrementare l'efficienza nell'impiego dell'acqua.

In conclusione, reputa che l'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici possa realizzarsi solo attraverso molteplici strategie che includono, tra l'altro, la gestione del suolo, l'applicazione di mezzi tecnici innovativi, la protezione delle colture e le tecniche agronomiche, fermo restando che i sistemi di affinamento delle acque reflue mediante la fitodepurazione possono rappresentare strumenti a basso costo di realizzazione e di gestione.

Seguono i quesiti posti dai senatori.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) si complimenta per le attività di ricerca svolte dal Consorzio, ritenendo essenziale comprendere quali siano le innovazioni in tema di risparmio idrico. Al riguardo, domanda se vi siano pratiche agronomiche in grado di evitare che il suolo si impermeabilizzi eccessivamente.

Il senatore [AMIDEI](#) (FdI) giudica meritevoli di considerazione gli argomenti posti dal professor La Bella, cui potrebbe aggiungersi anche il tema dell'impiego dei fanghi in agricoltura, se trattati in modo adeguato. Riacciandosi alle affermazioni della senatrice Naturale, sottolinea a sua volta i rischi connessi alla mancanza di sostanza organica del suolo.

Il professor LA BELLA ritiene che la domanda della senatrice Naturale richieda una risposta assai approfondita. Afferma comunque che la gestione del suolo va valutata sulla base delle caratteristiche ambientali e fisiche del terreno. In tale contesto, possono essere impiegate le agrotecniche, assai importanti per il recupero anche della capacità idrica del suolo, considerata l'influenza che possono avere le alte temperature.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor La Bella per il suo contributo e dichiara conclusa la sua audizione. Introduce poi l'audizione del professor Valerio Rossi Albertini, fisico atomico e molecolare, dottore di ricerca in scienza dei materiali, primo ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e docente di divulgazione della scienza di Tor Vergata.

Il professor Valerio ROSSI ALBERTINI fornisce brevemente alcuni cenni sulla propria esperienza scientifica, precisando di essersi occupato da ultimo di sostenibilità ambientale ed economia circolare. Con riferimento alle ripercussioni che le ondate di calore hanno sull'agricoltura, fa presente anzitutto che i cambiamenti climatici rappresentano un fatto acclarato, tanto più che le anomalie climatiche sono ormai monitorate e dimostrano il persistere dei fenomeni di riscaldamento. Dopo aver richiamato l'effetto serra, fa notare che i mutamenti del clima determinano stress biologici per la vegetazione, la contrazione delle precipitazioni e l'insorgere di nuovi parassiti e malattie, con effetti anche sull'economia in termini di scarsità di derrate alimentari, di difficoltà per le aziende agricole e zootecniche e di aumento dei prezzi al consumatore.

Ritiene comunque che l'agricoltura possa agire per compensare tali conseguenze, tanto più che dove c'è vegetazione l'aumento delle temperature è più contenuto, grazie alla capacità della fotosintesi

clorofilliana di convertire i raggi solari in energia chimica e considerato che i fertilizzanti rilasciano ossidi di azoto più potenti dell'anidride carbonica come gas serra. Afferma pertanto che le coltivazioni con metodi tecnologicamente avanzati rappresentano una risorsa anche perché ciò alimenta la biodiversità, mantenendo la salubrità dell'ambiente.

Tra i modi per intervenire positivamente, menziona l'evoluzione dell'agrivoltaico che inizialmente ha determinato una perdita di vocazione agricola dei terreni, ma ora si è evoluto in modo da permettere la coesistenza tra campi coltivati e produzione di energia. In proposito, rende noto che sono disponibili pannelli fotovoltaici di nuova generazione, semitrasparenti, in grado di permettere la coltivazione di piante al di sotto.

Con riferimento ai sistemi per contrastare la siccità, in considerazione del fatto che le piogge sono molto concentrate in periodi brevi, reputa che occorra scavare grandi bacini e impiegare tecniche di dissalazione dell'acqua di mare, anche attraverso la cosiddetta osmosi inversa, che può eliminare la componente salina dall'acqua.

Si sofferma conclusivamente sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale, che rappresenta, a suo giudizio, la più grande rivoluzione degli ultimi anni, con ambiti di applicazione sterminati e un rapporto costi-benefici assai favorevole.

Seguono i quesiti da parte dei senatori.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) condivide la riflessione per cui l'agricoltore rappresenta una risorsa, sottolineando che la legge n. 24 del 2024 è intervenuta proprio per riconoscere la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio. Concorda altresì che il campo incolto possa rappresentare un problema e si augura che, nell'attività di divulgazione, il professor Rossi Albertini possa insistere sul ruolo dell'agricoltore nel sostegno all'ambiente, anche per arginare recenti attacchi al comparto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) si associa a sua volta alle soluzioni proposte per contrastare la siccità. In proposito, menziona la pratica dell'attingimento in falda, spesso preferita all'accumulo, domandando quali siano gli effetti di un prelievo eccessivo.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) chiede se, con riferimento all'agrivoltaico, sia ancora in corso la fase sperimentale e dunque convenga attendere la definizione delle aree idonee e l'adeguata formazione degli agricoltori, per evitare costi eccessivi di tecniche non del tutto apprese.

In merito alle riserve idriche, ritiene che debba essere preliminarmente assicurata la pulizia degli invasi esistenti e solo dopo avviata la costruzione di nuovi bacini.

Domanda altresì quali siano i costi della desalinizzazione, considerati anche l'elevato consumo energetico e il problema degli scarti. Afferma conclusivamente che la ricerca gioca un ruolo fondamentale, soprattutto se fornisce informazioni ai cittadini, nella consapevolezza delle esigenze del territorio.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver rilevato criticamente che dal 1980 ad oggi i metri cubi di acqua da invasare sono rimasti inalterati, ricorda le misure assunte dal Governo per sostenere il settore, tra cui anzitutto il cosiddetto decreto-legge n. 39 del 2023, cosiddetto "decreto siccità".

Richiamando le affermazioni del senatore Franceschelli, fa presente che sono aumentate le richieste di concessione per i pozzi.

Si interroga poi sul carattere reversibile o meno dei cambiamenti climatici, domandando delucidazioni in proposito.

Il professor ROSSI ALBERTINI afferma anzitutto che, poiché la responsabilità dei mutamenti del clima è in parte ascrivibile all'uomo, è possibile invertire la rotta purché si avviino azioni immediate a livello globale.

In merito alle falde acquifere, sostiene che esse debbano essere considerate una risorsa rinnovabile nel loro ciclo vitale. Un uso eccessivo potrebbe invece determinare effetti negativi sull'ecosistema e sul cuneo salino, specie se le falde si trovano in prossimità del mare.

Dopo aver sottolineato che la funzione di custode svolta dall'agricoltore rappresenta, di fatto, una realtà scientifica, reputa che le tecnologie vadano impiegate con cautela, per evitare disastri ambientali. Afferma comunque che l'agrivoltaico rappresenta, a quanto gli consta, una tecnologia

collaudata.

In ordine ai dissalatori, ritiene che si possano individuare soluzioni che non gravino eccessivamente sulla rete elettrica e che consentano di utilizzare la salamoia attraverso l'abbinamento con le saline. Ribadisce infine che i nuovi pannelli solari semitrasparenti, in grado di eliminare la componente di radiazioni ultraviolette, possano offrire utili strumenti per gli agricoltori e si dichiara disponibile ad eventuali ulteriori confronti con la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Valerio Rossi Albertini per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Non essendoci interventi in discussione generale, il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) che giudica positivamente il riconoscimento spettante all'Italia, anche in termini di nuove possibilità lavorative. Richiama tuttavia una recente polemica apparsa sulla stampa circa il carattere frammentato della materia farmaceutica, augurandosi che questa possa costituire un'occasione per ricomporre le diverse competenze.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), sottolineando che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione, sottoscritto nell'ottobre 2018, tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore.

Fa presente che l'Accordo in via di ratifica, frutto di un *iter* negoziale durato quasi otto anni e destinato a sostituire il precedente Accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, risalente al 1980, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una serie di ambiti di comune interesse, quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, l'energia, la fiscalità, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia, i trasporti, la giustizia, la libertà e la sicurezza.

Evidenzia quindi che il testo, che si compone di 52 articoli, suddivisi in nove titoli, impegna le Parti a promuovere lo sviluppo sostenibile e a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla globalizzazione, dal terrorismo e dalla criminalità transnazionale, nonché allo sviluppo degli scambi bilaterali (Titolo I, articoli 1-2).

Rileva altresì che sono definiti i termini della cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, ed è esplicitato l'impegno delle Parti alla collaborazione, in particolare, oltre che nel quadro delle organizzazioni regionali ed internazionali, anche nell'ambito del dialogo fra l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea e nel quadro del vertice Asia-Europa (ASEM) (Titolo II, articoli 3-4).

Dopo aver dato conto delle disposizioni del Titolo III (articoli da 3 a 8), dedicato alla cooperazione in materia di stabilità, giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, fa notare che l'Accordo disciplina gli aspetti relativi alla cooperazione in materia di scambi e di investimenti (Titolo IV,

articoli da 9 a 16), i cui principi generali vengono definiti dall'articolo 9, prevedendo altresì misure relative alle dogane, agli investimenti reciproci, alla politica della concorrenza, ai servizi e alla protezione della proprietà intellettuale. Tali misure sono volte a favorire soprattutto scambi di informazioni per migliorare la certezza del diritto e la trasparenza, utili all'accesso al mercato da parte delle rispettive imprese. In particolare, per quanto di competenza, rammenta che i diritti di proprietà intellettuale riguardano fra l'altro, brevetti, marchi, disegni industriali, indicazioni geografiche e privative per ritrovati vegetali.

Osserva inoltre che il Titolo V (articoli da 17 a 22) concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, mentre i successivi articoli (Titolo VI, articoli 23-38) ineriscono gli ambiti della cooperazione in materia di diritti umani, della cooperazione economica in materia di servizi finanziari e di fisco, il dialogo sulla politica economica, la politica industriale e le piccole e medie imprese (PMI), la società dell'informazione, la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media e quella scientifica e tecnologica. Per quanto attiene in dettaglio alla cooperazione in materia di politica industriale e di PMI (articolo 27), segnala che essa ha a oggetto scambio di informazioni, responsabilità sociale, pratiche commerciali responsabili, tutela del consumatore, promozione di contatti tra gli operatori economici, facilitazione dell'accesso ai finanziamenti.

Accenna poi agli ulteriori ambiti di cooperazione, individuati nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'istruzione, dell'ambiente, dell'occupazione, degli affari sociali e della sanità.

Nel rendere noto il quadro istituzionale dell'Accordo (Titolo VIII, articolo 41) e le disposizioni finali (Titolo IX, articoli da 42 a 45), conclude menzionando i contenuti del disegno di legge di ratifica, composto di 4 articoli.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

In sede di dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), rilevando positivamente che la ratifica in esame consente di migliorare gli scambi ed eliminare gli ostacoli.

Si associa il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP).

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) si compiace per l'esito unanime del voto.

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), premettendo che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, sottoscritto nell'aprile 2014. Rammenta in proposito che lo Spazio economico europeo (SEE) è stato istituito nel 1994 allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione europea al proprio mercato interno ai Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La Croazia, già parte della NATO dal 2009, è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013, impegnandosi contestualmente ad aderire anche all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE).

L'Accordo in via di ratifica, prosegue il relatore, si compone di sette articoli, di due allegati e di sei dichiarazioni comuni, relative, tra le altre, all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo medesimo. Ai sensi dell'articolo 1 dell'Intesa, la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per Zagabria nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.

Evidenzia quindi che l'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce

un *addendum* al protocollo 38-*ter* dell'Accordo SEE in base al quale il Paese balcanico è inserito tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo.

Rileva poi che, ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante.

Accenna indi agli articoli 4 e 5, evidenziando che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamina, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

Dopo aver menzionato brevemente gli articoli 6 e 7, conclude soffermandosi sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo, che si compone di 4 articoli, e propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi da parte dei senatori [Sabrina LICHERI](#) (M5S) e [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 181 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 26 MARZO 2024

181ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE CONSULTIVA

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda i profili di competenza dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, oggetto del disegno di legge in titolo, il relatore [RUSSO](#) (FdI) segnala innanzitutto che la sanità è compresa fra i settori di reciproco interesse, per i quali l'articolo 2 prevede l'obiettivo di istituire una cooperazione, mentre ai sensi dell'articolo 10 le parti possono discutere e scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di controllo in materia sanitaria e fitosanitaria.

L'articolo 22 prevede la collaborazione tra le parti in materia di droghe illecite, fondata sul coordinamento efficace fra le autorità competenti, comprese quelle sanitarie.

L'articolo 35 dispone in merito all'intensificazione della cooperazione nelle materie dell'occupazione e degli affari sociali, finalizzata al potenziamento della dimensione sociale della globalizzazione.

La cooperazione nel settore sanitario è oggetto dell'articolo 36, con la finalità di migliorare le condizioni di salute trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili.

In conclusione presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala che il disegno di legge in esame delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di costituire un quadro normativo organico per il settore florovivaistico.

Per quanto riguarda i profili di competenza dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 2, comma 1, lettera e), prevede l'elaborazione di un Piano nazionale del settore florovivaistico, il quale, ai sensi della successiva lettera f), deve individuare azioni volte, tra l'altro, alla formazione professionale.

Ai sensi della lettera *o*) il Governo definisce le figure professionali che operano nel comparto, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica, mentre la lettera *p*) prevede la promozione dell'attivazione di percorsi formativi. La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) pone in evidenza l'utilità di audizioni sul provvedimento, in considerazione della rilevanza delle disposizioni concernenti gli aspetti della formazione e della disciplina del lavoro nel settore.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente il termine ormai prossimo per la presentazione degli emendamenti. La Commissione di merito può tuttavia determinare, nella sua autonomia, di ricorrere alle audizioni auspiccate dalla senatrice Furlan.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ritiene che il parere della Commissione debba contemplare uno specifico riferimento al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La proposta è accolta dalla relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), la quale formula di conseguenza uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) rileva, per quanto di competenza, che tra le definizioni impiegate nel quadro della disciplina delle attività videoludiche proposta vi è quella, di cui alla lettera *h*) dell'articolo 2, di «giocatore professionista». Tale figura è distinta dal «giocatore amatoriale», di cui alla lettera *i*).

L'articolo 4 disciplina la partecipazione dei minori alle competizioni videoludiche.

L'articolo 8, comma 1, dispone in merito alla possibilità, per i giocatori e gli operatori videoludici, di prestare la propria attività attraverso contratti di lavoro.

Il successivo comma 2 prevede che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, convochi un tavolo tecnico per l'individuazione di linee guida o eventuali deroghe condivise per la regolamentazione dei contratti dei giocatori. Queste saranno successivamente adottate dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sottolinea l'intenzione della propria parte politica di presentare proposte emendative presso la Commissione di merito. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) interviene a sua volta per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Messa in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine approvata a maggioranza.

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del disegno di legge n. 180, la relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) dà conto innanzitutto dei requisiti degli specialisti cui spetta il riconoscimento dell'alunno con alto potenziale cognitivo, ai sensi dell'articolo 3. Il medesimo articolo specifica altresì le strutture nelle quali si può effettuare il riconoscimento. Prevede inoltre il concerto con il Ministro della salute ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per l'adozione di un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accREDITAMENTO delle associazioni e delle strutture private.

L'articolo 5 dispone, per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per lo psicologo

scolastico, la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria sull'alto potenziale cognitivo.

È inoltre disposta l'istituzione di almeno un esame curricolare in materia di alto potenziale cognitivo presso determinati corsi di laurea e le scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.

Il successivo regolamento di attuazione è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute.

Il disegno di legge n. 1041 prevede, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. I commi 3 e 4 riguardano l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con compiti di coordinamento e di monitoraggio.

L'articolo 3 prevede lo svolgimento di attività mirate di formazione dei docenti.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la partecipazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa valutazione dei progetti presentati. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, il comma 2 dispone che le istituzioni scolastiche utilizzino le risorse dell'organico dell'autonomia, senza prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP), fatta presente la complessità dell'oggetto dei disegni di legge in esame, chiede di rinviare il seguito dell'esame congiunto, così da consentire gli opportuni approfondimenti.

Il presidente [ZAFFINI](#) accoglie la richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 40 emendamenti riferiti al testo base, disegno di legge n. 990, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di giovedì 4 aprile, riservandosi di definire nel dettaglio la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) lamenta il mancato accoglimento delle proposte del proprio Gruppo relative ai soggetti da audire nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 734 e n. 939, in materia di salute mentale.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta il criterio costantemente adottato riguardo la selezione dei soggetti chiamati in audizione, che privilegia rappresentanti di enti, soggetti associativi, società scientifiche o altre realtà di rilevanza collettiva, mentre non si è mai inteso procedere all'audizione di singoli esperti. Ai fini di un'ulteriore valutazione, suggerisce dunque di circostanziare adeguatamente la sussistenza dei requisiti richiamati.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) paventa il rischio che i soggetti che concretamente prendono parte alle audizioni vengano selezionati dalle realtà di appartenenza sulla base di criteri estranei al merito delle questioni trattate.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) lamenta a sua volta l'esclusione di uno studioso altamente qualificato

dal novero dei soggetti da audire con riferimento al disegno di legge n. 672, in materia di semplificazioni della legislazione sul lavoro e sociale.

Il presidente [ZAFFINI](#) ribadisce la necessità di coerenza con un criterio ormai consolidato, rispondente allo scopo di garantire il livello delle audizioni. Riconosce quindi l'opportunità di porre attenzione alla questione della selezione da parte delle singole organizzazioni, così da non sacrificare eccessivamente la pluralità delle competenze presenti.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sollecita la programmazione di un'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei più recenti dati riguardanti la povertà, in particolare minorile.

Il presidente [ZAFFINI](#) concorda, facendo altresì presente l'esigenza di una riflessione da parte di tutti i Gruppi parlamentari ai fini della migliore definizione dell'oggetto dell'audizione. Rammenta quindi l'interlocuzione avviata con il Ministro della salute allo scopo di programmare l'audizione, con particolare riguardo ai temi della medicina territoriale, dell'emergenza urgenza e delle professioni sanitarie.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La 10a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, fermo restando il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore florovivaistico.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [990](#)

G/990/1/10

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

La 10a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia" (Atto Senato n. 990),

premesso che:

l'articolo 3 prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1;

l'Istituto Superiore di sanità ha condotto un'analisi sui flussi dati regionali e nazionali relativi ai servizi ospedalieri (schede di dimissioni ospedaliere e flusso informativo dell'Emergenza Urgenza) dal 2017 al 2022. Particolarmente rilevante è la carenza di posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA): nel 2021 erano presenti in totale 403 letti di ricovero ordinario di NPIA a livello nazionale, corrispondenti a 4 letti ogni 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni a fronte di un tasso minimo necessario di 7 letti ogni 100.000 abitanti, con inoltre ben 5 Regioni totalmente prive di letti di ricovero ordinario di NPIA. Il tasso di posti letto italiano è tra i più bassi d'Europa, seguito solo da Spagna e Portogallo. I Paesi europei con un maggior tasso di posti letto per popolazione sono la Germania e l'Olanda, tra 10 e 15 volte superiore a quello italiano;

i risultati evidenziano rilevanti criticità nell'assistenza e nella continuità di cura per disturbi psichiatrici acuti e/o che richiedono l'accesso alle strutture ospedaliere di bambini e adolescenti (0-17 anni) tra il 2017 e il 2022, ed una rilevante disomogeneità interregionale delle risorse strutturali e umane a disposizione. In particolare, l'assistenza ospedaliera e sanitaria distrettuale (residenziale, semiresidenziale e dei centri ambulatoriali) risulta essere deficitaria e fortemente disomogenea per

quanto riguarda la distribuzione regionale e la dotazione di risorse dei servizi territoriali, semiresidenziali e residenziali nonché per il numero dei posti letto di NPIA, in particolare in confronto ai posti letto di pediatria e psichiatria;

l'analisi evidenzia, inoltre, il tasso di specialisti NPIA per milione di abitanti 0-17 anni non raggiunge gli *standard* minimi previsti dalla determinazione del fabbisogno del personale del SSN, approvato in Conferenza Unificata il 22 dicembre 2022 (300 medici specialisti per 1.000.000 di abitanti per i soli servizi territoriali) in nessuna Regione/PA. Le Regioni con maggiori carenze sono Calabria, Basilicata, Campania e Abruzzo, le quali dispongono di meno di un terzo degli specialisti NPIA specialistici necessari in base alla popolazione residente;

considerato che:

gli interventi preventivi più efficaci consistono nel riconoscere precocemente i casi a rischio o gli esordi di malattia e indirizzarli ad un trattamento specialistico condotto da persone esperte nel campo dei disturbi dell'alimentazione. Le carenze di personale presenti in tutta l'area della salute mentale spesso non permettono una presa in carico tempestiva. Le liste di attesa possono essere lunghe e la psicoterapia rappresenta l'unica terapia efficace è indispensabile il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo;

impegna il Governo:

a prevedere lo stanziamento di specifiche risorse volte a incrementare i medici specialisti in neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza operativi nell'ambito del sistema sanitario nazionale nonché un aumento dei posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) e limitare così una disomogeneità interregionale e garantire le cure necessarie di cura;

a prevedere, al fine di garantire interventi tempestivi e trattamenti efficaci alle persone affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo della salute mentale.

Art. 1

1.1

[Murelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «bulimia nervosa» inserire le seguenti: «, sovrappeso e obesità»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per "sovrappeso e obesità" si intendono patologie determinate dal disturbo della nutrizione e dell'alimentazione che unitamente a condizioni genetiche ed endocrino-metaboliche generano nel malato una condizione di grave accumulo patologico di grasso corporeo.».

1.2

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «tra cui la pica, disturbo di ruminazione, disturbo da evitamento/restrizione dell'assunzione di cibo, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione con specificazione, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione senza specificazione, come indicati nel DSM-5-TR.».

1.3

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «come indicati nel DSM-5-TR.».

1.4

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per "ortoressia" si intende un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato da

un'ossessione psicologica da mangiare sano.

3-quater. Per "abbuffate compulsive" (*Binge eating disorder-BED*) si intende un disturbo del comportamento alimentare particolarmente diffuso nell'infanzia e nell'adolescenza, che rappresenta nella maggior parte dei casi la prima manifestazione patologica di bulimia e anoressia in età adulta.

3-quinquies. Per "disturbo evitante e restrittivo dell'assunzione di cibo (*Avoidant/restrictive food intake disorder ARFID*)" si intende un disturbo del comportamento alimentare che colpisce soggetti molto giovani e che comporta l'evitamento del cibo e la grave perdita di peso non accompagnati a distorsione dell'immagine corporea."»

1.5

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di inserirvi i disturbi di cui al presente articolo.»

1.0.1

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Per le finalità del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per finanziarie campagne informative a livello regionale finalizzate all'evidenziazione dei rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e a promuovere le iniziative e i percorsi terapeutici ed assistenziali organizzati nell'ambito dei relativi piani regionali e provinciali. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di impiego delle stesse, sono definite con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

[Lopreato](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Potenti](#), [Murelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale)

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 580-bis. - (*Istigazione all'anoressia e alla bulimia*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche idonee a procurare, aggravare o celare l'anoressia nervosa o la bulimia nervosa è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. Le pene sono aumentate se la persona offesa è minore di anni sedici o priva della capacità di intendere e di volere."».

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 580-bis", apportare le seguenti modifiche:

- a) *Sopprimere le parole: «o rafforza»;*
- b) *Sopprimere le parole: «anche solo potenzialmente».*

2.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al capoverso "Art. 580-bis", terzo comma, dopo le parole: «di cui al primo» aggiungere le seguenti: «e al secondo».

Art. 3

3.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni, nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1.»

3.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Gli enti del Servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative delle malattie di cui all'articolo 1, comma 1,».

3.3

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) migliorare le modalità di cura dei soggetti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1, prevedendo che la presa in carico degli stessi avvenga sulla base di linee guida stabilite dal Ministero della salute e dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), con il coinvolgimento, quali luoghi di primo accesso, anche dei Consultori;».

3.4

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «soggetti colpiti» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle fasce di età inferiore ai 14 anni».

3.5

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «1) definendo procedure e protocolli che garantiscano livelli adeguati di omogeneità nei trattamenti erogati sul territorio nazionale al fine di superare le differenze regionali e, laddove ciò non sia possibile, prevedere trattamenti sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a cui i pazienti possano accedere con procedure celeri, nonché garantire la possibilità di scegliere le strutture terapeutico-riabilitative secondo criteri di appropriatezza da valutare caso per caso;

2) individuando strutture specifiche dedicate alla gestione delle complicanze mediche urgenti e della malnutrizione per difetto grave, evitando che tali strutture siano a contatto con pazienti terminali, con persone molto anziane o con pazienti che presentano gravi problemi internistici e frequenti urgenze mediche, nonché prevedere a tal fine la formazione adeguata del personale sanitario;

3) organizzando i servizi sanitari rivolti a pazienti fino al compimento del venticinquesimo anno

d'età in un'unità funzionale di salute mentale per l'infanzia e l'adolescenza (UFSMIA);».

3.6

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, a tal fine, appositi percorsi per la ripresa di una vita autonoma;»

3.7

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «personale sanitario,» inserire le seguenti: «dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale.»

3.8

[Furlan](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale;».

3.9

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo a supportare studi clinici coordinati a livello universitario con il coinvolgimento dei centri specializzati sul territorio nazionale;».

3.10

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «percorsi specifici» inserire le seguenti: «per la presa in carico».

3.11

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale, con particolare riferimento ai modelli culturali e sociali che alimentano la diffusione dei disturbi alimentari.».

3.12

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-bis) identificare in ogni regione luoghi di cura specifici, con personale qualificato e debitamente formato;

h-ter) creare una rete di centri regionali che interagiscano tra loro al fine di facilitare la mobilità interregionale dei pazienti e una rete di servizi provinciali che garantiscano:

- 1) una valutazione multidisciplinare in grado di fornire diagnosi e indicazioni al trattamento;*
- 2) livelli meno intensivi di cura, quali terapie ambulatoriali e, possibilmente, semiresidenziali;*
- 3) interventi di prevenzione e trattamento delle complicanze mediche;*
- 4) terapie psicoeducative e di supporto alla famiglia;*

5) l'invio dei pazienti da parte dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta o dei Centri salute mentale o dagli ospedali a centri specialistici che garantiscano i livelli di maggiore intensità di cura.».

3.13

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire l'Osservatorio Epidemiologico Permanente presso il Ministero della salute mirato ai disturbi del comportamento alimentare;».

3.14

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso l'Istituto Superiore di Sanità volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio».

3.15

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso il Ministero della salute volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio».

3.16

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) potenziare iniziative nelle scuole primarie e secondarie che diffondano la cultura dei sani stili di vita e che siano orientate nella prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione organizzate da professionisti sanitari che operano nel campo della nutrizione, salute e benessere psicologico.»

3.17

[Pirro](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sportelli di ascolto psicologico finalizzati a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti e a prevenire e contrastare la diffusione di disturbi del comportamento alimentare attraverso la promozione di percorsi mirati all'educazione ad una sana e corretta alimentazione».

3.18

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevedere che il documento di indirizzo "Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Percorso lilla in pronto soccorso" predisposto dal Ministero della salute sia adottato come protocollo nazionale da utilizzare per i pazienti con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione che accedono al pronto soccorso».

3.19

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, dopo la parola: «monitoraggio», inserire le seguenti: «e filtraggio».

Art. 4

4.1

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevedere che l'attribuzione del "codice lilla" nell'ambito del triage in pronto soccorso sulla base degli "Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con

disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. "Percorso lilla in pronto soccorso"» del Ministero della salute, avvenga in presenza dei servizi necessari alla presa in carico, multispecialistica complessa e integrata, del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;».

4.2

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «personale medico e scolastico» con le seguenti: «personale medico e sanitario, dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, del personale scolastico, degli allenatori, tecnici e istruttori sportivi».

4.0.1

[Zullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Tessera per l'assistenza)

1. Chiunque sia affetto dalle malattie sociali di cui all'articolo 1 è munito di una tessera personale che, sulla base di una certificazione del medico curante, attesta l'esistenza della malattia. La tessera è soggetta a rinnovo annuale da parte del medico curante ove venga accertato il persistere delle condizioni di malattia sociale del paziente.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i possessori della tessera di cui al comma 1, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le prestazioni di supporto psicologico, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

3. L'attestazione dell'esistenza della malattia priva di complicanze invalidanti non costituisce elemento ostativo all'idoneità fisica per l'iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'accesso alle attività lavorative e sportive.»

4.0.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Educazione emozionale)

1. Nell'ambito dei percorsi di educazione alla salute e nel rispetto dell'autonomia scolastica, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado è previsto l'insegnamento di un'autonoma disciplina, denominata "educazione emozionale", avente lo scopo di promuovere la consapevolezza della stretta connessione esistente tra alimentazione ed emozioni.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti della disciplina di cui al comma 1.».

Art. 5

5.1

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Gli istruttori di attività sportive non devono accettare di allenare persone senza la valutazione di un medico dello sport che tenga conto anche dell'indice di massa corporea (IMC/BMI).

4-ter. Gli istruttori di attività sportive che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4-bis sono soggetti a una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.».

Conseguentemente, nel titolo sostituire le parole: «l'immagine femminile per campagne pubblicitarie» con le seguenti: «dell'immagine corporea per campagne pubblicitarie e nello sport».

5.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Nella rubrica, sostituire la parola: «femminile» con la seguente: «corporea».

Art. 6

6.0.1

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede e disciplina l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale al fine di sensibilizzare gli studenti sul tema dei disturbi del comportamento alimentare e sulle loro conseguenze.»

6.0.2

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Osservatori regionali)

1. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di osservatori regionali al fine di monitorare e valutare l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge rispetto ai risultati conseguiti.»

Art. 7

7.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «particolare riferimento» inserire le seguenti: «ai dati epidemiologici e».

7.0.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 8

8.1

[Furlan](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 173 del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

173a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 26 MARZO 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Comunico che l'ordine del giorno della seduta di oggi è integrato con la discussione delle seguenti ratifiche di accordi internazionali, concluse dalla 3^a Commissione permanente:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021».

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018».

In ricordo delle vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signor Presidente, abbiamo richiesto, come Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, di poter aprire i nostri lavori oggi pomeriggio - e ringrazio tutti i Gruppi e la

Presidenza che hanno acconsentito alla nostra proposta - dedicando qualche minuto ad una ricorrenza che riteniamo sia indispensabile sottolineare in questa circostanza. Mi riferisco agli ottant'anni che ci separano dalla drammatica e terribile pagina delle Fosse Ardeatine, che domenica è stata ricordata in forma ufficiale e venerdì ha visto la presenza e l'intervento del Presidente della Repubblica, accompagnato dalle massime cariche dello Stato, e che impone anche a tutti noi una necessaria riflessione, un momento di cordoglio e di ricordo. Stiamo parlando di una delle pagine più terribili, più luttuose, più pesanti della nostra storia nazionale: 335 persone uccise dalla furia nazista della Gestapo, attuata con la complicità delle allora autorità fasciste di stanza a Roma, che determinarono una rappresaglia terribile a seguito dei noti fatti di Via Rasella e portarono alla uccisione con una modalità tremenda: gruppi di cinque persone venivano fatte entrare all'interno delle cave delle Fosse Ardeatine, messe in fila e uccise con un colpo alla nuca.

Si trattava di persone che erano delle più varie estrazioni sociali, politiche, culturali e religiose. Riprendendo l'identikit di quelle storie che non debbono essere dimenticate ma che, al contrario, debbono essere tramandate, troviamo uno spaccato del nostro Paese: operai, contadini, artigiani, artisti, sacerdoti e atei, ebrei e cattolici, professori e studenti, militari, intellettuali e analfabeti, giovani e anziani, poveri e ricchi, romani e siciliani, lombardi e pugliesi. Insomma c'era un pezzo di Italia, c'era un pezzo di tutti noi dentro quella storia.

Se vogliamo evitare che la storia si ripeta, la dobbiamo inevitabilmente ricordare per trarne le lezioni che a ciascuno di noi debbono portare. Per noi quello delle Fosse Ardeatine, fra le tante cose, è un simbolo di una violenza che rimanda a tutte le stragi che si sono compiute e alle conseguenze dei totalitarismi che pretendono di asservire la libertà e la dignità della persona ad una ideologia sovrastante che ne conculca la personalità, i diritti e la soggettività. Purtroppo abbiamo visto ancora immagini del genere anche nella nostra Europa. Solo per andare indietro con la memoria ricordiamo quelle del Bataclan, di «Charlie Hebdo», di Nizza, di Berlino, di Londra, di Madrid, fino ad arrivare alle drammatiche immagini della sera di venerdì a Mosca, con la tragica vicenda dell'attacco jihadista al Crocus City Hall, per la quale manifestiamo solidarietà nei confronti delle vittime, delle loro famiglie, del popolo russo, ribadendo una volta di più che la violenza, da qualunque parte provenga, deve essere bandita dalla storia e non può essere l'elemento con cui si risolvono le controversie tra i popoli.

La strage delle Fosse Ardeatine è quindi l'elemento con il quale noi possiamo riandare alla radice più profonda anche della storia della nostra Repubblica. Vorrei consegnare un'ultima immagine, signora Presidente, negli ultimi trenta secondi che ho a disposizione. È l'immagine molto forte per la quale voglio ringraziare gli autori e i produttori di una esperienza televisiva, «Una giornata particolare» di Aldo Cazzullo, che hanno concluso la puntata dedicata alle Fosse Ardeatine affidando a diversi testimoni, artisti, attori, persone dello spettacolo e del mondo intellettuale, la lettura di ciascuna delle vittime delle Fosse Ardeatine, perché ognuna di quelle 335 persone rappresenta qualcosa per la storia non solo di quelle famiglie, ma dell'Italia tutta.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, quello delle Fosse Ardeatine, l'atroce massacro di ottant'anni fa a Roma, in realtà non fu il primo eccidio di cui si resero colpevoli i nazisti e i fascisti in Italia, ma fu la prima strage di civili innocenti per rappresaglia. Ne sarebbero poi seguite altre, persino più sanguinose. Intorno, però, a nessun altro crimine nazifascista, sono fiorite nel corso dei decenni tante ricostruzioni fantasiose - chiamiamole così - e in nessun caso sono state dette tante bugie. Via Rasella e la rappresaglia delle Fosse Ardeatine sono diventate una sorta di campo di battaglia sulla memoria e su una forma più o meno sottile di colpevolizzazione della Resistenza. Io credo che il miglior modo, anzi il solo modo di ricordare e rendere omaggio alle vittime di quella ferocia, a ottant'anni di distanza, sia fare piazza pulita di tutte le bugie. È stato detto che la strage si sarebbe evitata se i partigiani dei GAP si fossero consegnati. In realtà non è vero, quella richiesta non fu mai avanzata e del resto non ci sarebbe stato nemmeno il tempo: tra i fatti di Via Rasella e l'eccidio delle Fosse Ardeatine passarono meno di ventiquattro ore.

È stato detto, purtroppo anche dalle più alte istituzioni di questo Paese, che i militari dell'undicesima compagnia del reggimento Bozen, attaccato in Via Rasella, erano innocui musicisti, ma non è vero nemmeno questo: erano reclute altoatesine - questo sì - ma erano armate di bombe, non erano armate di trombe, e sappiamo che avevano l'ordine di marciare, di cantare a squarciagola e avevano quest'ordine esattamente perché dovevano terrorizzare la popolazione. Il giorno seguente l'attacco avrebbero dovuto rimpiazzare la decima compagnia Bozen nel servizio di ordine pubblico; quella stessa compagnia, la decima, che venti giorni prima aveva ucciso Teresa Gullace che cercava di rivolgere la parola al marito arrestato durante una retata: un omicidio, peraltro, che è rimasto nella memoria di tutti quanti noi, perché fu poi reso eterno dalla più famosa e straziante scena girata da Rossellini in «Roma città aperta».

Si è finto e si finge ancora oggi che i responsabili della strage siano stati solo i tedeschi, ma non è così: nelle ore nelle quali i nazisti cercavano nomi da inserire in quella tragica lista, perché i partigiani e gli ebrei non bastavano, il questore di Roma Caruso promise cinquanta nomi, ma poi tergiversò. Si occuparono allora di trovare quei nomi i fascisti guidati da Pietro Koch, quello che diede poi il nome alla famigerata banda Koch.

Ebbene, quella delle Fosse Ardeatine fu a tutti gli effetti una strage nazifascista e ometterlo o fingere che non ci siano state responsabilità italiane significa raccontare una storia diversa da quella reale e mistificarla. Anche un'ultima accusa venne rivolta alla Resistenza, pure questa bugiarda o comunque sbagliata: si disse che l'attacco di Via Rasella era inutile, dal momento che comunque gli alleati sarebbero rapidamente arrivati a Roma; erano passati due mesi dallo sbarco di Anzio e tutti si aspettavano che l'arrivo a Roma fosse imminente (poi, in realtà, ci vollero ancora due mesi e mezzo, ma non è questo che conta). L'importante, invece, è che la decisione del CLN, il Comitato di liberazione nazionale, fu quella di intensificare gli attacchi proprio per evitare che la libertà dell'Italia fosse dovuta solo agli alleati. Fu una decisione giusta e non solo sul piano morale. Senza quella lotta partigiana, il trattamento riservato all'Italia sarebbe stato certamente più severo. I GAP furono davvero, di fatto e non solo di nome, gruppi di azione patriottica ed è ora che questo venga riconosciuto senza più nascondersi dietro le bugie che troppo spesso sono state ripetute in questi ottant'anni.

Signor Presidente, per me, per noi, ricordare oggi le Fosse Ardeatine significa innanzitutto dire questo. *(Applausi)*.

PAROLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (FI-BP-PPE). Signora Presidente, anche Forza Italia oggi si unisce al ricordo di quel 24 marzo 1944, anche se con poche parole, perché in queste occasioni le parole rischiano sempre di essere di troppo. Sono più importanti i gesti ed è per questo che esattamente vent'anni fa, il 4 giugno 2004, Silvio Berlusconi si recò alle Fosse Ardeatine con il Presidente americano George Bush per partecipare a una cerimonia di deposizione di una corona alla memoria di quel vile evento e anche come omaggio ai tanti martiri, in particolare di quell'ultimo periodo della furia nazista. In questo la storia di Forza Italia è stata sempre coerente e lungimirante.

Certo, 335 persone tra civili, militari italiani, prigionieri politici, ebrei, detenuti comuni furono trucidate dall'occupazione nazista come rappresaglia - ricordiamolo tutti, perché il teorema era quello di uno a dieci - e ancora oggi solo il ricordo rende questo evento inaccettabile come tanti altri accadimenti di quell'ultimo periodo, e non solo. Quello delle Fosse Ardeatine è stato, però, uno degli episodi più tragici, drammatici e vili della storia della nostra Italia contemporanea. Sono passati ottant'anni, colleghi, ma nessuno di noi può né vuole dimenticare. *(Applausi)*.

MAIORINO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, ottant'anni sono trascorsi da quel tragico ed efferato eccidio delle Fosse Ardeatine che vide 335 vittime.

Purtroppo non c'è modo di dire più infondato di *historia magistra vitae*. L'uomo, l'essere umano, non sembra davvero essere in grado di imparare dalla propria storia e dall'esperienza e sembra piuttosto esserci una tragica tendenza a ripetere gli errori. Pertanto, ricordare serve proprio ad opporsi a questo

fenomeno dell'esistenza umana che sembra ineluttabile: ripetere gli errori.

Quell'eccidio - come è stato detto - ha visto 335 vittime come risposta ad un attentato, ad un attacco partigiano, selezionate tra civili, militari, prigionieri politici; 75 erano, invece, le vittime imprigionate per motivi razziali, perché - ricordiamolo - nel 1938 l'Italia fascista, sotto Mussolini, promulgò le leggi razziali e per quel motivo quelle 75 persone trucidate alle Fosse Ardeatine erano in prigione. La logica che sottende a quell'eccidio è certamente quella della vendetta e, quindi, è una logica che ripudiamo, ma che in un contesto di guerra sembra quasi comprensibile.

C'è un'altra logica, però, che sottendeva a quell'eccidio ed è l'idea che alcune vite valgano meno di altre, e per questo si applicava la proporzione del dieci a uno. Il nazismo naturalmente l'aveva istituzionalizzata e l'aveva resa in maniera chiara quasi come legge. Eppure, il pensiero che alcune vite valgano meno di altre sembra purtroppo tuttora strisciante ed è un pensiero inammissibile, inaccettabile; è un qualcosa che abbiamo il dovere di respingere, sia a livello cosciente che a livello del nostro subconscio, e penso che nessuno ne sia davvero libero.

Credo che, soprattutto in questi giorni in cui stiamo vedendo scenari e conflitti scoppiare e inasprirsi a diverse latitudini, più o meno vicine, del nostro pianeta e della nostra Europa, ricordare a cosa l'uomo può arrivare, cosa siamo stati capaci anche di accettare, non possa che evitare catastrofi ancora peggiori. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, anche noi come Lega commemoriamo gli ottanta anni di quella che fu una carneficina e lo facciamo qui oggi ricordando un capitolo oscuro e purtroppo indelebile della nostra storia nazionale, l'eccidio delle Fosse Ardeatine. È nostro dovere ricordare. È un dovere morale ricordare e onorare i martiri che hanno perso la vita in quella tragica giornata del 24 marzo 1944, il giorno in cui la furia della violenza nazista colpì indiscriminatamente, spazzando via centinaia di vite innocenti.

Le Fosse Ardeatine, un luogo immerso nella verde campagna romana, ma intriso del sangue di quel tragico passato, sono un monumento alla memoria, un monito per le generazioni presenti e future. In quel luogo 335, tra uomini e ragazzi italiani, tra loro anche Don Pietro Pappagallo, furono trucidati per rappresaglia, vittime innocenti del feroce regime nazista. La loro unica colpa era quella di essere italiani, di essere parte di una comunità che lottava per la libertà e la giustizia. Oggi, a distanza di decenni da quel tragico evento, è nostro dovere non solo commemorare le vittime, ma anche riflettere sul significato di ciò che è accaduto.

L'eccidio delle Fosse Ardeatine ci ricorda la fragilità della libertà e della pace, i pericoli dell'odio, del pregiudizio e della discriminazione, della sopraffazione del più debole. Ci ammonisce sulle conseguenze nefaste dell'indifferenza e della complicità di fronte all'ingiustizia. Questo giorno però è un momento non solo per ricordare il passato, ma anche per rinnovare il nostro impegno per un futuro migliore. Dobbiamo impegnarci a coltivare la memoria storica, a insegnare alle future generazioni la verità su ciò che è accaduto affinché possano apprendere dagli errori del passato e costruire un mondo basato sulla pace, sulla tolleranza e sul rispetto reciproco.

Questi aspetti quanto mai importanti, specie nell'attuale periodo storico, dove la guerra e altri atti di barbarie stanno travolgendo le vite di molti popoli non lontano da noi e minacciando costantemente le nostre esistenze, sono quanto mai di vitale importanza per il futuro dell'umanità.

Proprio in questo momento di riflessione e commemorazione, porgiamo il nostro più profondo omaggio alle vittime delle Fosse Ardeatine perché il loro sacrificio non sia stato vano, ma sia un faro di speranza e di ispirazione per un futuro in cui la dignità umana sia sacra e intoccabile. (*Applausi*).

[LORENZIN](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LORENZIN](#) (*PD-IDP*). «L'ordine è già stato eseguito». Così scrivevano i nazisti sui giornali romani il 25 marzo 1944, a ventitré ore dall'attentato o l'azione - meglio dire - di Via Rasella. Erano passate solo ventitré ore, ma l'ordine era già stato eseguito: dieci persone per ogni tedesco ucciso. In realtà furono molto efficienti, grazie anche alla collaborazione della questura romana e ne presero cinque in più

rispetto a quello che era stato l'ordine dato. Furono trucidate, in un atto terrificante che vive nelle nostre memorie, 335 persone, di cui 75 ebrei arrestati per il solo fatto di essere ebrei, comunisti, membri dei GAP, prigionieri politici antifascisti, un prete ed anche 7 stranieri prigionieri politici, persone di ogni età e estrazione sociale.

È stata una delle pagine - com'è stato ricordato - più orrende della nostra storia. Come scrive Alessandro Portelli, lo storico romano, nel suo libro che si intitola - come quell'*incipit* dato alla stampa romana - «L'ordine è già stato eseguito», le Fosse Ardeatine non furono né l'unica, né la peggiore delle stragi naziste, ma furono l'unica strage metropolitana avvenuta in Europa, in una città che oppose ai nazisti una resistenza attiva e passiva intensa e diffusa e per questo venne così duramente colpita, in sole ventitré ore.

Non ci fu alcuna ricerca di un senso nella caccia a quelle persone, ma ci furono soltanto la voglia e l'orrore della rappresaglia. Questo è un elemento che deve restare estremamente vivo nella nostra memoria, perché non c'è alcuna giustificazione alle rappresaglie. La rappresaglia consiste già in sé in un'offesa all'umanità; è un qualcosa che fa male, che ferisce nel profondo persone che, senza alcun motivo, se non solo per la ragione di esistere o di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, vedono interrotta la propria vita.

In quell'eccidio - com'è stato detto - furono uccisi tutti uomini. Nei decenni successivi furono le donne a tesserne il ricordo: le sorelle, le madri, le mogli, le compagne di lotta, le giornaliste, tutte quelle che erano presenti nella Roma di quegli anni, tennero vivo il ricordo e non permisero a nessuno di noi di dimenticarlo. Uno dei momenti più emozionanti quando si va alle Fosse Ardeatine e si ha l'onore di partecipare a quella cerimonia è la lettura dei nomi di coloro che sono stati uccisi e la possibilità di vedere i loro volti: ogni volto è una storia e sembra di ritornare a quel 1944. Sono ragazzi, alcuni parenti fra di loro (intere famiglie sono lì dentro, con lo stesso cognome), appartenenti a qualsiasi ceto sociale. Sembra di vedere i propri amici, i propri compagni di scuola; sono volti che si riconoscono a Roma, persone che sembra di avere vicino. Ci si rende così conto di che cosa sia la storia, di quanto questa debba restare viva e non possa semplicemente essere lasciata andare nei libri.

È stato detto da più parti in questa commemorazione: abbiamo il dovere come generazioni, in questo momento, di tenere viva la nostra storia, perché il mondo che ci circonda è un mondo di guerra, è un mondo in cui l'odio sembra prevaricare. Allora, c'è una risposta all'odio e la risposta all'odio è l'umanità. La risposta a desideri disumanizzanti è la capacità di ricordare chi siamo e di non smettere di sperare, perché anche dai momenti più bui si può uscire. La speranza che noi dobbiamo lasciare alle nuove generazioni è che non c'è una non uscita per l'umanità, ma sta a noi costruire l'umanità che vogliamo e la società che vogliamo. La storia ci aiuta a ricordare chi siamo e dove possiamo andare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, nel tempo attuale, quando preoccupanti venti di guerra scuotono le fondamenta del vivere civile e pacifico dei popoli, il ricordo dell'eccidio delle Fosse Ardeatine sia non solo riconoscimento della storia passata, ma sia soprattutto monito perenne e memoria del futuro.

Quindi, facendomi interprete dei sentimenti dell'intera Assemblea, vi invito ad osservare un momento di silenzio. *(L'Assemblea si leva in piedi e osserva un minuto di silenzio)*.

MALAN (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Malan, non era nell'elenco degli iscritti a parlare; se vuole, però, può intervenire ora.

MALAN (Fdl). Signora Presidente, avevo chiesto la parola, ma a questo punto, essendo stato osservato anche un minuto di silenzio, sarebbe un fuor d'opera. Oltretutto mi riconosco nelle parole dei colleghi e in quelle che lei ha pronunciato. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto pluricomprendivo «Brunico-Val Pusteria» di Brunico, in provincia di Bolzano, che stanno assistendo ai nostri lavori.

(Applausi).

Per una informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle statistiche Istat sulla povertà

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, nelle ultime ore l'Istat ha pubblicato dati che registrano un *record* storico di poveri assoluti in Italia. Nel 2023 le famiglie in stato di povertà assoluta sono l'8,5 per cento, dunque circa 5,7 milioni di persone. Sono dati drammatici per un Paese civile. Siamo a rischio bomba sociale? C'è il rischio di andare proprio in questa direzione. La cancellazione del reddito di cittadinanza fatta dal Governo, unico strumento contro la povertà, ha lasciato sole milioni di persone. La povertà è un grosso problema che va affrontato seriamente.

Sempre l'Istat dice che la povertà assoluta, anche al Nord, è in aumento tra le famiglie con una sola persona occupata. Le parole lavoro e povero non dovrebbero stare insieme. Per questo come Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo un'informativa urgente della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in relazione ai dati allarmanti sulla povertà pubblicati ieri dall'Istat.

[PRESIDENTE](#). Senatore Magni, credo che questo argomento possa essere affrontato nella prossima Conferenza dei Capigruppo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(982) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 (Relazione orale) (ore 17,06)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 982.

La relatrice, senatrice Petrenga, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[PETRENGA](#), *relatrice*. Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica del Protocollo in esame, approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, strumento normativo di cui l'Italia è parte e che è stato sottoscritto nel 1976 a Barcellona e profondamente rinnovato nel 1995. Esso è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse.

Ai sensi dell'articolo 4 della stessa Convenzione di Barcellona, nel 2008 è stato elaborato il Protocollo oggi in via di ratifica, al fine di creare un quadro normativo comune per favorire ed effettivamente implementare la gestione integrata delle coste mediterranee, tenendo in debita considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali.

Con riferimento agli aspetti finanziari, l'articolo 3 del provvedimento dispone che dall'attuazione del Protocollo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, se la Presidenza mi autorizza, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe a questo provvedimento, preannuncio anche il voto favorevole ai successivi provvedimenti di ratifica. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, intervengo per dire che voteremo a favore di questo provvedimento. (*Applausi*).

[DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (*FI-BP-PPE*). Grazie, Presidente. Il testo del Protocollo di Madrid ha lo scopo di prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e dei litorali del Mediterraneo. In questo modo si mira a migliorare l'ambiente, consentendo un uso sostenibile delle sue risorse. Il Protocollo è uno dei sette previsti per integrare la Convenzione di Barcellona. Alla Convenzione hanno già aderito 22 Paesi. Poiché il fine è quello di dare vita a uno sviluppo sostenibile nelle zone costiere, immaginando una pianificazione razionale delle attività che si concili con il rispetto dell'ambiente, in particolare quello delle zone costiere, i senatori di Forza Italia voteranno a favore di questo disegno di legge di ratifica. (*Applausi*).

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, anch'io, come il senatore Borghi, vorrei annunciare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle a tutte e cinque le ratifiche.

Nello specifico di questa in realtà, vorrei evidenziare solo una cosa. L'Unione europea ha già ratificato questo accordo e noi, come membri dell'Unione europea, siamo già soggetti ai vincoli che esso determina. Pertanto si tratta di un atto formale e noi voteremo favorevolmente. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, anch'io intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD-IDP*). Signora Presidente, mi unisco ai colleghi nell'annunciare il voto favorevole su questa e sulle altre ratifiche, visto che abbiamo già approfondito i temi in Commissione affari esteri e difesa.

[PETRUCCI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi senatori e membri del Governo, anche io annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia, anche se mi preme fare un piccolo appunto. Quello che noi oggi andiamo ad approvare è il protocollo numero sette della Convenzione di Barcellona, che sappiamo tutti essere l'unico strumento giuridico per quanto riguarda il PAM, il Piano d'azione del Mediterraneo. Quest'ultimo è nato nel 1975. L'allora Comunità economica europea, composta da sedici Paesi, si è unita per far fronte a quello che era il problema dell'inquinamento del mar Mediterraneo.

Ciò che mi ha fatto un po' sussultare è vedere che questo protocollo è il numero sette. In realtà l'Italia ne ha ratificati, con questo, cinque, lasciandone ancora due da parte. Dall'ultima ratifica sono passati venticinque anni e dunque io mi chiedo: come mai, dato che questo protocollo poteva essere adottato, approvato e ratificato già a partire dal 2011, ciò non è stato fatto dai precedenti Governi, cosiddetti paladini dell'ambiente? Ci tenevo a evidenziare questo punto, perché, secondo me, la nuova visuale di questo Governo, una visuale a 360 gradi, non solo porta a far approvare un protocollo che poteva

essere approvato nei dodici anni precedenti, ma lo mette insieme ad altri due grandi piani. Mi riferisco al PNACC, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato a gennaio dal nostro Ministero dell'ambiente, ed al Piano triennale del mare, che mette in evidenza le azioni da seguire per tutelare il nostro mare attraverso una pianificazione mirata.

Ecco perché grandi elogi vanno al nostro Governo ed al nostro Presidente del Consiglio, per aver puntato in maniera totale ed assoluta sulla rinascita del Mediterraneo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(987\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,17)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 987, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[CRAXI](#), *relatrice*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata esaminare il disegno di legge in titolo di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha la finalità di favorire la riabilitazione sociale e il recupero dei legami delle persone condannate, controllando al contempo il rispetto dei relativi obblighi e prescrizioni e riducendo il rischio di recidiva e proteggendo le vittime dei reati e la collettività.

Si tratta, in sostanza, di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione del 1964 sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, strumento normativo che impegna le parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che nel loro territorio sia oggetto di una condanna giudiziaria.

Rispetto alla Convenzione del 1964, l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure che ricadono sotto la disciplina della decisione quadro n. 947 *Giustizia e affari interni (GAI)*, del novembre 2008, strumento normativo che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e l'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro.

Relativamente alla copertura finanziaria, l'articolo 4 reca una clausola di invarianza, stabilendo che dal provvedimento non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e chiamando le amministrazioni interessate a svolgere le attività previste dalla legge a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

Il senatore Enrico Borghi ha già annunciato il voto favorevole.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, la ratifica al nostro esame attiene a un Accordo dal tema particolarmente significativo, essendo ormai chiaro che l'accesso alle misure alternative al carcere riduce evidentemente il tasso di recidiva, con ciò favorendo il recupero di chi deve scontare una pena, nonché una società più sicura. Non vi sono dubbi, del resto, sulla funzione rieducativa della pena, riconosciuta dall'articolo 27 della nostra Costituzione, in base al quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Pertanto, in considerazione dell'importanza di estendere la cooperazione giudiziaria e nella prospettiva dell'affermazione dei valori della nostra cultura giuridica e della tutela dei diritti della persona, annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.

[DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, per questa ratifica e per le successive il Gruppo dei senatori di Forza Italia esprime voto favorevole. Le chiedo, inoltre, la possibilità di allegare agli atti i testi delle relative dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, questo Accordo prevede semplicemente che si permetta ad un cittadino che sia stato giudicato nello Stato controparte di poter scontare le pene alternative nello Stato in cui si trova, in cui ha maggiori legami e maggior possibilità sociale di reinserimento e riabilitazione. Siccome la nostra Costituzione prevede che ci sia la riabilitazione per chi ha subito giudizio, noi riteniamo che sia molto importante sottoscriverlo e ratificarlo.

Signora Presidente, mi consenta di aggiungere una cosa. La senatrice Petrucci poco fa, a proposito del precedente provvedimento, si domandava come mai nessun Governo in venticinque anni si fosse preso la briga di procedere alla ratifica. Speravo avesse ascoltato le quattro parole in croce che ho detto: semplicemente, l'Unione europea aveva già ratificato e gli Stati membri erano già sottoposti ai vincoli che l'Unione europea aveva posto. (*Applausi*).

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, segnalo solamente, rispetto a quanto è stato detto, che questa ratifica di Accordo con una Nazione amica come San Marino non comporta oneri aggiuntivi ed è già stata votata all'unanimità anche alla Camera, per cui non possiamo che esprimere il nostro voto favorevole. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha già preannunciato il voto favorevole su tutti i disegni di legge di ratifica.

[SPINELLI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINELLI (*FdI*). Signor Presidente, anch'io annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia sulle due ratifiche che riguardano la Repubblica dello Stato italiano e la Repubblica di San Marino. Lo annuncio con tanto orgoglio, perché amministro il Comune del primo confine con San Marino. Ed è auspicabile che su tanti altri temi vi sia la stessa collaborazione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 (Relazione orale) (ore 17,26)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 998.

Il relatore, senatore Spagnolli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[SPAGNOLLI](#), relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica del Protocollo di emendamento sottoscritto nel maggio 2022 all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede. Qui vorrei spendere poche parole su cos'è l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Si tratta di un'organizzazione nata nel 1924, quindi cento anni fa, come Ufficio internazionale del vino, con lo scopo di armonizzare le modalità di controllo e di coltivazione della vite nel mondo creando prodotti confrontabili. Allora i Paesi fondatori erano sette: l'Italia, la Grecia, la Spagna, la Francia, il Portogallo, l'Ungheria e il Lussemburgo e ora sono 48. E il notiziario dell'OIV, edito la prima volta nel 1928, ha costituito un momento di unificazione di tutti i territori con produzione vinicola unico nel suo genere nel mondo ed è riuscito a sopravvivere anche alla Seconda guerra mondiale e a ripartire subito dopo, perché il vino unisce come pochi altri prodotti dell'uomo e non a caso il nostro Paese ne è massimo produttore. Infatti, va ricordato che fra gli Stati membri l'Italia vanta una posizione di rilievo in seno a tale organizzazione che le deriva non solo dal fatto di essere uno dei Paesi fondatori, ma anche dalla sua forza sostanziale quale primo produttore ed esportatore vitivinicolo mondiale, riflessa nella relativa contribuzione finanziaria.

Il 25 ottobre del 2021, nel corso di una riunione straordinaria dell'assemblea generale dell'Organizzazione, è stato adottato in modo consensuale il progetto di decisione relativo all'emendamento dell'Accordo di sede per il suo trasferimento da Parigi a Digione, in un prestigioso e storico edificio del XVII secolo, previo impegno del Governo francese a sostenere tutti i costi di ristrutturazione e di adeguamento della struttura. Ricordo che Digione è capitale della Borgogna e della Franca Contea, ha creato la Città internazionale della gastronomia e del vino in un'area di 6,5 ettari, recuperando la sede del vecchio ospedale della città e si è quindi procurata sul campo questo ruolo di capitale del vino mondiale, nonostante il nostro rimanga il Paese che ne produce di più.

In conclusione, quindi, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

(*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, ho già detto quello che avevo da dire, quindi annuncio soltanto il voto favorevole del Gruppo.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Enrico Borghi ha già annunciato il voto favorevole.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.

[PRESIDENTE](#). I senatori De Rosa e Marton hanno già annunciato il voto favorevole.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, ringrazio il senatore Spagnolli per la puntuale illustrazione del provvedimento, sul quale il Gruppo Lega voterà a favore.

Colgo però l'occasione, visto anche l'argomento che stiamo trattando e vista la mia provenienza da una terra, il Friuli-Venezia Giulia, fortemente legata alla coltivazione e alla produzione vitivinicola, per ricordare a qualche virologa in cerca di visibilità, che continua ad affermare che il vino fa male e che chi beve vino ha il cervello più piccolo, di non accanirsi contro un'eccellenza del *made in Italy*, in cerca di interviste e di promozione per il suo ultimo libro. Forse la popolarità le ha fatto male, ma voglio ricordare che è l'abuso a far male davvero, non il semplice consumo. Come retaggio del Covid, abbiamo dei virologi in astinenza da televisione che cercano di imporre il proprio stile di vita come unica salvezza del mondo e ora alcuni mettono il vino nel loro mirino. (*Applausi*). La vorrei tranquillizzare con un brindisi con un buon vino friulano, ma potrebbe essere un buon vino veneto o piemontese, e la inviterei nelle nostre cantine così imparerebbe l'amore, la cultura e la passione che i nostri viticoltori ci mettono ogni giorno per produrre quegli ottimi prodotti italiani. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Alfieri ha già annunciato il voto favorevole del Gruppo.

[DE CARLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CARLO](#) (*FdI*). Signora Presidente, più che intervenire sul tecnicismo di un emendamento che di fatto deve passare all'esame dell'Assemblea, perché, essendo una ratifica, qualsiasi emendamento va trattato secondo la stessa procedura, mi piacerebbe soffermarmi sul fatto che la firma che sancì l'accordo che dette vita all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è del 29 novembre 1924, quindi di circa cent'anni fa il prossimo novembre. Questa firma, tra l'altro, fu preceduta da un incontro ad alto livello che si svolse nel mese di giugno tra Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Grecia, ovvero tra quelli che allora (e forse anche oggi) erano i maggiori esportatori di vino. A tale incontro, nel successivo mese di luglio, aderirono anche Austria, Ungheria, Lussemburgo, Tunisia, Cile e Messico.

Ricordo i due punti fondamentali, che sono i cardini sui quali poggia questo accordo: il primo è che si dà mandato all'OIV di studiare e sviluppare misure idonee a far conoscere e apprezzare il valore positivo di un consumo moderato di vino in abbinamento ai pasti e nel contesto di uno stile di vita

sano. Questo cent'anni fa. Il primo articolo dell'atto costitutivo dell'OIV, risalente al 1924, dichiarava che l'organizzazione doveva raccogliere, studiare e pubblicare informazioni che dimostrassero gli effetti benefici del vino. Poi, per dare impulso a tutto ciò, fu istituito il premio Prix de l'OIV, tutt'ora esistente, che all'epoca era intitolato "La verità sul vino". E mai come oggi che il vino è sotto attacco rispetto alle visioni che il collega Dreosto prima ha esplicitato, tornano attuali i cardini salienti della fondazione dell'OIV.

C'è poi un secondo punto volto a creare l'ufficio internazionale del vino per concepire accordi su basi scientifiche da trasmettere come raccomandazioni agli Stati membri, allo scopo di facilitare un'armonizzazione delle loro politiche e agevolare gli scambi internazionali. Tutto questo alla luce anche della scellerata scelta del Governo irlandese di discriminare il vino, trattandolo alla stregua di qualcosa di assolutamente dannoso.

Invito anch'io tutti a continuare a difendere e a tutelare un valore come quello espresso dal nostro vino, che è carico di DOC e di IGP in tutto il territorio e che dimostra la nostra straordinaria capacità di fare qualità. Io, contrariamente al collega Dreosto non mi focalizzo su brindisi localistici, ma invito tutti a fare un bel brindisi di vino italiano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,36)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1057) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,36)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1057, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore De Rosa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DE ROSA, *relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei Deputati, recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel maggio 2021 dall'Italia e dalla Repubblica di San Marino, che mira ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie dei due Paesi, riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, diretti e indiretti, nonché la suddivisione dei beni sottoposti a tale confisca o dal ricavato della loro vendita tra le parti contraenti, puntando quindi a migliorare i rapporti di cooperazione tra le parti.

L'intesa bilaterale disciplina altresì provvedimenti conseguenti al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, prevedendo che la parte richiesta, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento cautelare di sequestro emesso dalla competente autorità dell'altro Stato, entri in possesso di beni sequestrati o confiscati e adotti tutti i provvedimenti necessari ad impedirne la dispersione.

Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

Il senatore Enrico Borghi ha già annunciato il proprio voto favorevole.

[ZANETTIN](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Premier-Partito Popolare Europeo a questo disegno di legge di ratifica, che riguarda un Accordo tra Italia e San Marino sul reciproco riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Marton ha anticipato il suo voto favorevole al provvedimento.

[DREOSTO](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo dichiara il voto favorevole al provvedimento.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Alfieri ha già anticipato il suo voto favorevole, così come la senatrice Spinelli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1058) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,40)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1058, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Mieli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[MIELI](#), *relatrice*. Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione, sottoscritto nell'ottobre 2018, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore. L'Accordo in via di ratifica, frutto di un *iter* negoziale durato quasi otto anni e destinato a sostituire il precedente Accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico, risalente al 1980, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le parti, in una serie di ambiti di comune interesse, quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, l'energia, la fiscalità, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione, gli affari sociali, la scienza e la tecnologia, i trasporti, la giustizia, la libertà e la sicurezza.

Relativamente alla copertura finanziaria, è stata prevista una clausola di invarianza, stabilendo che

dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Enrico Borghi, De Rosa, Marton e Alfieri hanno preannunciato il proprio voto favorevole al provvedimento.

[PUCCIARELLI](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega.

[BARCAIUOLO](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARCAIUOLO](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia a questo Accordo, che tocca molte delle sfaccettature dei rapporti tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e Singapore. Credo sia di interesse nazionale ed europeo, anche perché Singapore ha una serie di particolarità che vanno sicuramente approfondite e valorizzate, a partire dal suo ruolo strategico di *hub* sia da un punto di vista portuale che da un punto di vista delle conoscenze tecnologiche, con cui ovviamente si può interagire per un reciproco miglioramento.

Credo quindi che nel quadro di una crescita complessiva dell'Italia, dell'Unione europea e anche di Singapore, non si possa che vedere con favore questo tipo di accordo. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:

(562) MARTI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Relazione orale) (ore 17,45)

Approvazione con il seguente titolo: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 562.

Il relatore, senatore Paganella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PAGANELLA](#), *relatore*. Signora Presidente, colleghi, giunge all'esame dell'Aula il disegno di legge n.

562, a prima firma del presidente della 7a Commissione, senatore Marti, approvato in sede redigente lo scorso 7 febbraio.

Il provvedimento, che mira a promuovere e valorizzare i cammini d'Italia, è frutto di un'ampia convergenza delle forze politiche, come testimonia la votazione unanime su alcuni articoli e sul mandato a riferire in Aula.

Il disegno di legge si pone peraltro in continuità con l'attività svolta nella passata legislatura dalla 7a Commissione e, in particolare, intende fare tesoro degli esiti dell'affare assegnato relativo alla promozione dei cammini interregionali quali itinerari culturali, n. 590, conclusosi con l'approvazione unanime della risoluzione presentata dalla senatrice Maria Saponara e tiene conto dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 2367 recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali, delega al Governo in materia di cammini.

Rispetto ai contenuti presenti nel testo originario del provvedimento, così come in quello esaminato nella scorsa legislatura, la Commissione ha ritenuto di accentuare il carattere strategico del connubio tra gli elementi culturali dei cammini e la loro valenza strategica in chiave turistica e, conseguentemente, è stato rafforzato il ruolo del Ministero del turismo.

Il provvedimento si compone di 9 articoli ed ha ad oggetto, come anticipato, la promozione e la valorizzazione dei cammini definiti dall'articolo 1 come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi, nonché di sviluppo turistico dei territori interessati.

Con riferimento alle finalità del disegno di legge, il medesimo articolo 1 richiama la fruizione dei luoghi su cui investono i cammini, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità, lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali, l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati dall'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità, la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati, lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali e ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano e il dialogo interculturale e interreligioso, religioso, nonché la tutela dell'ambiente del paesaggio.

L'articolo 2 reca disposizioni relative alla banca dati dei cammini d'Italia, istituita presso il Ministero del turismo e contenente informazioni relative ai cammini d'Italia, cioè dei cammini che vi sono inseriti nel rispetto di determinati criteri ivi elencati, al fine di orientare il potenziale fruitore.

L'articolo 3, allo scopo di agevolare il conseguimento delle finalità del disegno di legge, istituisce presso il Ministero del turismo la cabina di regia nazionale per i cammini alla quale è affidato il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate. L'articolo 3 disciplina inoltre la composizione della cabina di regia e ne individua le funzioni. Quanto alle funzioni, si segnalano la definizione di *standard* di qualità dei cammini d'Italia, delle modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati, del Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini, nonché l'approvazione di ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.

L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero del turismo, il tavolo permanente per i cammini d'Italia e ne disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento. Al tavolo permanente partecipano, oltre ai componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università, degli enti del terzo settore, degli operatori e degli organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia.

L'articolo 5 disciplina il Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, stabilendo che è predisposto dalla cabina di regia, sentito il tavolo permanente.

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti la promozione di studi e ricerche da parte del Ministero del turismo e di quello della cultura e affida al Ministero del turismo il compito di trasmettere alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sui cammini d'Italia.

L'articolo 7 prevede la realizzazione di campagne di promozione dei cammini d'Italia e destina a tale finalità un milione di euro annui.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge e l'articolo 9 prevede che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In sostanza - mi avvio alla conclusione, Presidente - il nostro Paese è il più ricco al mondo per patrimonio culturale, storico e religioso. Grazie a questa legge, sarà maggiormente possibile valorizzarne le potenzialità, ma anche e soprattutto armonizzarne la ricca e frastagliata varietà. Penso ad esempio ai tanti cammini di carattere religioso dedicati a San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, su cui sta lavorando, sul modello di quanto avviene per la Via Francigena, il comitato per l'ottavo centenario della morte del Santo.

Camminare in fondo è metafora del senso della vita e, in questo senso, percorrere i cammini d'Italia può essere, per i turisti stranieri, ma anche per noi italiani, un modo più concreto e profondo per conoscere il Paese più bello del mondo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Via Eva Gioia» di Sammichele di Bari, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. [562](#) (ore 17,55)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, amatissimo presidente Marti. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Guidi, aspettiamo magari qualche secondo, per i colleghi che hanno voglia di chiacchierare.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, c'è un po' di vitalità, che non guasta mai.

Credo, signor Presidente, di non potermi esimere dall'intervenire, anche se capisco la giornata, perché i cammini per me sono fondamentali, anche se sono un po' in contraddizione con le mie difficoltà a camminare, ma questa sfida mi affascina molto, ancora di più. I cammini sono una delle nostre risorse più importanti per conoscere meglio il nostro paradisiaco Paese, le sue produzioni, le sue bellezze e - perché no? - anche le bruttezze (c'è il diritto anche ad essere brutti).

I cammini sono una risorsa anche per connettersi, soprattutto per vivere una dimensione spirituale - com'è stato ricordato, parlando anche di san Francesco - attinente anche alle grandi opere monumentali, volte ad allocare le persone che si dedicano più precisamente alla spiritualità.

Secondo me, il camminare, non l'arrivare, ma l'andare lentamente, dolcemente, in qualche modo parlando con gli altri, ma anche con noi stessi, è una dimensione psicologica, oltre che spirituale, di enorme valore. Dobbiamo riscoprire la lentezza, la dolcezza e la capacità di guardare, ma di guardarsi anche dentro: ecco perché credo che i cammini siano una risorsa enorme per chiunque di noi.

Certo, esistono persone, come me, che dovranno camminare in maniera alternativa: con un motorino elettrico, sempre ecologico; oppure, perché no, abbracciati, magari a una bella persona. Questo è importante, perché essere aiutati a camminare vuol dire aumentare la gioia.

Signor Presidente, davvero auguro, a me stesso e a voi, che i cammini siano praticati da tutti con gioia, con serenità e con la voglia costante di scoprire noi stessi attraverso gli altri e attraverso quello che guardiamo intorno a noi.

In questa società così turbolenta sembra che prevalga il lessico della guerra, non solo quella catastrofica, enorme, tante volte descritta, ma anche quella dentro di noi, il conflitto con noi stessi che spesso rischiamo di non accettare. Ecco, i cammini nel percorso psicologico sono non la soluzione, ma un bel momento di affermazione di noi stessi e degli altri. Scopriremo, proprio con questi cammini che forse il lupo, quindi l'altro, non è così cattivo; forse è capace di lenire tante ferite dentro di noi che rischiano di spezzarci l'anima, che per fortuna è più forte di quanto pensiamo. (*Applausi*).

Ringrazio lei, Presidente, i colleghi, i rappresentanti del Governo e il presidente Marti, augurando con tutto il cuore buona Pasqua. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Guidi, desidero ringraziarla davvero per il suo intervento, che è anche testimonianza ed esempio per tutti noi e per l'Assemblea. Grazie per concederci di camminare insieme a lei. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo e sposo le cose che ha detto il senatore Guidi, ossia che i cammini possono avere una valenza culturale. Chi può mettere in discussione questo? La domanda che mi faccio, nel rispetto totale di chi propone questo disegno di legge e senza voler fare nessuna polemica, è se davvero sia necessario fare una norma che stabilisca di fare una mappa dei cammini nazionali, fissando criteri e requisiti, perché poi bisogna creare una struttura che vada a controllarli, eventualmente per espungerli dal loro novero: mi pare una burocratizzazione non necessaria.

Quanto al discorso di avere una segnaletica omogenea, che senso ha che io, che cammino volentieri ovunque, debba trovare cartelli simili sulle Alpi o sull'Appennino? Senza contare il fatto che questo provvedimento non tiene conto di un'attività che si fa molto volentieri nel nostro Paese in corrispondenza del camminare sui cammini, cioè andare in bicicletta. Ho fatto la Via Francigena in

bicicletta da Parma a Roma - invito i colleghi a non ridere sotto i baffi, perché magari, vedendomi, non sembra - e c'erano diverse situazioni in cui ci si sovrapponeva tra ciclisti e pedoni. Ecco, queste sono le questioni che eventualmente andrebbero normate.

Come la mettiamo poi con l'autonomia differenziata che il Governo intende portare avanti, anche se poi crea una cabina di regia nazionale con un organismo dedicato, come se ci trovassimo a gestire un'emergenza o ad affrontare una questione di tale complessità che il Ministero della cultura con le sue risorse ordinarie non sia in grado di gestire. L'articolo 4 istituisce un tavolo permanente attorno al quale già immagino che dotti personaggi porranno serie riflessioni sulle sorti progressive dei cammini rispetto alla loro valenza sociale, economica e culturale. Creiamo i soliti parlatoi all'italiana. Ripeto di essere d'accordo, solo che mi chiedo davvero se sia necessario. Il cammino di Santiago in Spagna, che è probabilmente il più frequentato d'Europa e del mondo, non è nato su iniziativa del Governo spagnolo, ma su iniziativa locale ed ha il successo che ha.

La scorsa settimana in quest'Aula c'è stato un vero e bel dibattito alla presenza della Presidente del Consiglio, nel quale il Parlamento e il Senato hanno mostrato la loro funzione, perché tanti interventi non erano mossi dalla pur legittima volontà di tirare acqua al proprio mulino politico, ma da una reale intenzione di riflettere e di ascoltare. Signora Presidente, l'invito che faccio a tutti noi è di volere più bene a quest'Assemblea e a questa istituzione. Prima di indossare la maglietta di maggioranza o di opposizione, siamo parlamentari, cioè persone chiamate a difendere la dignità e la centralità del Senato, del Paese e dello Stato. Facciamo sì che questo sia il luogo in cui si affrontano questioni serie e più delicate, e lasciamo i cammini e le giornate della meraviglia a qualche circolare ministeriale. Avremmo tutti da guadagnarci.

Auguro a tutti buona Pasqua. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, i cammini sono un modo diverso di scoprire il nostro Paese attraverso strade che sono state create in tempi lontani. Il mio Piemonte ne ha molteplici: la Via Francigena, che è stata citata prima, che unisce l'Europa, in particolare la Francia, all'Italia fino a Parma per andare poi a Roma ed era la via che percorrevano i pellegrini che dovevano venire dall'Europa a Roma per il Giubileo (ben venga, quindi, una legge prima del Giubileo del 2025); i cammini dei santuari d'Europa, la Via del Sale o il Grande cammino del Monferrato, nel quale si cammina attraverso le vigne. Sono molteplici, insomma, i cammini che presenta la mia Regione e quindi spero che con questa legge si trovino le risorse adeguate per poterli mantenere e rendere più accessibili, per far sì che i pedoni non vengano intralciati dalle biciclette e che ci sia la riscoperta delle pietre originarie, dove ancora esistono, e magari si tuteli il paesaggio in modo diverso rispetto a quanto fatto in questi anni.

Ben venga una legge che spero dia le giuste risorse, perché effettivamente, se c'è qualcosa che manca, è un adeguato finanziamento a luoghi che probabilmente vengono considerati minoritari, anche se in realtà negli ultimi anni sempre più scoperti dai turisti - sia italiani sia stranieri - che hanno voglia di un approccio diverso alla scoperta del nostro Paese.

Per tutti questi motivi, il Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe voterà a favore di questo disegno di legge. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, noi di Alleanza Verdi e Sinistra voteremo a favore di questo provvedimento, che ci sembra un giusto passaggio per tutelare quella che è stata definita dall'UNESCO come la forma di mobilità sostenibile per eccellenza, il cammino, in grado di valorizzare e garantire la conoscenza e la piena godibilità del nostro patrimonio paesaggistico e culturale.

Detto questo, però, il patrimonio necessita di attenzione, di manutenzione, di risorse e programmazione da parte dello Stato, altrimenti il rischio è quello a cui si è accennato nel corso di alcune audizioni, ovvero che l'entusiasmo iniziale per questo genere di infrastrutture leggere, di

viabilità dolce, si scontri con difficoltà gestionali che rischiano di comprometterne la fruizione. Molto spesso avviene così in molte realtà.

Infine, faccio una piccola osservazione circa il dibattito instauratosi in Commissione sull'impatto degli impianti di energia rinnovabile. Il primo fondamentale passaggio è quello di pianificare e programmare questo tipo di installazioni, al fine di evitare di compromettere lo sviluppo essenziale di questi impianti per la transizione energetica. Ci chiediamo quindi cosa stia aspettando il Governo a emanare il decreto sulle aree idonee per le rinnovabili, che circola in una bozza da diversi mesi, ma che ancora non vede la luce e che potrebbe fornirci un'idea concreta, anche sul senso dare a questo strumento in relazione alle scelte da fare.

[OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, oggi discutiamo di un progetto come quello del disegno di legge sui cammini, che va al cuore stesso della nostra identità italiana. Questa proposta ci spinge a riflettere intensamente sul tesoro che abbiamo ereditato e su come vogliamo valorizzarlo per le generazioni a venire. Non credo che basti solo una circolare.

Riflettendo sul *grand tour*, quel rito di passaggio per i giovani aristocratici europei assetati di arte e di cultura, mi colpisce profondamente quanto la nostra Italia abbia nutrito anime e menti. Pensiamo a giganti del pensiero come Goethe e Stendhal, che, attraversando la nostra terra, ne sono stati trasformati, portando nel mondo una visione dell'Italia in cui arte, storia e natura si fondono in un dialogo unico.

Tuttavia, il viaggio di cui parliamo oggi trascende il *grand tour* e le figure storiche che lo hanno percorso. Guardiamo anche alle antiche vie di pellegrinaggio, quei cammini che da secoli guidano le persone in una ricerca che è tanto spirituale, quanto fisica: il cammino di Santiago o le strade per Gerusalemme sono testimoni di come il viaggio unisca l'anima alla destinazione, in un percorso tanto interiore, quanto esteriore.

Come potremmo trascurare il contributo di filosofi che hanno visto nel cammino un'azione che va oltre il semplice spostarsi da un punto all'altro? Camminare è un'esplorazione, un atto di connessione con la natura e con il proprio sé più profondo. Anche nella nostra letteratura troviamo questo tema: il viaggio di Dante nella «Divina Commedia» è il viaggio dell'uomo verso la redenzione, un percorso che ci porta dalle tenebre alla luce, dall'ignoranza all'amore e alla conoscenza più pura.

Ciò ci ricorda che i cammini d'Italia che oggi ci accingiamo a promuovere e valorizzare non sono semplici percorsi turistici, ma le arterie di una storia, una cultura e una spiritualità che appartengono all'umanità intera, strade che ci connettono non solo con la bellezza della nostra Nazione, ma anche con una dimensione più profonda dell'esistenza.

È impossibile ignorare il valore del camminare non solo come esperienza culturale, ma come pratica benefica anche per la salute. Camminare all'aria aperta immersi nella storia e nella natura è un potente strumento di benessere fisico e mentale e promuove l'attività fisica, combattendo la sedentarietà e prevenendo numerose malattie. Questo progetto, pertanto, diventa anche un impegno verso la salute dei cittadini, offrendo un'opportunità di movimento all'interno di scenari unici al mondo.

Attraverso il presente disegno di legge, possiamo rivitalizzare il dialogo tra passato e presente, rendendo questi cammini accessibili a tutti, in uno spirito di inclusione che riflette l'Italia come un Paese che accoglie e guida verso la conoscenza e la bellezza. Grazie al lavoro meticoloso della Commissione - per il quale ringrazio il relatore e il Presidente - che ha saputo affinare e concentrare il testo, l'Italia si può così porre all'avanguardia nella promozione di un turismo lento e sostenibile. Si definiscono i cammini in maniera ampia, includendo non solo i sentieri terrestri, ma anche le vie d'acqua, come itinerari di rilievo europeo, nazionale e regionale, offrendo quindi una nuova modalità di fruizione del nostro patrimonio naturale e culturale. L'importanza data a questo disegno di legge, che non è una semplice circolare (per rispondere al collega intervenuto in precedenza), è tale da utilizzare una formula quasi costituzionale: «La Repubblica promuove e valorizza i cammini». Questo non è un caso, poiché affrontiamo la sfida di assicurare che ogni passo sui cammini d'Italia sia un passo verso un domani più inclusivo, più sostenibile e più ricco culturalmente.

Il turismo sostenibile che promuoviamo con il presente disegno di legge non è solo un motore economico, è un invito a riscoprire il piacere dell'esplorazione responsabile e l'occasione per le zone meno note di mostrare al mondo la loro unicità.

In conclusione, signora Presidente, il Gruppo Forza Italia appoggia il disegno di legge in discussione perché scommette sul valore delle radici del nostro Paese, per il quale ci impegniamo, che vuole essere un crocevia di incontri, di scambio e di crescita. Significa riconoscere che il cammino è più che un'azione fisica: è un viaggio profondamente umano, che ci unisce nella ricerca della bellezza, della conoscenza e della comprensione.

Questo disegno di legge oggi costituisce per noi tutti un impegno non solo come legislatori, ma come custodi del nostro patrimonio, che ha il potere di ispirare il mondo intero. Insieme possiamo fare la differenza, rendendo i cammini d'Italia un'esperienza da vivere con tutto il corpo e con la mente, ma soprattutto con tutto il cuore.

Per questo motivo, il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi*).

[ALUISIO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALUISIO](#) (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, i cammini turistici rappresentano non solo percorsi fisici, ma veri e propri tesori di storia, cultura e spiritualità, che attraversano il nostro Paese da Nord a Sud, da Est a Ovest. Ogni passo che facciamo lungo questi percorsi è un atto di amore e di rispetto verso la natura e le generazioni future, che ci avvicina un po' di più alla bellezza e alla grandiosità della nostra terra.

Ogni passo rappresenta un'opportunità unica per staccare la spina dalla frenesia della vita moderna, per riscoprire il piacere della lentezza e per riempire il nostro spirito di pace e armonia.

Parliamo di sentieri millenari, testimoni silenziosi di epoche passate, di tradizioni tramandate di generazione in generazione e di paesaggi mozzafiato che ci riconnettono all'animo pulsante del nostro pianeta. Ebbene, camminare lungo questi sentieri non è solo un viaggio fisico, ma anche un viaggio interiore, che ci permette di riflettere e di ritrovare il contatto con noi stessi e con il mondo che ci circonda. Se un tempo i nostri antenati percorrevano questi cammini con umiltà e rispetto, consapevoli della bellezza e della grandezza della natura che li circondava, oggi noi abbiamo l'opportunità di seguire le loro orme e i loro insegnamenti, percorrendo questi sentieri attraverso colline, boschi, valli e montagne, immergendoci nella storia e nella cultura dei nostri territori, incontrando persone che condividono la nostra passione per l'avventura e per la scoperta e lasciandoci ispirare dalle storie e dalle tradizioni del posto, perché ognuno di noi deve vivere la dimensione dell'amore mettendosi in relazione con la natura quale veicolo di bellezza, che lenisce il dolore e genera la speranza.

Onorevoli colleghi, in un momento in cui il turismo sostenibile e culturale sta diventando sempre più rilevante, è fondamentale riconoscere il potenziale dei cammini come risorsa per il nostro territorio, rappresentando un'opportunità unica per far conoscere al mondo intero la ricchezza del nostro patrimonio culturale e paesaggistico, nonché per promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali attraverso un turismo responsabile, non lasciato alla mercé degli avventurieri e delle persone ingorde di speculazioni. È compito dello Stato e delle Istituzioni dare ordine a un turismo che rischia di determinare la distruzione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico, preservando il godimento della bellezza dell'ambiente ed evitando file interminabili e caotiche di turisti.

Ebbene, i cammini d'Italia sono un vero e proprio filo rosso che collega le diverse Regioni italiane, offrendo ai pellegrini e agli escursionisti un'esperienza indimenticabile di scoperta e avventura. Tuttavia, affinché i cammini possano esprimere appieno il loro potenziale, è necessario un impegno concreto da parte delle comunità locali, così da preservare la nostra storia, la nostra cultura e il nostro ambiente. Solo così possiamo promuovere lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità, creando opportunità di lavoro e di crescita economica per le aree rurali e montane, promuovendo uno stile di vita sano e attivo.

Onorevoli colleghi, è vero che si poteva fare di più nel rispetto della natura e di questo patrimonio inestimabile che il creato ci ha donato. Si poteva lavorare ad un testo più congeniale rispetto alle reali esigenze del nostro patrimonio paesaggistico, ma al netto di ogni steccato politico e anche in

considerazione del fatto che questo sito trae origine nella XVIII legislatura, pur non condividendo tutto il contenuto, il MoVimento 5 Stelle considera favorevolmente questo provvedimento.

Infatti, valorizzare questi percorsi vuol dire camminare insieme per difendere la bellezza del nostro Paese, per celebrare la diversità dei nostri territori e per scoprire la magia che si nasconde dietro ogni curva dei sentieri. Sotto il profilo tecnico, ricordo che il testo nasce nel lontano 2021, quando al Governo sedeva ancora il MoVimento 5 Stelle. In quell'occasione la 7a Commissione, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla promozione dei cammini interregionali quali itinerari culturali, avviò un provvedimento che recava l'obiettivo finale di valorizzare la funzione dei cammini come vettore di accrescimento culturale, turistico esperienziale, sociale e spirituale, ma anche come importante strumento di promozione di corretti stili di vita.

Così, con l'avvio dell'attuale legislatura - la XIX - sono state recepite una serie di osservazioni che hanno esitato dapprima in un testo a prima firma del presidente della 7a Commissione Roberto Marti e, successivamente, in un definitivo nuovo testo del relatore.

In particolare, il provvedimento di cui stiamo discutendo si compone di nove articoli e cristallizza al primo articolo l'obiettivo del testo, che è appunto quello di promuovere i cammini con il fine di assicurare la fruizione dei luoghi in cui si snodano e garantire adeguati *standard* di sicurezza, valorizzando monumenti e siti di interesse, nonché lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano.

Inoltre, al fine di favorire lo sviluppo, la tutela e la promozione dei cammini, l'iniziativa legislativa istituisce presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzata ad orientare il potenziale fruitore, cioè il cittadino, il viandante.

Per ottemperare anche a questa finalità, il provvedimento istituisce una cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, che nasce anche per definire le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati dei cammini. Inoltre, al fianco di questa struttura tecnica, viene istituito un tavolo permanente che costituisce una sede stabile di consultazione, per favorire il confronto e il monitoraggio di problematiche connesse alle esigenze e ai profili di evoluzione dei cammini.

Ci tengo ad evidenziare che la nostra forza politica ha presentato numerosi emendamenti che arricchiscono la cornice normativa del testo, di cui due approvati, a prima firma dei senatori Croatti e Sironi. Ad esempio, grazie alla proposta emendativa del collega Marco Croatti del MoVimento 5 Stelle, è stato introdotto il ruolo degli esperti in materia di cammini, al fine di garantire che il tavolo permanente possa contare su competenze specifiche sui diversi aspetti del tema per la valorizzazione e la promozione dei cammini in Italia. Questi esperti sono fondamentali per valutare la qualità dei progetti presentati, per fornire supporto tecnico e scientifico al tavolo permanente e per promuovere la condivisione di conoscenza e buone pratiche tra gli attori coinvolti.

Onorevoli colleghi, ci sono alcuni temi che ci devono vedere uniti, al di là di ogni bandiera, e uno di questi è proprio la tutela del pianeta che ci ospita. Per questo motivo, votando favorevolmente questo provvedimento, intendiamo valorizzare il patrimonio culturale e spirituale legato ai cammini. Sono certa che investire nella promozione dei cammini d'Italia come itinerari culturali non solo arricchirà il nostro Paese dal punto di vista turistico ed economico, ma contribuirà anche a preservare e trasmettere alle generazioni future la ricchezza della nostra identità culturale e storica.

Auspico dunque che il suono dei nostri passi risuoni come un inno alla bellezza della natura, alla ricchezza della nostra storia e alla forza della nostra comunità e che ogni passo che compiamo ci avvicini un po' di più alla nostra terra e al nostro cuore. Onorevoli colleghi, solo insieme possiamo fare la differenza. Solo insieme possiamo lasciare un'eredità di bellezza e di amore per le generazioni future. Camminiamo insieme, camminiamo per l'Italia e camminiamo per il futuro della nostra terra e delle generazioni che verranno. (*Applausi*).

[MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono orgoglioso dell'importante lavoro

svolto nella Commissione che mi onoro di presiedere, in piena sinergia sia con il Ministro della cultura, sia con il Ministro del turismo, che ci ha permesso di far approdare all'esame dell'Assemblea questo provvedimento a mia prima firma.

Il presente disegno di legge è fortemente voluto dalla Lega, opera in continuità con l'attività svolta nella scorsa legislatura, come ha detto prima il relatore, e fa tesoro degli esiti dell'Affare assegnato n. 590, relativo alla promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali, conclusosi con l'approvazione unanime della proposta di risoluzione presentata dalla senatrice Saponara. Tiene anche conto dell'esame in sede referente del disegno di legge, Atto Senato n. 2367, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Questa è una delega al Governo in materia di cammini.

I cammini uniscono i territori, si aprono a paesaggi spesso inediti e suggestivi e portano alla scoperta di borghi, pievi, abbazie, santuari, monasteri, fortezze, castelli e siti archeologici di indubbio valore. Rappresentano una grande opportunità turistica e compongono anche una vera e propria rete culturale tangibile, che si può ammirare e vivere in tutte le sue espressioni e specificità.

Il viaggio, anche nell'immaginario letterario, ha una duplice funzione, cioè quella di rappresentare le finalità di un percorso, ma anche la misura della distanza che ci separa da realtà sconosciute e uno stimolo quindi alla ricerca del nuovo e del futuro. Seguendo questo messaggio letterario, il progetto di recupero e ripristino di queste rotte diventa una nuova occasione di viaggio come strumento della conoscenza del sistema complesso del paesaggio e del sistema storico e culturale del territorio, influenzato dall'antico cammino.

Nel 2016, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha individuato un elenco di 42 itinerari rispondenti a precisi requisiti, 11 per la precisione, che sono stati inseriti nei cammini d'Italia. Divenuti in seguito 44, ora compongono l'atlante digitale dei cammini d'Italia. Ideato nel 2018 come contenitore di itinerari per una rete di mobilità lenta, rappresenta la prima mappatura ufficiale dei cammini d'Italia e sono molteplici le richieste di adesione da parte delle Regioni.

I cammini, d'altra parte, per essere valorizzati e vivere concretamente hanno bisogno di aprirsi all'aspetto più prettamente culturale. Bisogna quindi mettere in rete tutti i beni materiali e immateriali, che, insieme, compongono una parte importante del patrimonio della storia e della cultura della nostra penisola in tutte le sue forme e le sue diversità. Per questo ho voluto lavorare in prima persona al progetto.

L'articolo 1 racchiude l'essenza dell'idea di turismo e di cultura che noi abbiamo in mente; la Repubblica, infatti, promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o in altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi, nonché di sviluppo di turismo dei territori interessati.

La crescita del turismo culturale che si verifica in modo costante ormai da un ventennio è determinata dalla generale evoluzione del mercato e si manifesta nei comportamenti dei turisti e delle imprese dell'ospitalità. Seppur non ancora in maggioranza, i nuovi turisti sono espressione di comportamenti di viaggio fisicamente attivi, intellettualmente vivaci, curiosi di muoversi per visitare e conoscere destinazioni, luoghi, territori e paesaggi meno conosciuti e anche meno praticati. Hanno questo carattere specialmente le destinazioni che uniscono la qualità locale del patrimonio naturale e storico alla capacità di soddisfare i bisogni di alimenti e bevande genuini, ospitalità e relazioni umane sinceri e capaci di dare facile accesso a turisti orientati a organizzare autonomamente viaggi o vacanze.

Con queste disposizioni potremo assicurare la fruizione dei luoghi su cui insistono i cammini, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza, di accessibilità anche delle persone con disabilità e lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio. Inoltre, potremo assicurare la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali ed internazionali, l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati all'evoluzione della lingua italiana, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità, la

valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati e lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano.

Ci saranno una cabina di regia e un tavolo permanente per assicurare il raggiungimento di questi obiettivi e si provvederà ad avviare adeguatamente campagne di comunicazione per favorire lo sviluppo dei cammini a livello nazionale ed internazionale.

Signori, si tratta quindi di un sistema di rilancio di una parte importante del sistema turistico che il Paese attendeva da molto tempo e per questo annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo Lega. (*Applausi*).

RANDO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, la valorizzazione dei cammini d'Italia rappresenta un atto di fondamentale importanza per rafforzare anche nel nostro Paese il turismo sostenibile: un nuovo modo di viaggiare che pone l'attenzione sul rispetto dell'ambiente, degli elementi naturali e delle comunità locali. Ecco perché questo disegno di legge è di particolare importanza anche per il nostro Gruppo e ha visto la nostra condivisione dentro un confronto positivo durante i lavori in Commissione: turismo sostenibile e vorrei aggiungere responsabile, perché articolato attorno all'idea che siano la mobilità dolce e il basso impatto sui territori a renderlo possibile.

Poco più di due anni fa il Parlamento ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, inserendo tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. La promozione e la valorizzazione degli itinerari turistici e dei cammini è un atto positivo, proprio perché discendono esplicitamente da quei principi diventati costituzionali. Approvando questa legge rivendichiamo l'impegno, che abbiamo messo in Costituzione, di preservare l'ambiente, anche valorizzando un modo di viaggiare che stimola la consapevolezza e la responsabilità dei viaggiatori.

Come sappiamo, la valorizzazione del turismo sostenibile e delle vie storiche è un processo costitutivo dell'Unione europea. Il programma degli itinerari culturali è stato avviato dal Consiglio d'Europa nel 1987 e da allora ha visto importanti finanziamenti per realizzare anche in Italia cammini storici e religiosi di grande pregio e richiamo. Scegliere di valorizzare i cammini d'Italia significa quindi rafforzare, anche nel nostro Paese, la valorizzazione di itinerari che rimandano alle radici di un'Europa delle comunità e dei popoli.

Siamo arrivati a questo testo finale dopo un lavoro importante di ascolto e di discussione all'interno della Commissione cultura. Voglio ringraziare i componenti e il suo Presidente per la disponibilità al dialogo dimostrata e per aver accettato emendamenti che ritenevamo importanti al fine di rafforzare i principi di legge, arrivando a comporre un nuovo testo che lascia un'impronta per la promozione turistica di aree spesso meno frequentate, zone interne e piccoli Comuni.

C'è un rammarico nelle mie parole, signor Presidente. È il rammarico di chi, guardando anche al lavoro che abbiamo portato avanti per questo provvedimento, si rende conto di quanto è diverso il lavoro parlamentare quando si sceglie il dialogo, quando non si scappa dal confronto. Sappiamo bene che, per come si svolgono per lo più i lavori parlamentari, purtroppo questa è una rarità. Non lo evidenzio per cercare la polemica politica; al contrario, dovremmo cercare di essere tutti più consapevoli dell'*iter* giusto per nostri lavori. In un calendario fitto di decreti da convertire e di fiducie messe dal Governo, che annientano il dibattito parlamentare, abbiamo chiaro che, con un confronto reale e con una discussione nel merito, riusciamo a raggiungere traguardi più alti e leggi migliori.

Vengo al disegno di legge e al voto che esprimeremo al termine delle dichiarazioni. Il nostro sarà un voto favorevole, perché finalmente si chiude un *iter* per la promozione dei cammini che era iniziato nella passata legislatura con la proposta del senatore Nencini, poi raccolta e modificata con il disegno di legge che oggi approveremo. Nei lavori della Commissione è emersa chiaramente l'esigenza di definire una normativa statale di principio che offra uno strumento di salvaguardia sistemica dei cammini stessi, in quanto beni culturali complessi, considerati quindi nella loro unitarietà e per il loro ruolo di arricchimento della comunità e di conservazione del suo patrimonio identitario, oltre che come opportunità di sviluppo economico dei territori.

Il voto è favorevole perché questa legge serviva al nostro Paese. Non completa tutto ciò che c'è da fare per la classificazione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, ma ne riconosce il valore indiscusso per il nostro turismo, individua le risorse e impegna il Governo a completare il quadro degli interventi necessari a migliorare gli itinerari turistici.

I cammini e le vie storiche sono la testimonianza di un turismo vocato al benessere, al paesaggio e alla sostenibilità, in grado di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture, materiali e immateriali, delle tradizioni locali e dei nostri prodotti tipici; di creare contatti, incontri e integrazione con culture diverse e generazioni diverse; di rispettare l'ambiente, il paesaggio e gli stili di vita dei Paesi, dei territori e delle popolazioni ospitanti; di promuovere salute, benessere e inclusione: insomma, un turismo che non consuma il territorio, ma, al contrario, tutela, valorizza e rigenera la bellezza.

Sono centinaia i cammini d'Italia, molti purtroppo non adeguatamente valorizzati. Con questa legge si compie finalmente un passo in avanti, assicurando strumenti e risorse per la loro promozione; un lavoro che vedrà tavoli nazionali, nei quali abbiamo chiesto siano coinvolte anche le nostre università, rafforzando in questo modo la qualità della proposta turistica del nostro Paese.

Non possiamo sottovalutare l'importanza di questo disegno di legge per le nostre aree interne, troppo spesso dimenticate e non adeguatamente valorizzate, con un potenziale ancora tutto da esplorare. Fuori dai percorsi turistici convenzionali, i borghi e le aree interne potranno trovare nuova attrattività grazie alla promozione dei cammini. Il turismo lento, infatti, è capace di portare benefici a tutte le parti interessate: turisti, imprese turistiche, popolazione locale; di promuovere un corretto uso del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale e di essere oggi uno dei settori di sviluppo dell'economia locale di quei territori cosiddetti marginali, portando benefici di natura economica e occupazionale.

Il turismo dei cammini sposta l'attenzione dei viaggiatori dalla meta al tragitto. Occorre, perciò, che i territori attraversati siano in grado di proporre un prodotto a forte vocazione turistica e di strutturare di conseguenza il sistema di offerta, nella complessa interazione tra turismo, vocazione rurale e tutela ambientale e nel protagonismo delle comunità.

Secondo i dati del *dossier* Terre di mezzo del 2022, il passaggio dei camminatori in Italia ha prodotto almeno un milione di pernottamenti documentati. Il che consente di dire che, nella realtà, la cifra è certamente più ampia. Guide, mappe, vestiario, pernottamenti, pranzi, merende e cene: il camminatore muove l'economia, soprattutto di quelle zone e borghi spesso ai margini del turismo di massa.

Concludo, signor Presidente, ribadendo il voto favorevole del Partito Democratico al disegno di legge per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia. Conosciamo tutti le difficoltà con le quali il nostro Paese cerca di rafforzare i sistemi turistici e di aumentare le presenze sul nostro territorio. Con questa legge compiamo un passo in avanti per portare alla luce la bellezza del nostro Paese, degli incantevoli paesaggi spesso dimenticati, dei borghi che non si incontrano nelle rotte principali.

È una legge per dare maggiore forza al nostro turismo come veicolo di sviluppo e benessere. Come scrisse il filosofo Spinoza: «La strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per dei buoni incontri». È una citazione che rappresenta al meglio questa legge: la promozione di un turismo esperienziale, della conoscenza e dell'incontro. (*Applausi*).

[COSENZA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COSENZA](#) (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, finalmente abbiamo una legge sui cammini culturali italiani; una legge che guarda in maniera unitaria allo sviluppo turistico del ricco patrimonio che caratterizza la nostra Nazione, attraverso la creazione di percorsi dedicati alla scoperta delle nostre tradizioni, della nostra storia e delle nostre bellezze artistiche.

L'Italia è da sempre riconosciuta come la patria della cultura nel mondo. Tuttavia, queste meraviglie sono state nascoste, dimenticate, sottovalutate. Questa legge viene in soccorso, proponendo un modo innovativo per valorizzare e promuovere il nostro patrimonio, ma anche per far fronte a quegli squilibri che si stanno verificando.

Stiamo tutti assistendo al sovraffollamento turistico delle nostre città, il cosiddetto fenomeno dell'

overtourism, che non è altro che la conseguenza dell'assenza pluriennale di una pianificazione e programmazione turistica a beneficio di tutto il territorio. Di conseguenza, le città scoppiano, mentre i borghi sono desertificati.

In tal senso, i cammini vengono incontro a un'esigenza del Paese, perché sono itinerari che, attraversando il territorio italiano, possono mettere in collegamento i vari centri, dando la possibilità ai flussi turistici di fluire verso i diversi punti di interesse, dalle città ai borghi. Fratelli d'Italia ci ha tenuto a inserire i cammini delle Città metropolitane e di Roma Capitale, proprio per far rivivere, attraverso la Via Francigena e tutte le diramazioni, gli storici collegamenti con la capitale.

Questi sistemi generano un impatto positivo sulle comunità locali, costituendo un volano per lo sviluppo economico. Ed è così che si creano le opportunità di lavoro; si stimolano l'artigianato locale, la ristorazione, l'ospitalità; si favorisce la conservazione del restauro dei beni culturali, contribuendo alla salvaguardia del nostro patrimonio.

Questa impostazione è un'opportunità, perché dà impulso ad una visione unitaria del turismo attraverso una mappatura dei siti e la realizzazione di una rete. Il concetto di impostare unitariamente lo sviluppo è fondamentale e questo vale per il sistema infrastrutturale e per tutti gli investimenti da realizzare. È necessaria una visione coordinata per rendere l'Italia, che è un museo a cielo aperto, apprezzabile e fruibile nella sua interezza, nel rispetto delle sue bellezze, in un sistema mantenuto e organizzato, nell'ambito di una visione complessiva.

Scontiamo decenni di incuria, frammentazione, omologazione. Il mondo agricolo è decimato dalla burocrazia europea. Il paesaggio porta i segni di un dissesto ideologico che è diventato dissesto idrogeologico e ambientale. Ci vorrà del tempo per recuperare, ma sono certa che i cammini culturali potranno contribuire a preservare il territorio italiano e a diffondere il nostro patrimonio immateriale e identitario. Ritengo infatti che i circuiti storico-religiosi, come quelli delle abbazie benedettine alle quali sono particolarmente affezionata, possano costituire un sistema di diffusione e circolazione dei valori della nostra cultura, la cultura occidentale. Questi circuiti storicamente hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo intellettuale e culturale europeo, nello sviluppo della nostra civiltà fondata sui valori della pace, del rispetto dell'uomo e della sua dignità. Attraverso la rivitalizzazione del loro sistema possono continuare ad essere fari e propulsori di un modello socioeconomico sostenibile, connotato dai progressi spirituali e culturali accanto a quelli scientifici e tecnologici.

Oggi, colleghi, noi tutti più che mai abbiamo la responsabilità di lavorare per difendere e diffondere i valori dell'Occidente, conservando radici e identità. E ciò non significa guardare indietro o rifiutare i cambiamenti: significa dominarli per scrivere un futuro migliore nel senso delle comunità e soprattutto nell'interesse dei nostri ragazzi e delle generazioni future.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Avviso che la Conferenza dei Capigruppo è convocata domani per definire il calendario dei lavori delle prossime settimane, a conclusione delle votazioni del provvedimento all'ordine del giorno, intorno alle ore 12.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 562 (ore 18,42)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, con il seguente titolo: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per portare a conoscenza dell'Assemblea due situazioni che impattano in maniera drammatica, ancora una volta, dal punto di vista delle condizioni di lavoro nel territorio della Sicilia.

Mi riferisco, per quanto riguarda la prima vicenda, agli operatori dei *call center* delle commesse TIM.

Solo su Palermo si tratta... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

BEVILACQUA (M5S). Dicevo, solo sulla città di Palermo il rischio occupazionale riguarda 600 lavoratori e lavoratrici dei *contact center* che si occupano delle commesse TIM, ma la vicenda riguarda i lavoratori di tutti i *contact center* distribuiti sul territorio nazionale.

È una situazione in cui appare evidente, ancora una volta, come la clausola di salvaguardia di tali operatori sia aggirata in maniera molto semplice da parte dei committenti. E, quindi, presenterò - come ho già fatto per quanto riguarda una delle aziende toccate da questa vicenda - anche a favore degli altri gruppi un'interrogazione e soprattutto chiederò l'intervento da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* affinché venga, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, istituito tempestivamente un tavolo per la vertenza e per la situazione di crisi aziendale di questi lavoratori.

Il secondo punto riguarda la non meno spiacevole situazione, sempre dal punto di vista occupazionale, dei verbalizzatori degli atti processuali. Si tratta di una categoria di lavoratori che, ad oggi, in Italia, non ha un adeguato riconoscimento contrattuale e, anche se dall'ultima legge di bilancio sono state stanziare delle somme a loro favore, sul loro futuro non è stata ancora fatta chiarezza. Anche in questo caso sto per depositare un'interrogazione per chiedere che possa essere data risposta alle legittime richieste di tali lavoratori e lavoratrici, che rivestono un ruolo fondamentale nell'ambito delle attività processuali, perché senza di loro la parte dibattimentale praticamente non può avere luogo. Anche in questo caso presenterò un'interrogazione per richiedere al Ministero della giustizia un intervento per l'apertura di un tavolo che sia attento ad accogliere le richieste di detti lavoratori. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Ippolito Nievo» di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 27 marzo 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 18,48*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 ([982](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ([987](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Norme applicabili)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le disposizioni dell'Accordo medesimo mancano o non dispongono diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.
2. Nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti è il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.
3. Nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 ([998](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021 ([1057](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 ([1058](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia ([562](#))

ARTICOLI DA 1 A 9 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità.
2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su

cui insistono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2.

Approvato

(*Banca dati dei cammini d'Italia*)

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, di seguito denominata « banca dati », che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.

2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4:

a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;

b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;

d) i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.

3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui al comma 2 nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di « cammino d'Italia ».

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

b) gli *standard* di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;

c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.

5. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della banca dati, nel limite di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 3.

Approvato

(*Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia*)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominata « cabina di regia ».

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:

a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini d'Italia;

b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;

d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.

3. La cabina di regia è composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.

4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito.

5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelle relative alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Tavolo permanente per i cammini d'Italia)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le disabilità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato « tavolo permanente ».

2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.

3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università, degli enti del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze

e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilità, promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonché valore culturale e paesaggistico.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 5.

Approvato

(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente, predispone il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominato « programma », indicando le priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

2. Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Approvato

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Approvato

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del

programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 9.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 982

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 987

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1057

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1058

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che;

- relativamente all'articolo 41, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica, ovvero che alle riunioni ivi previste e ai dialoghi settoriali partecipa solo personale dell'Unione europea;

- in relazione all'articolo 45, viene chiarito che le facilitazioni e agevolazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ivi indicate sono le ordinarie cortesie diplomatiche, che sono in ogni caso accordate anche in assenza di specifici accordi internazionali; peraltro, il Governo ha chiarito che le riunioni dovrebbero svolgersi alternativamente a Bruxelles e a Singapore, quindi i soggetti tenuti ad accordare tali facilitazioni sono essenzialmente il Governo del Belgio e quello di Singapore. Viene quindi confermato che dalla previsione di cui all'articolo 45, di carattere ricognitivo e che non riguarda in linea di principio attività che si svolgono in Italia, non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 562

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Dichiarazione di voto del senatore De Rosa sul disegno di legge n. 987

L'Accordo che andiamo a ratificare prevede un ampliamento della cooperazione giudiziaria bilaterale tra Italia e San Marino.

La ragione è quella di attuare il reciproco riconoscimento decisioni giudiziarie che riguardano l'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale.

Pertanto, fermi restando gli obblighi e le prescrizioni che devono rispettare le persone condannate, viene favorita la loro riabilitazione sociale.

Un Accordo di buon senso, cui va il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore De Rosa sul disegno di legge n. 998

Al nostro esame un Protocollo che modifica l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (O.I.V.), che è una istituzione intergovernativa esperta nel settore della vite e dei prodotti derivati.

L'OIV mette insieme i maggiori Paesi produttori, cui fa capo l'85% della produzione mondiale di vino. L'attività dell'OIV è quella di assistere le altre organizzazioni internazionali intergovernative e armonizzare le norme internazionali in materia di produzione vinicola.

Ora la sede dell'Assemblea Generale dell'OIV viene trasferita da Parigi a Digione.

Quindi i senatori di Forza Italia daranno il loro voto favorevole alla ratifica in oggetto.

Testo integrale della relazione orale del senatore De Rosa sul disegno di legge n. 1057

La ratifica al nostro esame è un Accordo tra Italia e San Marino sul reciproco riconoscimento e sulla esecuzione delle decisioni riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti.

Lo scopo è quello di migliorare la cooperazione tra i due Stati in materia.

Peraltro, l'Accordo si inquadra all'interno del quadro di diverse Convenzioni in materia, già sottoscritte e ratificate da entrambi i Paesi, di sequestro e confisca di proventi di reato della criminalità organizzata o del terrorismo.

E quindi vengono disciplinati i provvedimenti conseguenti al riconoscimento e all'esecuzione.

In primo luogo si prevedono le modalità per il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento cautelare di sequestro o definitivo di confisca emesso dalla competente Autorità dell'altro Stato.

I beni sottoposti a sequestro, rimangono nella disponibilità e sotto la custodia della parte richiesta, fino all'emissione del provvedimento di confisca ad opera della parte richiedente.

Le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca ed eventualmente di vendita dei beni in questione prevedono due ipotesi.

1. Il caso in cui i proventi siano al di sotto dei 10.000 euro, per cui sono integralmente trattenute dalla parte richiesta.

2. Il caso di proventi di importo eguale o superiore alla soglia dei 10.000 euro, per cui sono trasferiti dalla parte richiesta a quella richiedente il cinquanta per cento degli stessi.

Questo, ovviamente, viene previsto quando non vi siano accordi di altro tipo tra le parti.

Così come, se non c'è accordo tra le parti, il ricavato della vendita dei beni viene trasferito su conti espressamente individuati.

In questo caso la parte richiesta non ha la possibilità di imporre condizioni riguardo all'utilizzo delle somme oggetto di trasferimento.

Nel caso in cui la vendita dei beni confiscati non risulti conveniente, la parte richiesta è obbligata a trasferire tali beni alla parte richiedente.

Quest'ultima ha comunque la possibilità di rifiutare il trasferimento, non potendo comunque pretendere oneri e spese dalla parte richiesta.

È inoltre prevista la possibilità di destinare i beni ad altre finalità, preferibilmente di utilità sociale, se vi sia accordo tra le parti, nel caso non sia stato possibile vendere o trasferire i beni in questione.

Inoltre, nel caso i beni sequestrati o confiscati siano demaniali o parte del patrimonio indisponibile delle parti, queste hanno rispettivamente il diritto di trattenerli o di averli in restituzione senza corrispettivo.

Ulteriori articoli dell'Accordo dispongono del corretto trattamento dei dati personali, sulla compatibilità con il diritto internazionale e della UE e sulle modalità di risoluzione di eventuali controversie.

Siamo quindi in presenza di una ulteriore collaborazione tra Italia e San Marino che vede il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore De Rosa sul disegno di legge n. 1058

L'accordo contiene un testo piuttosto corposo con ben 52 articoli, che va a sostituire quello precedente, che era del 1980.

E quindi questo complesso articolato definisce la cornice giuridica e politico-istituzionale della innovata cooperazione che vede diversi ambiti di interesse comune quali commercio, gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente e l'energia.

Oltre all'impegno sui diritti umani, le parti si impegnano a promuovere lo sviluppo sostenibile e ad affrontare le varie sfide quali cambiamenti climatici, globalizzazione, terrorismo, criminalità, riciclaggio, cooperazione in materia di diritti umani.

Peraltro i rapporti dell'Italia con Singapore sono già stati rafforzati anche in ambito di organizzazioni associazioni internazionali come l'ASEAN.

L'accordo in oggetto completa questo quadro di ottime relazioni.

Quindi, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

Alla Convenzione hanno già aderito 22 Paesi.

Poiché il fine è quello di dare vita a uno sviluppo sostenibile delle zone costiere, immaginando una pianificazione razionale delle attività, che si concili rispetto dell'ambiente, in particolare delle zone costiere, i senatori di Forza Italia voteranno a favore di questa ratifica.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 987:

sulla votazione dell'articolo 4, il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 998:

sulla votazione dell'articolo 4, il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1057:

sulla votazione dell'articolo 4, il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 562:

sulla votazione degli articoli 7 e 9, il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Boccia, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Cantu', Castelli, Cattaneo, Croatti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Paita, Rauti, Renzi, Rosa, Rubbia, Scalfarotto, Segre, Silvestro, Sisto e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lombardo e Murelli, per attività della 4^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Floridia Aurora, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casini, per attività dell'Unione interparlamentare.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), nella seduta del 21 marzo 2024, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026 (*Doc. XXIV, n. 17*).

Il predetto documento è inviato al Ministro dell'economia e delle finanze.

Commissione parlamentare per la semplificazione, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione la senatrice Domenica Spinelli in sostituzione del senatore Michele Barcaiolo, dimissionario.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione il deputato Giovanni Arruzzolo in sostituzione del deputato Francesco Cannizzaro, dimissionario.

Commissione parlamentare per la semplificazione, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: deputato Francesco Saverio Romano;

Vice Presidenti: deputato Gianangelo Bof
e deputato Ubaldo Pagano;

Segretari: deputata Erica Mazzetti
e deputato Agostino Santillo.

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

È stata deferita, in data 22 marzo 2024, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la documentazione con la quale l'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti, chiede che il Senato sollevi conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale di Matera per rigetto dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in ordine ad un procedimento penale nei suoi confronti.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Verducci Francesco, D'Elia Cecilia

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro dell'Aquila di Fermo (1080)
(presentato in data 21/03/2024);

senatori Romeo Massimiliano, Marti Roberto, Murelli Elena, Paganella Andrea, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghi Claudio, Cantu' Maria Cristina, Dreosto Marco, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena

Riconoscimento dell'equipollenza alla Laurea magistrale (classe LMR02) con qualifica accademica di dottore magistrale ai sensi dell'art. 13, comma 7, del DM 22 ottobre 2004, n. 270, dei titoli derivanti dai vari percorsi scolastico/accademici afferenti la qualifica di "Restauratore di beni culturali", nonché accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio (1081)

(presentato in data 26/03/2024);

senatori Paita Raffaella, Sbröllini Daniela

Disposizioni in materia di contrasto ai disturbi alimentari e della nutrizione (1082)
(presentato in data 25/03/2024);

senatori Paroli Adriano, Zanettin Pierantonio, Gasparri Maurizio, Damiani Dario, De Rosa Raffaele, Galliani Adriano, Occhiuto Mario, Rosso Roberto, Silvestro Francesco

Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazioni delle cure palliative (1083)

(presentato in data 26/03/2024);

senatore Fina Michele

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (1084)
(presentato in data 26/03/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Fina Michele ed altri

Modifiche al codice penale in materia di propaganda e diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e al nazismo e di produzione, distribuzione e vendita di oggetti con simboli fascisti e nazisti (1040)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica,

bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 26/03/2024);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Cucchi Ilaria

Disposizioni in materia di matrimonio egualitario (1050)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 26/03/2024);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Silvestroni Marco

Modifica all'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di compenso dell'esperto o dello stimatore (1065)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 26/03/2024);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Spelgatti Nicoletta ed altri

Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di pellet (1062)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 26/03/2024);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Ternullo Daniela ed altri

Disposizioni in materia di inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza di genere e domestica e vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso, nonché dei figli delle vittime di femminicidio (1047)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/03/2024).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Elena Sironi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Sironi e altri. - "Norme per l'azzeramento del consumo di suolo, il ripristino e la sostenibilità dell'uso del suolo" (842).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 21 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - della procedura d'infrazione n. 2023/2090, in merito all'incompleto recepimento della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

La predetta comunicazione è deferita alla 2a e alla 4a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 28).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 21 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente gli sviluppi della procedura di infrazione n. 2014/2147 (già procedura di infrazione n. 94 della XVII Legislatura), relativa al mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente, per quanto riguarda il superamento dei valori limite di PM10.

La predetta comunicazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 27/2).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Donatella Proto, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 marzo 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2018 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una variazione senza oneri aggiuntivi in ordine al progetto "Un orto per la scuola "Foua 2": sistemi di agricoltura integrata per l'autosufficienza alimentare e lo sviluppo locale nella comunità di Ngueniene - Senegal" dell'Associazione volontari Dokita onlus.

La predetta comunicazione è trasmessa alla 3a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Ordine mauriziano, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 441).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2023.

La predetta relazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. LXVII*, n. 2).

Con lettere in data 21 marzo 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Sorbo San Basile (Catanzaro) e Calvignano (Pavia).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 22 marzo 2024, ha

inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411, la relazione sull'attività ed il bilancio consuntivo della Società "Dante Alighieri", relativi all'anno 2023.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 445).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 22 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, relativa all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. CXXXIX*, n. 2).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione sui progressi compiuti in Bosnia-Erzegovina - marzo 2024 (COM(2024) 129 definitivo), alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Gestire i rischi climatici: proteggere le persone e la prosperità (COM(2024) 91 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettere in data 12 marzo 2024, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2023 dai seguenti Garanti del contribuente:

per la Puglia (Atto n. 443);

per la Toscana (Atto n. 444).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Federazione italiana golf, trasmissione di atti

Il Presidente della Federazione italiana golf, con lettera in data 21 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la relazione sulle attività svolte ai fini della realizzazione del progetto "Ryder Cup 2023", accompagnata dalla rendicontazione analitica dell'utilizzo delle somme assegnate, riferita al 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 442).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 45 del 21 febbraio 2024, depositata il successivo 21 marzo 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all'articolo 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo (*Doc VII*, n. 64) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 46 del 21 febbraio 2024, depositata il successivo 22 marzo 2024, con la quale dichiara

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *u*), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni» (*Doc VII*, n. 65) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 22 marzo 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di PagoPA S.p.A., per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 208);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 209);

del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (FAPPS), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 210).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Il Difensore civico della Regione Basilicata, in data 26 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CXXVIII*, n. 7).

Interpellanze

[MALPEZZI](#), [BOCCIA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

in data 20 marzo 2024 il direttore dell'ufficio scolastico regionale (USR) della Lombardia ha inviato al dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Iqbal Masih" di Pioltello (Milano) una richiesta di valutare l'annullamento della delibera che istituisce la giornata di chiusura della scuola il 10 aprile, in occasione della festa di fine Ramadan;

la delibera era stata votata all'unanimità dal consiglio d'istituto, organo dove sono rappresentati genitori, insegnanti e collaboratori e che viene eletto democraticamente, lo scorso 19 marzo;

in particolare, come si legge in una nota del competente Ministero dell'istruzione e del merito: "sulla base delle risultanze dell'accertamento ispettivo, sono state evidenziate talune irregolarità della delibera assunta dal consiglio d'istituto. Il direttore generale dello stesso ufficio ha pertanto invitato il dirigente scolastico, nella sua qualità di garante della legittimità dell'azione amministrativa della scuola, a valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell'annullamento in autotutela da parte dello stesso consiglio d'istituto, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia". A quanto si apprende tali irregolarità sarebbero di natura formale e non sostanziale;

sia il dirigente scolastico che i docenti, che hanno sottoscritto una lettera pubblica, avevano spiegato che tale scelta, votata all'unanimità dai docenti e accolta all'unanimità dal consiglio d'istituto, è di natura esclusivamente didattica e nasce dall'analisi e dalla valutazione del contesto territoriale, sociale e culturale in cui è inserita la scuola con un'utenza multiculturale con predominanza araba e pakistana. In tal senso, si è ritenuto che in questo specifico contesto, in cui convivono serenamente bambini di culture e religioni diverse, sarebbe stato necessario sospendere le attività didattiche nel giorno in cui quasi la metà degli alunni è assente, anticipando di un giorno l'inizio delle lezioni;

ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 le istituzioni scolastiche autonome possono, sulla base del calendario scolastico della propria Regione, deliberare di anticipare o posticipare la data di inizio delle lezioni o di individuare altri giorni di sospensione delle attività

didattiche garantendo, comunque, l'effettuazione di almeno 200 giorni di lezione; nella delibera quadro del 2012 della Regione Lombardia è stabilito che: "le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte orario annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto - debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni nelle seguenti fattispecie: a) esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all'art. 10 co. 3, lett. c) del D.lgs. 297/94. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio; b) esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare; inoltre, sul sito della Regione Lombardia è riportata la nota recante calendario scolastico 2023/2024 (Prot. n.r1. 2023.5812) che stabilisce che "le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto, comunicandoli tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni";

l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, recante "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", stabilisce che tra le competenze del consiglio d'istituto vi sia proprio "l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali";

il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 che disciplina l'autonomia scolastica stabilisce che essa è "garanzia di pluralismo culturale che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti";

in tal senso, la scuola Iqbal Masih così come ogni altro istituto italiano decide in autonomia le proprie pause didattiche. Basti pensare a quello che accade a Ivrea, dove per il celebre carnevale le scuole chiudono per più giorni durante quella settimana rispetto ad ogni parte d'Italia o in città come Prato dove c'è una comunità cinese numericamente importante in cui in diverse scuole già si adottano misure del genere nei giorni del capodanno cinese, ma ci sono anche scuole che adattano il calendario per far svolgere ai propri studenti la settimana bianca;

nelle ore in cui si è diffusa la notizia della chiusura della scuola diversi esponenti politici, tra cui il vicepremier e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che in questo gesto ha visto l'"islamizzazione del Paese" e il Ministro in indirizzo, hanno criticato aspramente tale decisione, generando una violenta polemica politica che ha minato la serenità della comunità scolastica e messo a rischio la sicurezza del dirigente, che ha denunciato di essere stato minacciato e insultato;

il competente Ministro in indirizzo, in particolare, ha chiesto "agli uffici competenti di verificare le motivazioni di carattere didattico che hanno portato a deliberare la deroga al calendario scolastico regionale e la loro compatibilità con l'ordinamento". Ha aggiunto che "le scuole non possono stabilire nuove festività in modo diretto o indiretto";

in materia di calendario scolastico la competenza spetta alle Regioni e, in tal senso, appare quantomeno singolare l'intervento del Ministero e il silenzio da parte dell'amministrazione competente; si specifica che la scuola non ha introdotto una nuova festività ma stabilito, nell'ambito dell'autonomia concessa a legislazione vigente, un giorno di sospensione dalle lezioni;

si ritiene che il clima generato da tali polemiche politiche, a giudizio degli interpellanti scomposte, abbia creato disagio a docenti, bambini e famiglie,

si chiede di sapere quali siano le irregolarità di natura formale riscontrate che hanno condotto alla richiesta di valutare l'annullamento della delibera e se il Ministro in indirizzo non ritenga che la scuola, una volta corretto l'eventuale errore formale, sia pienamente legittimata a decidere i giorni di sospensione della didattica.

(2-00016p. a.)

Interrogazioni

[MANCA](#), [ALFIERI](#), [ROSSOMANDO](#), [MARTELLA](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [TAJANI](#), [FINA](#), [D'ELIA](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [CAMUSSO](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [ZAMPA](#), [LA MARCA](#), [GIACOBBE](#) - *Ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Governo, nell'agosto 2023, ha presentato alla Commissione europea una prima proposta di revisione del PNRR a cui ha fatto seguito una serie di aggiustamenti nel corso dei negoziati con la Commissione europea che hanno portato, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, ad un risultato finale distante sia dalla proposta iniziale di revisione sia dal PNRR originario. Le modifiche, non limitate alla sola riprogrammazione delle risorse assegnate all'Italia, hanno riguardato i contenuti del piano e il quadro finanziario interno, con conseguente necessità di rimodulazione e integrazione delle risorse a suo tempo attivate a livello nazionale per assicurarne la piena attuazione; il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, dopo un lungo periodo di attesa determinato dalle difficoltà di definire le necessarie coperture finanziarie, prevede le nuove disposizioni per la realizzazione degli investimenti del PNRR e di quelli non più finanziati con tali risorse, nonché le nuove disposizioni in materia di revisione del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), conseguenti alla citata decisione del Consiglio ECOFIN;

la Corte dei conti, nella memoria rilasciata presso la V Commissione Bilancio della Camera dei deputati in data 18 marzo 2024, ha evidenziato una serie di preoccupanti criticità che interessano diverse parti del citato decreto-legge e la gestione del PNRR nel suo complesso;

sul fronte delle risorse a disposizione, dei definanziamenti operati e delle coperture, la Corte ha rilevato numerose anomalie e scarsa trasparenza. Riguardo alla stima delle risorse PNRR da integrare e quantificate in 9,4 miliardi di euro sul triennio 2024-2026, ha ribadito le "esigenze di trasparenza delle decisioni di spesa" sottolineando, come anche sostenuto dall'UPB, che la relazione del decreto risulta priva delle eventuali disponibilità di bilancio utili a "fugare dubbi circa la futura necessità di integrazioni degli stanziamenti di spesa", dal momento che la relazione tecnica si limita "a fornire elementi di sintesi delle valutazioni condotte per pervenire alla stima delle risorse PNRR" e non vengono, invece, "riportate le informazioni di dettaglio, necessarie al fine di ricostruire pienamente le valutazioni alla base del processo di quantificazione seguito"; anche sul fronte delle maggiori esigenze finanziarie, in linea con quanto già evidenziato dall'UPB, riferisce come "sarebbe stato auspicabile esplicitare l'elenco delle misure per le quali è stimato un incremento dei costi, indicando in particolare i 'progetti in essere' per i quali tale maggiore onerosità, quantificata nell'ammontare rilevante di 2,32 miliardi, viene esclusa dal computo degli impieghi e dunque dei nuovi oneri". L'articolo 1 del decreto-legge prevede un'articolata operazione di definanziamento dei fondi del PNC per complessivi 3,8 miliardi di euro per il triennio 2024-2026 e si caratterizza per la previsione di rimodulazioni orizzontali di risorse, con posticipo della programmazione dal biennio 2024-2025 al triennio 2026-2028 per 12 programmi di spesa e in tagli definitivi a 11 programmi di investimento, per i quali "non sono fornite informazioni in merito alle ragioni alla base della decisione per un ammontare di 1.5 miliardi";

relativamente agli interventi finanziari previsti sul fronte della sanità (per i quali le Regioni lamentano la sottrazione di complessivi 1,2 miliardi di euro) la Corte sottolinea come siano "destinati a riflettersi sulla dinamica della spesa per investimenti del settore in misura significativa". A tal riguardo, viene espressamente riportato il caso degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" per cui la disposizione, "oltre a ridurre l'ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti in sanità (l'aver attribuito il finanziamento del programma al Fondo ex art. 20 incide sulle disponibilità per ulteriori accordi di programma) e a incidere su programmi di investimento regionali già avviati", comporterà "il rinvio dell'attuazione del progetto a quando saranno disponibili spazi finanziari adeguati" con conseguente allungamento dei tempi "che dovrebbe essere valutato alla luce dello stato di attuazione dei progetti attivati e che potrebbero registrare fabbisogni difficilmente rinviabili";

profonde critiche sono sollevate anche in merito al modello di gestione del PNRR. In relazione al

rafforzamento della struttura di missione per il PNRR, la Corte dei conti sottolinea come la prevista attribuzione di poteri ispettivi alla struttura presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non sia coerente "con i compiti di mero coordinamento attribuiti dall'articolo 95 della Costituzione" e segnala, per giunta, quella che definisce come una preoccupante "asistematicità" riguardo all'attribuzione di poteri ispettivi di palazzo Chigi su tutte le pubbliche amministrazioni resa "ancor più evidente" se esercitata nei confronti di Regioni o enti locali "in ragione del principio costituzionale di autonomia che governa i rapporti tra questi e le amministrazioni centrali". Inoltre, relativamente alla previsione di nuovi strumenti a supporto degli enti territoriali, segnala il concreto rischio di un "ingorgo di moduli organizzativi" in ragione di una mancata prevista differenziazione dei "compiti, ruoli, responsabilità e modalità di raccordo con le strutture di governance nazionale";

la Corte sottolinea inoltre alcune preoccupanti misure che contrastano con la corretta gestione della pubblica amministrazione. In particolare, riguardo alla previsione di dotare i commissari straordinari per la realizzazione di alcune opere di "un numero massimo di 7 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione" e "pensionati", riferisce "perplexità perché consentirebbe di avvalersi anche di personale privo dei requisiti meritocratici di comprovata specializzazione che giustificano l'ingresso eccezionale di privati all'interno della PA". In aggiunta, in relazione alla facoltà concessa al Ministero del turismo di "ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici", segnala la totale mancata chiarezza della disposizione, non essendo chiaro se la disposizione è volta a prevedere deroghe alla disciplina in tema di evidenza pubblica di cui al codice dei contratti pubblici né se con l'utilizzo della definizione 'società controllate' il Legislatore intenda riferirsi alle società in house", si chiede di sapere:

se, nelle more della conversione del decreto-legge n. 19 del 2024, i Ministri in indirizzo non ritengano necessario provvedere a sanare tutte le criticità evidenziate nella memoria della Corte dei conti, a partire dalla corretta formulazione delle coperture finanziarie, e che rischiano di precludere il pieno raggiungimento degli obiettivi del PNRR e minare la credibilità internazionale del Paese;

se intendano: tempestivamente fornire al Parlamento tutte le informazioni di dettaglio sulle modifiche apportate sia sul fronte dei contenuti del PNRR sia del quadro finanziario complessivo, con evidenza delle singole misure finanziate e dei singoli definanziamenti operati; garantire una costante trasmissione al Parlamento di tutte le informazioni necessarie a valutare lo stato di avanzamento del PNRR a livello delle singole schede progetto, al fine di favorire l'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti Commissioni parlamentari; fornire una dettagliata rendicontazione in merito agli obiettivi trasversali del PNRR; assicurare l'integrale rifinanziamento delle misure espunte dal PNRR e di quelle parzialmente definanziate; utilizzare le risorse del fondo di sviluppo e coesione a copertura degli interventi del PNRR senza pregiudicarne la natura aggiuntiva e il vincolo di destinazione dell'80 per cento in favore del Mezzogiorno; garantire l'attuazione del nuovo PNRR nel pieno rispetto del cronoprogramma; se, in relazione ai tagli sul fronte della sanità, e in particolare dei fondi del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", non ritengano necessario scongiurare il rischio attuale e concreto di ritardi nella realizzazione dei progetti già attivati.

(3-01044)

[BOCCIA](#), [D'ELIA](#), [MALPEZZI](#), [TAJANI](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [SENSI](#), [CAMUSSO](#), [RANDO](#), [ZAMPA](#), [VALENTE](#), [BAZOLI](#), [VERINI](#), [MIRABELLI](#), [CRISANTI](#), [NICITA](#), [BASSO](#), [FRANCESCHELLI](#), [ALFIERI](#), [ROJC](#), [FINA](#), [FRANCESCHINI](#), [LORENZIN](#), [MANCA](#), [VERDUCCI](#), [MARTELLA](#), [DELRIO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

nei prossimi mesi, considerati l'attuale andamento degli indicatori macroeconomici e di finanza pubblica e la situazione dei nostri conti pubblici a fronte degli impegni richiesti dal nuovo patto di stabilità, il Governo sarà chiamato ad inevitabili interventi di revisione della spesa pubblica, a fronte dei quali sarà necessario agire non attraverso tagli lineari, che molto spesso aggrediscono anche la "buona spesa", ma attraverso un'attenta analisi degli sprechi;

nelle pieghe del bilancio dello Stato, nonostante gli interventi di *spending review* finora effettuati,

permangono ancora buoni margini di miglioramento e di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, come a più riprese segnalato anche dalla Corte dei conti e dall'UPB;

considerato che:

con l'articolo 1, comma 10-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è stata data un'interpretazione autentica ai contenuti dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in materia di contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con la quale si è previsto che non possono accedere al riparto dei relativi contributi i soggetti che risultino partecipati con quote maggioritarie da gruppi quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati; nonostante questa importante modifica, dall'analisi dei dati sulla ripartizione delle risorse dei contributi ripartiti ed erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 70, relativa agli ultimi anni, appare evidente che una parte consistente dei medesimi contributi siano appannaggio di beneficiari che risulterebbero controllati o partecipati da società non quotate o da società non quotate nei mercati regolamentati che distribuiscono dividendi ai soci e che, in base alle risultanze dei rispettivi bilanci di esercizio, non avrebbero oggettivamente necessità di fare ricorso a risorse pubbliche per sostenere le proprie attività e tantomeno per consentire una più ampia distribuzione di dividendi ai soci;

tale la situazione appare in evidente contrasto con gli obiettivi di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, tenendo conto anche dei sacrifici che saranno richiesti ai cittadini, oltre che lontana dalla realtà attuale, che vede sempre più affermarsi il ricorso alle nuove tecnologie d'informazione in formato digitale e della rete in luogo del tradizionale formato cartaceo, e al contempo non consente alle piccole realtà indipendenti e locali di accedere al riparto delle suddette risorse;

come appare evidente, in prospettiva di possibili interventi di *spending review*, con alcune semplici modifiche alla disciplina vigente applicate al caso descritto sarebbe possibile garantire, da un lato, un riequilibrio a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche disponibili e, dall'altro, il conseguimento di un adeguato sostegno ad importanti realtà editoriali indipendenti e locali, che spesso raggiungono una conoscenza e una diffusione presso i cittadini, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, superiore ad alcuni dei soggetti controllati o partecipati da società che distribuiscono dividendi ai soci e che risultano negli elenchi dei beneficiari dei contributi di cui del citato articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 70, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sui fatti esposti e se siano in via di predisposizione interventi mirati ad un più attento ed equilibrato utilizzo delle risorse pubbliche, come a più riprese segnalato dalla Corte dei conti e dall'UPB;

se nell'ambito delle attività di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche a cui saranno chiamati nei prossimi mesi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Ragioneria generale dello Stato, unitamente alle altre amministrazioni centrali, possano rientrare anche situazioni come quelle descritte;

se il Ministro in indirizzo intenda eventualmente intervenire, e in che tempi, al fine di riequilibrare ulteriormente i criteri di accesso ai benefici di cui al decreto legislativo n. 70 del 2017, ed evitare che risorse pubbliche affluiscano, tramite controllate o partecipate, a società non quotate nei mercati regolamentati che distribuiscono dividendi ai propri soci e se intenda, fermo restando il mantenimento del livello degli stanziamenti vigenti, provvedere all'ottimizzazione del loro utilizzo al fine di valorizzare maggiormente le piccole realtà editoriali indipendenti e presenti sul territorio che utilizzano anche le nuove tecnologie del digitale e della rete.

(3-01045)

[FINA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della cultura.* - Premesso che:

la riserva naturale del Borsacchio è un'area protetta, istituita nel 2005, che si estende tra Roseto degli Abruzzi e le frazioni di Cologna Spiaggia e Montepagano (in provincia di Teramo);

con i suoi 1.100 ettari di natura incontaminata, rappresenta uno degli ultimi tratti del litorale abruzzese che conserva caratteri di integrità ambientale e paesaggistica, non ancora intaccati dallo sviluppo insediativo che ha investito molti tratti della costa adriatica;

con l'approvazione della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per gli anni 2024-2026, è stata disposta una riduzione del 98 per cento della riserva, la cui estensione è passata da 1.100 ad appena 24 ettari, escludendo dalla nuova perimetrazione l'intera fascia collinare;

la scelta a giudizio dell'interrogante avventata di cancellare, senza alcuna consultazione, una delle tre riserve naturali site nella provincia di Teramo ha suscitato la contrarietà di numerose associazioni territoriali a causa della totale mancanza di trasparenza che ha caratterizzato l'*iter* decisionale, in assenza di un doveroso processo di concertazione collettiva con le comunità locali e le amministrazioni interessate;

l'iniziativa appare ancora più grave viste le funzioni di conservazione e di tutela della biodiversità, patrimonio collettivo dal valore inestimabile;

nonostante la lettera inviata il 18 marzo dal presidente della Regione Marsilio all'ufficio per le autonomie speciali, nella quale si comunica che "saranno riconsiderati i confini della riserva nel rispetto delle procedure e delle garanzie partecipative", sono necessarie ulteriori garanzie riguardanti il processo di ripermetrazione dell'area protetta in modo che risponda unicamente alle esigenze di conservazione dell'ecosistema;

considerato, infine, che, in una nota emessa il 7 marzo dall'ufficio stampa e comunicazioni del Ministero della cultura, si legge: "Il Ministero della Cultura smentisce le ricostruzioni di stampa e precisa che non c'è stata alcuna bocciatura della legge della Regione Abruzzo relativa alla Riserva naturale del Borsacchio, tanto meno ha espresso un giudizio di costituzionalità, che com'è noto non rientra nelle funzioni di un Dicastero",

si chiede di sapere se e quali iniziative i Ministri in indirizzo ritengano di adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire il ripristino dell'estensione originaria della riserva.

(3-01046)

[PIRRO](#), [MAZZELLA](#), [DI GIROLAMO](#), [NATURALE](#), [TREVISI](#), [BEVILACQUA](#), [SIRONI](#), [MAIORINO](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [MARTON](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che:

la previdenza obbligatoria dei liberi professionisti iscritti a un ordine o albo è gestita da casse autonome privatizzate a cui il professionista è iscritto in funzione dell'attività svolta. Le casse di previdenza dei liberi professionisti sono dotate ciascuna di un proprio statuto interno, che ne regola la normativa previdenziale e assistenziale degli iscritti;

le casse sono organismi privati istituite da due distinti decreti. In particolare, il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha privatizzato le cosiddette vecchie casse e il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha di fatto istituito le cosiddette nuove casse;

la contribuzione dei liberi professionisti è in genere costituita da: 1) contributo soggettivo calcolato in percentuale sul reddito netto professionale dichiarato; 2) contributo integrativo, variabile da un 2 a un 5 per cento da calcolare sul volume d'affari ai fini IVA; 3) contributo di maternità, stabilito in cifra fissa; 3) contribuzione modulare, facoltativa e non presente in tutte le casse, stabilita in cifra fissa o in percentuale sul reddito professionale netto dichiarato;

considerato che:

le prestazioni erogate dalle casse di previdenza dei liberi professionisti sono, in genere, le medesime di quelle erogate dalle gestioni INPS, anche se i requisiti per maturare le prestazioni variano da cassa a cassa in funzione dei rispettivi regolamenti interni;

tali variazioni creano un evidente disequilibrio tra i professionisti che aderiscono ai diversi ordini professionali, sia in termini previdenziali che assistenziali;

tenuto conto della circostanza che la conferma dell'esame di Stato semplificato introdotto nel periodo della pandemia (che si allunga anche alle sessioni 2024) non basta ad arginare la perdita di *appeal* delle professioni. Nel 2022 (ultimo anno disponibile) i candidati si sono dimezzati rispetto al *boom* del 2020 e, rispetto al 2018, si sono ridotti di un terzo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ed urgente intervenire anche con iniziative normative, per rivedere in forma organica ed aggiornata la previdenza e assistenza a favore

dei liberi professionisti iscritti alle relative casse di previdenza.

(3-01048)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SILVESTRONI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

in merito alle vicende legate all'attuazione dell'impianto di termovalorizzazione nella località di Santa Palomba da parte del Comune di Roma Capitale, e in merito a quanto è emerso anche sugli organi di informazione, le doglianze dei sindaci dei comuni interessati dell'area dei Castelli di Roma, si sono particolarmente incentrate sull'assenza di puntuale interlocuzione con i territori, sulla realizzazione di un impianto tecnologico che senza ombra di dubbio causerà una mutazione significativa delle caratteristiche zonali, sia sotto il profilo atmosferico, sia sotto il profilo idrogeologico e anche e soprattutto sul ciclo vitale vegetale, animale e umano;

in tale contesto, non sono stati diffusi dati "certi, incontrovertibili e documentati" sui valori delle future alterazioni in termini di emissioni di nanopolveri, particolato, furani, diossine, idrocarburi policiclici aromatici, metalli e di tutti gli inquinanti indicati dalla specifica normativa di settore, altresì, non sono stati parimenti diffusi "dati certi" sulla ricaduta sul terreno e in falda, di inquinanti in soluzione idrica, provenienti dalla miscelazione delle emissioni con le acque meteoriche o di dilavamento e ruscellazione;

inoltre, le ragioni asseritamente emergenziali, come l'aumento delle presenze per il Giubileo 2025, non giustificerebbero la realizzazione di un tale impianto, che dovrebbe altresì entrare in funzione solo dopo la fine dell'Anno Giubilare 2025, e che risulterebbe oltretutto sovradimensionato con le sue 600.000 tonnellate di portata. Tantomeno appare valida la valutazione di Roma Capitale che l'area di Santa Palomba è libera da fattori escludenti di tutela integrale, non tenendo conto, invece, del superiore interesse della collettività in tema ambientale e di salute pubblica,

si chiede di sapere:

alla luce delle osservazioni esposte in premessa, quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di fare chiarezza sulle criticità illustrate, informando così i cittadini dei territori interessati attraverso riscontri scientificamente sostenibili ed eliminando nel contempo gravissime confusioni di interpretazione sulla reale necessità o meno di realizzare l'impianto di termovalorizzazione di Santa Palomba;

se non ritenga necessaria un'accurata valutazione preventiva in termini scientifico-predittivi per rispondere in maniera esaustiva alle preoccupazioni sulla salute che spaventano i cittadini dei territori in questione, le quali dovrebbero essere accolte e considerate con la massima attenzione.

(3-01047)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SCALFAROTTO](#), [BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 21 marzo 2024, il Tribunale di Torino ha assolto in primo grado dodici imputati e condannato a pene lievi altri cinque imputati, il tutto nell'ambito del processo avviato nel 2015 dal pubblico ministero Gianfranco Colace per presunte irregolarità nella gestione del Salone del Libro di Torino;

il fulcro dell'inchiesta della procura ruotava attorno all'ipotesi di presunte turbative d'asta relative all'organizzazione dell'evento negli spazi del Lingotto e ai falsi in bilancio relativi alla rendicontazione della Fondazione del Libro e della Musica: tra gli imputati, tra gli altri, l'allora sindaco di Torino Piero Fassino e l'ex assessore regionale piemontese alla cultura Antonella Parigi;

Fassino e Parigi, al pari di molti altri imputati oggi assolti, sono stati fermi nella volontà di rinunciare alla prescrizione e chiedere una pronuncia di merito, volta a fugare ogni incertezza circa la correttezza del suo operato: dopo 15 anni di sospetti e dolore, accuse e scalpore mediatico, è giunta l'assoluzione; dei ventiquattro capi d'imputazione formulati dall'accusa, ne sono rimasti in piedi solo tre relativi alla gestione contabile dell'evento, che hanno portato a condanne inferiori all'anno di reclusione: un esito dell'inchiesta assai più modesto di quello presentato dal PM Colace;

ad avviso degli interroganti nel corso della sua carriera Gianfranco Colace si è distinto nelle cronache giudiziarie per diversi processi fallimentari instaurati su suo impulso, dal grande clamore mediatico, ma di indubbia inconsistenza;

si ricorda, per citare alcuni casi più noti, l'accusa di falso elettorale a l'on. Riccardo Molinari (capogruppo Lega alla Camera dei deputati) respinta dal Tribunale di Torino con formula piena lo scorso novembre; l'inchiesta nei confronti dell'imprenditore Giulio Muttoni, intercettato 30.000 volte e accusato di associazione mafiosa, *in primis* (per otto anni), e, poi, una volta archiviato quel filone, di turbativa d'asta e traffico di influenze illecite; le intercettazioni illegali effettuate per più di 500 volte (in tre anni) ai danni del sen. Stefano Esposito senza alcuna autorizzazione del Senato e in spregio dell'articolo 68 della Costituzione, prontamente stigmatizzate dalla Corte costituzionale e che hanno portato all'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di Colace da parte della Procura generale della Corte di cassazione, ma anche le "inedite" inchieste condotte nei confronti dell'ex presidente di Regione Chiamparino e dell'ex sindaca di Torino on. Chiara Appendino, dove si è giunti persino a paventare un'indebita ingerenza nell'ambito della discrezionalità politica di amministratori e rappresentanti politici eletti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi in merito all'operato della Procura di Torino per accertare l'assenza di condizionamenti e il corretto funzionamento dei relativi uffici giudiziari, tanto a garanzia dei cittadini e del principio di separazione dei poteri, quanto della corretta amministrazione della giustizia.

(4-01108)

GASPARRI - *Ai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", all'articolo 15-ter (Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica) indica come accedere ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista ambulatoriale del servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica;

in particolare, al comma 1, dispone che: "Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale"; il tribunale di Sassari, con l'ordinanza n. 1491/2021 del 16 dicembre 2021, aveva dichiarato illegittimo escludere gli odontoiatri dal concorso per la specialistica ambulatoriale del SSN;

risulta invece che la SISAC (struttura interregionale sanitari convenzionati), violando il principio della gerarchia delle fonti ha sottoscritto per conto della Conferenza Stato-Regioni un'intesa sindacale che all'articolo 19, comma 4, disciplina i requisiti per accedere alle graduatorie delle aziende sanitarie locali del SSN, richiedendo ancora per gli anni 2024 e 2025 il titolo della specializzazione abrogato dalla legge;

infatti nell'accordo collettivo nazionale del 31 marzo 2020, nella dichiarazione a verbale n. 3, è stabilito che: "Le parti firmatarie del presente Accordo dichiarano la volontà a incontrarsi nuovamente qualora dovessero realizzarsi le condizioni che richiedono un adeguamento negoziale normativo ed economico in attuazione di uno specifico atto di indirizzo emanato dal Comitato di Settore. In particolare, per garantire l'omogeneità degli istituti negoziali relativi agli assetti organizzativi dell'assistenza territoriale, le parti si impegnano all'adeguamento del presente Accordo con quanto deriverà dai successivi Accordi per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta. Tale impegno ha validità anche in riferimento ad eventuali modifiche normative inerenti ai titoli professionali per l'iscrizione in graduatoria ai sensi della Legge 8 novembre 2012, n. 189",

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, intendano intraprendere per fare applicare già dall'anno 2024 le disposizioni di cui all'articolo 15-ter richiamato ed evitare così la chiusura dei servizi odontoiatrici del territorio per carenza di odontoiatri specialisti e spese giudiziarie inutili e costose per l'amministrazione pubblica.

(4-01109)

MAGNI, CAMUSSO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

in data 28 febbraio 1998, Poste Italiane è stata trasformata da ente pubblico economico in società per azioni, denominata Poste Italiane S.p.A.;

a seguito di tale conversione, i dipendenti di Poste Italiane sono transitati da un regime di natura pubblica ad un regime di natura privata, senza soluzione di continuità, con evidente e grave danno economico arrecato a quanti sono stati assunti prima del febbraio 1998;

l'articolo 53, comma 6, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, per provvedere alla liquidazione delle indennità di buonuscita maturate fino alla data del 28 febbraio 1998, stabilisce: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni (...) al personale dipendente della società medesima spettano (...) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinella del presente comma»;

dunque, in base a tale norma, la prestazione dovrebbe essere calcolata secondo i valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998, congelando, di fatto, l'indennità di buonuscita dei dipendenti postali;

va segnalato che tale trattamento è stato riservato esclusivamente ai dipendenti di Poste Italiane, al contrario di casi analoghi di altri dipendenti transitati dal regime «pubblico» a quello «privato» quali, ad esempio, i dipendenti di Ferrovie dello Stato S.p.A.;

la delicata questione della buonuscita dei dipendenti postali (oggetto, nel tempo, di numerosi atti di sindacato ispettivo, da parte di quasi tutte le forze politiche) attiene a circa 219.601 persone: i lavoratori postali cessati dal servizio, a cui è già stata liquidata l'indennità di buonuscita dal 1998 ad oggi, sarebbero 142.847; quelli tuttora in servizio, per i quali deve ancora maturare il diritto all'indennità di buonuscita, sarebbero 76.754;

l'ammontare complessivo della rivalutazione monetaria e degli interessi eventualmente riconoscibili a tutti i soggetti interessati, sia cessati che ancora in servizio, è pari a 907.261.000 euro; l'ammontare complessivo delle indennità di buonuscita che dovranno essere liquidate nel corso dei prossimi anni (e, in particolare, per il periodo dal 2017 al 2040) è pari a 939.972.000 euro, come anche ricordato dall'allora sottosegretaria per il Lavoro e le Politiche sociali Biondelli, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, presentata alla Camera dei deputati nel corso della XVII Legislatura (5-11009 del 30 marzo 2017);

nelle risposte alle diverse interrogazioni presentate sul tema, è sempre stato dato atto dell'ingiusta discriminazione recata ai danni dei dipendenti delle Poste, adducendo l'impossibilità di riconoscere quanto loro dovuto esclusivamente alle difficoltà di reperimento delle risorse necessarie per la relativa copertura finanziaria;

le risorse economiche necessarie a sanare tale situazione sono anche riconducibili al protrarsi, nel tempo, della vicenda, in relazione alla quale è ormai assolutamente improcrastinabile un'adeguata azione risolutiva,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo su quanto riferito in premessa;

se non ritengano di dover intervenire al più presto, per quanto di competenza, per consentire ai lavoratori di Poste Italiane S.p.A. (sia a quelli cessati, sia a quelli ancora in servizio) di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, pubblici e privati, anche ipotizzando, a tal fine, l'istituzione di un apposito Fondo.

(4-01110)

BERGESIO - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nell'estate 2017 Erika Preti venne uccisa dal fidanzato Dimitri Fricano con cui era in vacanza a casa di amici a San Teodoro, in Sardegna;

il corpo della ragazza venne straziato da 57 coltellate; un femminicidio terribile, che l'uomo cercò di mascherare denunciando l'aggressione da parte di uno sconosciuto, versione che sostenne per un mese prima di confessare. È stato condannato a 30 anni in via definitiva;

da notizie di stampa di questi giorni si apprende che Dimitri Fricano è stato trasferito ai domiciliari

nella sua casa di Biella, trasferimento deciso dal Tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, vista l'impossibilità di gestirne i problemi di salute all'interno della struttura carceraria;

fin dall'inizio, quando era ancora detenuto nel carcere di Ivrea, Fricano aveva avuto problemi ad adattarsi alla vita da recluso, sia per problemi con gli altri detenuti, visto il delitto per cui era stato condannato, che per la cura a base di psicofarmaci a cui era sottoposto ancora prima di essere arrestato: problemi legati a un disturbo psichiatrico di tipo depressivo che sarebbero aumentati dopo il trasferimento a Torino;

negli ultimi mesi, da notizie che sarebbero trapelate dal carcere, avrebbe iniziato a non lavarsi e a rifiutarsi di uscire dalla cella, peggiorando quindi i rapporti con gli altri detenuti. Sarebbe inoltre aumentato di peso fino a sfiorare i 200 chili, sviluppando una forte dipendenza per le sigarette, oltre a presentare episodi ricorrenti di epilessia;

il provvedimento ha la durata di un anno, dopo il quale verrà sottoposto a una nuova visita, nel corso della quale si deciderà se prorogare i domiciliari o farlo rientrare in carcere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti nonché dell'*iter* che ha portato alla concessione del beneficio e quali rimandi ritenga opportuno proporre affinché ci sia un'effettiva esecuzione della pena.

(4-01111)

(già 3-00780)

[BORGHI Enrico](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

lo scorso 25 marzo 2024 il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America ha reso noto di aver messo sotto accusa sette *hacker* cinesi strettamente legati al Governo cinese, i quali avrebbero cospirato, per circa 14 anni, al fine di accedere illegalmente a *computer* e altri *device* di ufficiali, funzionari pubblici, imprenditori e politici statunitensi e stranieri per sostenere le attività di spionaggio volte a tutelare gli interessi economici della Repubblica popolare cinese;

secondo lo US Department of justice, nel corso degli anni il gruppo di *hacker* avrebbe inviato oltre 10.000 *e-mail* contenenti *malware* o altri sistemi di accesso illegale a informazioni riservate dei destinatari, in quella che il procuratore generale definisce una vera e propria "global hacking operation - backed by the PRC government - targeted journalists, political officials, and companies to repress critics of the Chinese regime, compromise government institutions, and steal trade secrets";

tra gli obiettivi di tale operazione di cyberspionaggio vi sono stati tutti i membri europei dell'Alleanza interparlamentare sulla Cina (IPAC), cioè dell'organismo istituito nel 2020 per riunire i parlamentari di tutti i Paesi che intendono promuovere iniziative volte a neutralizzare le minacce promosse dal partito comunista cinese all'ordine internazionale e ai principi democratici;

si tratta di circa 200 parlamentari provenienti da 20 diversi Paesi (inclusa l'Italia), tutti presi a bersaglio di una specifica operazione di cyberspionaggio gestita dal Ministero cinese per la sicurezza dello Stato nel 2021;

tale circostanza, se confermata, evidenzerebbe un'attività di ingerenza da parte di uno Stato estero estremamente lesiva delle prerogative e della libertà di rappresentanti liberamente e democraticamente eletti, come quelli italiani, le cui prerogative e libertà sono espressamente garantite in particolare dagli articoli 67 e 68 della Costituzione, a presidio del proprio ruolo di rappresentanti della nazione e diretta espressione della sovranità popolare,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno fornire informazioni ed elementi circa l'attività di spionaggio condotta ai danni dei membri europei dell'IPAC nel corso di questi anni.

(4-01112)

[GUIDOLIN](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (detto "decreto anticipi"), ha stabilito all'articolo 3, comma 1, che, in via eccezionale, in attesa del complessivo rinnovo dei contratti per il triennio 2022-2024 del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, l'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023, è incrementata, a valere sull'anno

2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l'effettuazione di successivi conguagli. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono stati quantificati in 2 miliardi di euro;

al comma 3, prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Regioni ed enti dipendenti, amministrazioni del servizio sanitario nazionale, enti locali, camere di commercio, università italiane, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo), possano erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento richiamato, con oneri a carico dei propri bilanci;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), all'art. 1, commi dal 27 al 31, ha stanziato circa 8 miliardi di euro per i prossimi due anni al fine di rinnovare gli aumenti contrattuali del pubblico impiego, scaduti già da diversi anni;

sia le amministrazioni centrali dello Stato che le altre amministrazioni stanno erogando l'indennità di vacanza contrattuale in modi differenti,

si chiede di sapere quale sia lo stato di avanzamento dei pagamenti dell'indennità di vacanza contrattuale e perché, all'interno delle stesse amministrazioni statali, il pagamento non sia uniforme.

(4-01113)

[PAITA](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

organi di stampa riferiscono del liceo scientifico "Leonardo da Vinci" di Genova, dove la visita di istruzione per le classi quinte, con destinazione Berlino, avrebbe registrato numerose defezioni da parte delle studentesse e degli studenti a causa degli elevati costi di iscrizione: circa 700 euro a persona, cifra che supererebbe anche il tetto massimo fissato dallo stesso liceo per le visite di istruzione, pari a 600 euro;

sempre secondo organi di stampa, le gite scolastiche dai 3 ai 5 giorni avrebbero un costo medio che oscilla tra i 350 e i 600 euro, cifre senz'altro più contenute di quella stabilita dal liceo genovese, ma che per molte famiglie rappresentano un odioso ostacolo nel percorso di socializzazione e crescita dei propri figli;

esperienze, ricordi, condivisione e, spesso unica, occasione per viaggiare, le visite di istruzione rappresentano un momento imprescindibile nel percorso di formazione di studentesse e studenti;

le agevolazioni pubbliche finanziate per consentire l'accesso alle gite scolastiche non sono sufficienti, soprattutto perché riservate a una ristrettissima platea di famiglie, senza considerare che a causa dell'inflazione, dell'aumento delle rate dei mutui e dei finanziamenti oggi anche famiglie con ISEE sopra i 5.000 euro non possono permettersi di far partecipare i propri figli ai viaggi di istruzione e spesso, se ci riescono, è solo grazie a enormi sacrifici,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per rendere i costi dei viaggi di istruzione accessibili per tutti e per evitare che istituti, scuole e licei organizzino gite dai costi proibitivi, trasformando un passaggio fondamentale della crescita degli alunni che dovrebbe fungere da momento di condivisione e socializzazione in una sorta di lusso accessibile solo per le famiglie più abbienti o a fronte di enormi sacrifici per l'economia familiare.

(4-01114)

(già 3-00930)

[MAGNI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" prevede, all'articolo 16, che: "entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero";

dopo numerosi solleciti, solo in data 12 settembre 2023 il Ministero della salute ha trasmesso al

Parlamento l'ultima relazione con i dati relativi al 2021;
ad oggi non è stata presentata la relazione successiva, relativa ai dati dell'anno 2022;
le ultime rilevazioni confermano l'andamento degli anni passati: una diminuzione del ricorso all'IVG, verosimilmente collegato anche al decremento delle nascite, oltre che al maggiore e più efficace ricorso ai metodi di controllo della fecondità, in ordine alla procreazione libera e consapevole, secondo gli auspici della legge n. 194 del 1978;
ciononostante, è pur vero che l'ultima relazione pubblicata riporta altresì dati allarmanti riguardanti in particolare la scarsa diffusione dei consultori familiari, un ancora limitato ricorso al metodo farmacologico in ottemperanza alla circolare del 12 agosto 2020 del Ministro della sanità, che indica l'erogazione in regime di *day-hospital*, in strutture ambulatoriali pubbliche o nei consultori famigliari, per ridurre il ricorso all'IVG tradizionale gravata da un numero maggiore di complicanze, e soprattutto l'altissima incidenza in ambito pubblico dell'obiezione di coscienza con riguardo a personale medico e non medico: basti pensare che il personale sanitario obietto nelle regioni settentrionali rappresenta il 54,7 per cento del totale, nelle regioni centrali il 63 per cento e nelle regioni meridionali il 78,5 per cento con picchi di oltre l'85 per cento in Sicilia, l'84 per cento in Abruzzo, l'80 per cento in Puglia. Quest'ultimo dato in particolare comporta ancora oggi un'alta percentuale di strutture pubbliche che non effettuano IVG, in aperta violazione dell'art. 9 della legge n. 194: sono 11 le regioni che contano strutture ospedaliere con il 100 per cento di obiettori;
emergono inoltre gravi criticità in alcuni specifici ambiti territoriali: in Basilicata una donna su tre è costretta a recarsi fuori regione per poter accedere all'IVG; sono ben 9 le province italiane nelle quali non è possibile accedere all'interruzione volontaria di gravidanza; in Sicilia e in Calabria i tempi medi di attesa per poter accedere ad un intervento IGV sono di circa 28 giorni. Secondo il *report* "Mai dati" dell'Associazione "Luca Coscioni", in Italia sarebbero 72 gli ospedali che hanno tra l'80 e il 100 per cento di obiettori di coscienza tra il personale sanitario; ventidue gli ospedali e quattro i consultori con il 100 per cento di obiettori tra tutto il personale sanitario, 18 gli ospedali con il 100 per cento di ginecologi obiettori e infine 46 le strutture che hanno una percentuale di obiettori superiore all'80 per cento;
in questo contesto, preoccupano le notizie di stampa che quasi quotidianamente riportano episodi in cui dentro le strutture ospedaliere pubbliche e nei consultori vengono riconosciuti spazi ad associazioni *pro* vita, veri e propri presidi anti abortisti, in cui i volontari, spesso confondendosi con il personale medico e paramedico, contribuiscono a diffondere pratiche e iniziative poco rispettose della libertà di autodeterminazione delle donne, come le cosiddette stanze di ascolto, in cui si cerca di dissuadere le donne dalla loro scelta sollecitando i medici a mostrare o sentire l'ascolto del battito fetale. Peraltro, sovente, queste associazioni usufruiscono di stanziamenti pubblici, come in Piemonte, Umbria, Lazio, Campania: si calcola che ad operare attualmente in Italia siano ben 110 realtà anti abortiste che contrastano la scelta della donna, sancita dalla legge n. 194 del 1978, si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per: garantire una più completa e uniforme attuazione della legge n. 194 del 1978 sul territorio nazionale; rafforzare gli strumenti previsti dalla legge citata a tutela della libertà della donna di abortire in piena sicurezza anche garantendo la pratica dell'aborto farmacologico nei consultori familiari; ridurre la percentuale ancora altissima di obiettori di coscienza fra il personale medico e paramedico in servizio nelle strutture pubbliche; incrementare la diffusione di protocolli che prevedano la somministrazione di strumenti abortivi farmacologici senza necessità di ricovero; rispettare il termine stabilito per la presentazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978;
se non intenda inoltre attivarsi con urgenza per evitare che le strutture del SSN ospitino iniziative in contrasto con la *ratio* della legge stessa e con la libertà di autodeterminazione delle persone che decidono di abortire.

(4-01115)

[DI GIROLAMO](#), [MAIORINO](#), [PIRRO](#), [BEVILACQUA](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#), [SIRONI](#), [DAMANTE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti*

e dell'interno. - Premesso che:

il 24 marzo 2024 i viaggiatori presenti nella stazione Termini di Roma, al pari di quelli presenti in altre stazioni italiane, si sono confrontati con lo sciopero dei trasporti proclamato in precedenza da alcune sigle sindacali;

nella stessa giornata, sempre alla stazione Termini, i tanti passeggeri rimasti senza possibilità di viaggiare, sul tabellone di arrivi e partenze hanno potuto leggere la pubblicità dell'"EU-US forum" che già da qualche giorno circolava su numerosi quotidiani. Chi cercava quindi gli orari dei treni ha letto la seguente frase: "Le politiche EU stanno mettendo a rischio la civiltà occidentale";

a promuovere il messaggio è lo EU-US forum, una sorta di *think tank* di destra, nato solo da pochi giorni e guidato da due ex consiglieri dell'amministrazione Trump con l'obiettivo dichiarato, come si legge sul sito *web*, di smascherare "la minaccia dell'agenda liberal estrema propagandata dall'Unione Europea" e "invertire le sue politiche dannose";

la *mission* dell'EU-US forum è il continuo attacco alle scelte della UE e alle politiche introdotte in alcuni Paesi europei, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria universale, alla stretta sulle auto a benzina e *diesel* ma anche alle politiche di tassazione sulle classi più agiate;

a giudizio degli interroganti appare di estrema gravità che le posizioni espresse dall'EU-US forum, che peraltro appaiono ad avviso degli interroganti sovrapponibili al sentire di numerosi elementi della maggioranza di governo, possano riversarsi attraverso pubblicità a pagamento in luoghi pubblici come le stazioni ferroviarie,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga opportuno che una simile e riconoscibile presa di posizione contro la UE, e ancor di più contro alcune specifiche politiche adottate dall'Unione, abbia trovato spazio e visibilità in luoghi pubblici di un Paese membro;

se e come intenda attivarsi per garantire che casi come quello esposto, configurabili come vera e propria campagna elettorale al di fuori della normativa di settore, rispettino le norme in materia di trasparenza della pubblicità politica previste dall'UE, specie in termini di lotta alla disinformazione e alle ingerenze straniere.

(4-01116)

[MARTON](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

STMicroelectronics N.V. è una multinazionale e una società tecnologica di origine franco-italiana. Ha sede a Plan-les-Ouates, in Svizzera ed è quotata alla Borsa di New York, all'Euronext Paris a Parigi (CAC 40) e alla Borsa Italiana a Milano (FTSE MIB). La ST è la più grande azienda europea di produzione e progettazione conto terzi di semiconduttori. L'azienda è il risultato della fusione di due società di semiconduttori di proprietà del Governo nel 1987: Thomson Semiconducteurs francese e SGS Microelettronica italiana;

gli azionisti di riferimento sono per circa il 50 per cento, tramite diverse società pubbliche, il Governo italiano e francese;

preso atto che a quanto risulta all'interrogante:

si susseguono notizie di stampa relative a tensioni tra Roma e Parigi in relazione alla *governance* aziendale, che vede l'attuale amministratore delegato Jean Marc Chery in scadenza e i relativi piani di investimento che sembrano privilegiare il territorio francese rispetto a quello italiano;

ad agosto 2022 è stato siglato l'accordo con Global Foundries per costruire a Crolles un nuovo impianto capace di garantire entro il 2026 una produzione fino a 620.000 wafer da 300 mm. all'anno. Un investimento da 7,5 miliardi di euro in due anni che lo Stato francese ha supportato inserendolo nel "Chips Act" con un finanziamento di 2,9 miliardi;

ritenuto che:

di contro per l'Italia, a Catania, ST sta costruendo un nuovo impianto integrato di produzione di substrati di carburo di silicio (SiC) per far fronte alla crescente domanda nei settori automobilistico e industriale, ma l'investimento si ferma a 730 milioni di euro in cinque anni con un sostegno di 292,5 milioni attraverso il Piano italiano di ripresa e resilienza;

se da un lato c'è un maggior impegno finanziario sul suolo francese, probabilmente favorito da una politica industriale chiara del Governo, dall'altro si assiste ad una sostanziale inerzia del Governo italiano, fatta salva la richiesta di contare di più senza proporre concreta soluzione;

il Chips Act è il pacchetto legislativo europeo sui semiconduttori, approvato l'8 febbraio 2022 dalla Commissione europea: prevede 43 miliardi di euro per raddoppiare entro il 2030 la produzione europea di *chip* e rendere autonomi gli Stati membri dalle forniture *extra* UE,

si chiede di sapere:

quali siano le prospettive di investimento e di sviluppo dell'attività industriale in Italia da parte di ST e quali siano i prevedibili riflessi occupazionali;

se il Ministro in indirizzo possa indicare le proposte concrete indirizzate alla compagine azionaria e al Governo francese circa la strategia industriale italiana nel campo dei *microchip*;

se non ritenga di dover potenziare le misure adottate con il decreto-legge n. 104 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2023, entrato in vigore il 10 ottobre 2023 in attuazione del "Chips Act" europeo.

(4-01117)

Risoluzioni in commissione

[ALFIERI](#), [DELRIO](#), [LA MARCA](#) - La 3^a Commissione Affari esteri e difesa del Senato della Repubblica,

premessi che:

con legge del 13 giugno 2023 n. 83, la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera hanno ratificato l'Accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed il Protocollo di intesa recante le modifiche alla Convenzione tra i due Paesi, per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

il nuovo regime pertiene al sistema di tassazione dei lavoratori frontalieri come definiti dall'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo, ossia quei soggetti residenti in comuni italiani siti a meno di venti chilometri dalla frontiera, che svolgono un'attività di lavoro dipendente nella medesima area per un datore di lavoro svizzero e che rientrano quotidianamente nel proprio domicilio. L'accordo, all'articolo 2, lettera *a*), fornisce, inoltre, una definizione di "area di frontiera", che per quanto riguarda la Svizzera, è rappresentata dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e per l'Italia, delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano;

la novità più rilevante tra la nuova e la previgente disciplina risiede nell'adozione di un criterio concorrente nella tassazione. L'imposizione fiscale sarà, pertanto, effettuata sia nello Stato dove viene prestata l'attività lavorativa, sia nello Stato di residenza;

il predetto Accordo tra Italia e Svizzera, inoltre, all'articolo 9 prevede il regime transitorio per i lavoratori che al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo o tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 abbiano svolto attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera, e che restano imponibili soltanto nella Confederazione elvetica;

il 22 dicembre 2023, Italia e Svizzera hanno siglato un accordo amichevole che definisce con precisione l'elenco dei comuni Italiani (518) e svizzeri di confine, che ai sensi dell'articolo 2 del nuovo Accordo fiscale, includono le località poste entro i 20 km dal confine tra i 2 Stati, ove risiedono i lavoratori frontalieri beneficiari del predetto regime transitorio;

tuttavia, i 3 Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese, nelle direttive applicative dell'Accordo, hanno individuato quali "vecchi frontalieri" beneficiari del regime transitorio, solo quelli residenti nei comuni italiani presenti nelle liste unilateralmente compilate a partire dal 1974, anno di stipulata del precedente accordo fiscale;

in questo modo i "vecchi frontalieri" residenti in 71 comuni arbitrariamente non presenti in questi elenchi non vedono riconosciuto dalle autorità cantonali il beneficio del regime transitorio di tassazione unicamente in Svizzera;

appare necessario dunque che si proceda ad un chiarimento all'interno della Commissione mista, cioè l'organo istituito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del nuovo Accordo per risolvere per via di amichevole composizione qualsiasi questione inerente all'interpretazione o all'applicazione del predetto Accordo e

sanare eventuali divergenze interpretative sorte in merito all'Accordo stesso, impegna il Governo a convocare prontamente la Commissione mista citata, al fine di giungere ad un chiarimento in tempi rapidi che tuteli le posizioni fiscali dei lavoratori frontalieri esclusi dalle liste dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese.

(7-00012)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00965, della senatrice Rossomando ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-01046 del senatore Fina, sulla ripermetrazione della riserva naturale del Borsacchio, in provincia di Teramo.

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa):

7-00012 del senatore Alfieri ed altri, sulla tutela delle posizioni fiscali dei lavoratori frontalieri esclusi dalle liste dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.